

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

Doc. XXVI
n. 2

RELAZIONE
sull'attività svolta dall'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
nell'anno 1983

(art. 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610)

presentata dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(PANDOLFI)

PAGINA BIANCA

INDICE

—

<i>Relazione sull'attività svolta dall'A.I.M.A. nell'anno 1983 .</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>
Settore dei cereali	»	13
Settore dei grassi di origine vegetale	»	48
Settore dei prodotti ittici	»	83
Settore dell'apicoltura	»	91
Settore lattiero - caseario	»	92
Settore carni	»	112
Settore vitivinicolo	»	146
Settori: lino - canapa - bachicoltura ecc.	»	172
Settore dei prodotti ortofrutticoli	»	177
Settore tabacco greggio	»	202
Attività connessa all'applicazione dell'I.V.A.	»	219
Centro elaborazione dati	»	221
Personale	»	223

PAGINA BIANCA

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

(A.I.M.A.)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA

NELL'ANNO 1983

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A.NELL'ANNO 1983

L'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303 è stata riordinata nei compiti, nella struttura, nelle procedure con legge 14 agosto 1982, n. 610.

In particolare la legge di riordinamento dell'Azienda reca profonde e significative innovazioni che le conferiscono un ruolo ed una caratterizzazione diversi, ancorché conservi la funzione essenziale e preminente di organismo di intervento italiano per la attuazione dei regolamenti comunitari adottati nei settori produttivi per i quali viene riconosciuta e disciplinata in sede comunitaria una organizzazione comune di mercato.

E' anzitutto da rilevare che la nuova legge attribuisce all'A.I.M.A. anche un ruolo di diverso livello configurandola come vero e proprio strumento di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica agricola-alimentare nazionale determinati dal Comitato interministeriale (CIPAA) che funge da volano di impulsi e punto di riferimento per tutti i programmi di attività dell'Azienda.

Ne consegue che la legge 610/82 ha comportato una sensibile dilatazione dei compiti di intervento dell'A.I.M.A. in settori delicati, ma vitali per l'economia agricola nazionale tra i quali si evidenzia una maggiore articolazione degli interventi nella politica di aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo.

Altra rilevante espressione di novità della legge di riordino citata è costituita dalla apertura degli organi direzionali

li dell'Azienda alla partecipazione delle categorie, istituzioni e organizzazioni, sia con l'inserimento di rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni professionali agricole nel Consiglio di Amministrazione, sia con la costituzione di un Comitato consultivo nazionale il quale con i suoi pareri, potrà costituire un attento e coadiuvante mezzo di affinamento decisionale e di controllo degli atti e delle attività aziendali.

Di rilievo pure gli snellimenti procedurali individuabili nel passaggio dal controllo preventivo a quello successivo, nell'ampliamento e nell'autonomia degli Organici dell'Azienda, nell'istituzione dell'albo degli assuntori ed in tutte quelle disposizioni che potranno essere introdotte nello Statuto-regolamento al duplice scopo di razionalizzare i sistemi amministrativi e di derogare, per quanto possibile, alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Nell'anno 1983, anche se appena entrata in vigore la legge 14 agosto 1982, N. 610 sono state attivate tutte le iniziative per la sua piena realizzazione, non è stato possibile raggiungere integralmente le innovazioni ricordate per ritardi insorti al di fuori della struttura aziendale.

Infatti il nuovo Consiglio di Amministrazione, acquisite le designazioni prescritte, è stato costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno successivo.

Il Comitato consultivo nazionale è stato costituito con Decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 30 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo.

Va rilevato, a proposito della composizione e della funzionalità dei consessi citati che il Consiglio di Amministrazione, il quale dal 1° luglio 1983 ha assunto con pienezza di poteri la gestione dell'Azienda, deve essere ancora integrato con i rappresentanti del personale (ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge) e che tale adempimento non ha potuto essere soddisfatto per mancanza di ruoli organici dell'Azienda ai quali è riservata la facoltà di partecipare alle elezioni dei rappresentanti medesimi, con le modalità prescritte per le Amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti la sua funzionalità non si è ancora esplicata nell'anno decorso in quanto connessa al momento in cui sarà stato approvato lo statuto-regolamento a termini del 2° comma dell'art. 18 della legge 610/82.

Il Comitato consultivo nazionale è stato insediato il giorno 19 settembre 1983 ed ha immediatamente operato eleggendo anzitutto nel suo seno il Presidente e determinandone le attribuzioni come prescritto dalla norma; ha tenuto negli ultimi mesi del 1983 le necessarie ed opportune riunioni nell'ambito dei compiti ad esso affidati.

Durante l'anno 1983 la Commissione paritetica istituita in base all'art. 17 della legge 610/82, ha completato i lavori attribuiti dall'art. 15 stabilendo le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica per il personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981 appartenente ad enti ai quali l'A.I.M.A. rimborsava i relativi emolumenti mensili e che, attraverso il previsto concorso per titoli può essere immesso nei ruoli dell'Azienda. Ciò ha consentito di costituire la Commissione esaminatrice del concorso citato che entro il 31 dicembre 1983 ha esaurito il proprio lavoro determinando la graduatoria

toria degli aventi titolo.

La predetta Commissione paritetica, inoltre, ha iniziato i lavori per l'identificazione dei profili al fine di procedere alle operazioni relative all'inquadramento del personale.

Nello stesso anno 1983 sono stati portati avanti i lavori per la redazione dello Statuto-regolamento di cui all'art. 3 della legge 610 e per la istituzione dell'albo degli assuntori di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge.

Ai fini della redazione dello Statuto-regolamento, una prima bozza di documento era stata elaborata nei primissimi mesi dell'anno in collaborazione con gli Uffici dei Ministeri concernenti del Tesoro e della Funzione pubblica. Peraltro l'impossibilità, per i motivi esposti, della partecipazione dei rappresentanti del personale alle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto prendere anche su tale materia, aveva indotto il Consiglio stesso a decidere di ascoltare informalmente le Organizzazioni sindacali sullo schema di statuto-regolamento.

Alcune di dette Organizzazioni avevano quindi presentato proposte scritte di modifiche e di integrazioni al documento fin dai mesi di marzo e luglio 1983 mentre altre Organizzazioni avevano presentato le loro proposte soltanto nel mese di dicembre, il che non ha reso possibile una loro completa valutazione entro la fine dell'anno.

Questi ultimi adempimenti, d'altra parte, consentono al Consiglio di Amministrazione di deliberare lo statuto-regolamento agli inizi dell'anno 1984 ed avviare, subito dopo, le prescritte procedure (ad iniziare dal parere del Comitato consultivo nazionale) che la legge prevede per la approvazione del testo.

Per quanto concerne l'albo degli assuntori il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 1983 ha delibe

rato le condizioni generali sulla cui base dovranno essere elaborate le convenzioni con gli assuntori ed ha anche approvato le modalità e le condizioni tecniche per l'iscrizione all'albo. In questo specifico campo resta pertanto da acquisire l'approvazione del CIPAA sulle condizioni generali e la definitiva delibera sulle modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo, previa acquisizione del relativo parere del Comitato Consultivo Nazionale.

La mancata definitiva approvazione dello statuto-regolamento e la mancata istituzione dell'albo degli assuntori hanno fatto sì che nel corso dell'anno 1983 l'A.I.M.A. abbia dovuto operare amministrativamente con le stesse procedure degli anni precedenti.

Nelle pagine che seguono, si riferisce sull'attività svolta dall'Azienda, nei singoli comparti, in cui ha operato, sia in relazione alla regolamentazione comunitaria, sia per effetto di particolari legislazioni nazionali.

Si ritiene doveroso segnalare che il ritardo nell'attuazione della legge 610/82, non avendo consentito l'espletamento dei concorsi per dotare gli uffici, del personale adeguato, ha accresciuto le difficoltà operative sia perché nel corso dell'anno alcune unità lavorative hanno lasciato il servizio per pensionamento, sia perché non è stato possibile far ricorso nel numero necessario a comandi di altro personale da enti pubblici.

Ciò malgrado l'attività dell'Azienda nel 1983 in quanto istituzione essenzialmente erogatrice di aiuti, premi, compensazioni finanziarie e svalgente attività di intervento per la difesa delle produzioni agricole si compendia finanziariamente su livelli superiori a quelli raggiunti nell'anno precedente.

Infatti le somme erogate a carico della Sezione Garanzia del FEOGA ha raggiunto l'importo complessivo di lire

£. 3.057.564.386.051; quelle a carico dei fondi nazionali (che saranno in parte rimborsati dal FEOGA allo Stato italiano) ammontano a £. 1.117.800.927.695; per gli aiuti comunitari agro-alimentari ai paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la cifra di £. 5.609.960.395.=

SETTORE DEI CEREALI

Questo settore è variamente interessato dalle norme nazionali e comunitarie. In esso possiamo distinguere tre principali filoni: attività di commercializzazione di prodotti cerealicoli, attività di erogazione di aiuti, attività per forniture di prodotti ai paesi in via di sviluppo.

A) Commercializzazione.

Questa attività discende da quella attribuita dai regolamenti comunitari agli organismi di intervento. L'importanza del settore trova conferma nel fatto che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita ed attivata; essa è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari emanate in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di Organismo di intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo d'intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granoturco e all'avena.

Gli organismi di intervento sono tenuti, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi.

Il secondo elemento del regime dei prezzi è costituito dal prezzo di riferimento applicato al frumento tenero che presenta i requisiti della panificabilità ed è fissato ad un

livello superiore al prezzo di intervento del grano tenero per uso foraggero.

In questa maniera si vuole evitare che il frumento foraggero che ha rese più elevate rispetto al frumento da panificazione, ottenga lo stesso prezzo di quest'ultimo.

Il prezzo di riferimento per il frumento tenero panificabile non costituisce però una garanzia assoluta e permanente come è, invece, il prezzo di intervento relativo agli altri cereali. Gli organismi d'intervento degli Stati membri, l'A.I.M.A. fra questi, sono tenuti, infatti, ad acquistare, al prezzo d'intervento, i cereali che vengono loro offerti e che rispondono ai criteri qualitativi minimi. Qualora tale misura non sia sufficiente ad evitare un rallentamento della offerta e quindi il conseguente crollo dei prezzi, possono essere adottate ulteriori misure consistenti in premi allo stoccaggio privato ma che non hanno avuto al momento concreta applicazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, il frumento tenero panificabile è da ritenere che il normale raggiungimento del prezzo di riferimento possa essere fatto senza particolari interventi, solo con misure facoltative e temporanee come i premi al magazzino e gli acquisti limitati ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione. Tali misure possono essere decise sia per il frumento della qualità panificabile minima che per quello della qualità panificabile media, ma, comunque, nel rispetto del principio confermato quasi sempre dai fatti, che il frumento che ha i migliori requisiti di panificabilità non ha bisogno di alcun sostegno.

Per la campagna 1982/1983 sono stati autorizzati, per i primi tre mesi, acquisti di prodotto della qualità minima, come per la campagna 1983/1984 ed anche per l'Italia, gli acquisti stessi hanno riguardato il prodotto della qualità minima.

L'ultima intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfettario per la quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione. Tale provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detentori, nel mese di maggio, vale a dire al termine del periodo dei riporti.

A tale proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento vengono fissate maggiorazioni mensili. Esse hanno lo scopo di impedire la pressione che si esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente gli approvvigionamenti per la maggior parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi. Uno di essi è il prezzo indicativo, cioè quello ritenuto adeguato per la zona più deficitaria della Comunità e individuata in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede d'importazione, alla frontiera esterna della Comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai Paesi terzi non possano essere offerti sul mercato interno della Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della

preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello smaltimento, dà la precedenza ai cereali comunitari.

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984 che è in corso al termine dell'anno 1983 cui si riferisce la presente relazione i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nella allegata tabella unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni.

L'esame della tabella consente, inoltre, valutazioni comparate con l'evidenziazione delle conseguenti relazioni tra i vari elementi che rappresentano il motore dell'organizzazione comune di mercato. (Allegato 1)

Dopo questa prima esposizione riguardante gli elementi che stanno a base della regolamentazione comune di mercato per il settore dei cereali, si può passare alla descrizione degli interventi operati dall'A.I.M.A., nella sua qualità di Organismo di intervento, nel corso del 1983. La attuazione delle operazioni esecutive d'intervento, derivanti dalla regolamentazione comune di mercato, sono quindi di competenza dell'AIMA che si avvale delle strutture e della relativa organizzazione di operatori specializzati. Più precisamente tali operatori prendono il nome di assuntori e ad essi l'AIMA affida, appunto, l'incarico di effettuare le operazioni esecutive d'intervento e consistenti nell'acquisto dei cereali offerti dai detentori degli stessi e nella successiva cessione agli acquirenti indicati dall'A.I.M.A..

Tra l'acquisto e la successiva cessione è necessario che gli assuntori provvedano ad assicurare la buona conservazione del prodotto con operazioni e tecniche specifiche. Gli assuntori provvedono, inoltre, all'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del prodotto conferito all'intervento ed incassano successivamente i ricavi delle vendite. La regolazione di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2

MAGGIORAZIONI MENSILI E SVILUPPO PREZZI INTERVENTO E RIFERIMENTO PER MESE
(IN FUNZIONE MAGGIORAZIONE MENSILE)

M E S E	MAGGIORAZIONI MENSILI		PREZZI DI RIFERIMENTO		PREZZI DI INTERVENTO	
	Tenero, Orzo Segala, Mais	Grano Duro	Grano Tenero Panif. MEDIO	Grano Tenero Panif. MINIMO	Tenero non Panific. Orzo/Segala/Mais	Grano Duro NORMALE (L)
Prezzo qualità BASE 1 Magg.ne Mensile	= (0,257)	= (0,276)	PREZZI IN ECU PER QLE (1 ECU = £. 1.341) = (21,529)	= (20,367)	= (18,458)	= (31,208)
PREZZI MENSILI DELLA QUALITA' BASE IN LIRE PER QUINTALE						
LUGLIO 1983	=	=	28.870,389	27.312,147	24.752,178	41.849,528
AGOSTO "	=	370,116	29.215,026	27.656,784	25.096,815	42.220,044
SETTEMBRE 1983	344,637	740,232	29.559,663	28.001,421	25.441,452	42.590,160
OCTOBRE "	689,274	1.110,348	29.904,300	28.346,050	25.786,089	42.960,276
NOVEMBRE "	1.033,911	1.480,464	30.248,937	28.690,695	26.130,726	43.330,592
DICEMBRE "	1.378,548	1.850,580	30.593,574	29.035,332	26.475,363	43.700,508
GENNAIO 1984	1.723,185	2.220,696	30.938,211	29.379,969	26.820,000	44.060,624
FEBBRAIO "	2.067,822	2.590,812	31.282,848	29.724,606	27.164,637	44.440,740
MARZO "	2.412,459	2.960,928	31.627,485	30.069,243	27.509,274	44.810,856
APRILE "	2.757,096	3.331,044	31.972,122	30.413,880	27.853,911	45.180,972
MAGGIO "	3.101,733	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
GIUGNO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
LUGLIO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

(a) Negli ultimi due mesi della campagna, si applicano i prezzi di intervento o riferimento del primo mese della campagna successiva, senza alcuna maggiorazione mensile (Reg. 1451/82)

(b) Riduzioni su prezzo base : GRIFONI = £. 648,507; TIMILIE = £. 3.242,404; DURTAL = £. 6.484,808.

tali partite finanziarie avviene mediante il rimborso da parte dell'AEMA delle somme anticipate e il versamento all'AEMA stessa degli incassi derivanti dalle vendite. Il 1983 è stato caratterizzato da una particolare situazione per quanto riguarda lo affidamento dell'incarico di assuntore ai vari operatori all'inizio della campagna 1983/1984 e ciò in dipendenza della normativa recata dalla Legge 610/82 riguardante la riorganizzazione dell'A.I.M.A.. Com'è noto la citata Legge prevede da un lato l'istituzione dell'albo degli assuntori e dall'altro l'affidamento dell'incarico di assuntore mediante licitazione privata a coloro che risultano iscritti nell'albo medesimo.

La procedura ancora in corso per l'attuazione del disposto legislativo sopra richiamato e la necessità, d'altro canto, di assicurare, comunque, la esecutività delle operazioni di intervento sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984, hanno comportato l'adozione di specifiche procedure da parte del Ministro Presidente dell'A.I.M.A..

Nell'impossibilità di procedere alla selezione degli operatori ai quali affidare l'incarico di assuntore è stata prorogata per la campagna 1983/84, l'operatività dei contratti d'assuntoria stipulati con gli operatori nel corso della precedente campagna. Quanto fatto ha creato, quindi, un motivo di continuità tra la vecchia e la nuova campagna, iniziata, peraltro, in due momenti differenti e cioè il 1° luglio 1983 per il frumento duro e il 1° agosto 1983 per tutte le altre specie cerealicole. Tale differenziazione ha costituito una innovazione recata dalla regolamentazione comunitaria che ha accolto una vecchia richiesta delle autorità italiane in ordine ad una anticipazione dell'apertura della campagna stessa, per tener conto delle differenze climatiche esistenti fra l'Italia e gli altri paesi comunitari. Le nostre più favorevoli condizioni climatiche consentono, infatti, di poter disporre anticipatamente dei raccolti cerealicoli

che possono essere subito commercializzati senza dover attendere, come in passato, il 1° agosto per poter fruire anche della garanzia di prezzo fissata dalla regolamentazione comunitaria, valida a partire dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

La modifica della data di inizio della campagna adottata per il grano duro ha quindi consentito una maggiore e più sostanziale difesa di quella che è una tipica produzione dell'agricoltura italiana e meridionale in particolare. Nel mese di luglio dello scorso anno si è, infatti, rilevata una maggiore tenuta del mercato e ciò in quanto ai produttori era dispiaciuta la duplice possibilità della libera commercializzazione o del conferimento all'intervento.

A tal proposito occorre far cenno al generale andamento del mercato cerealicolo per meglio comprendere i conseguenti interventi operativi effettuati dall'AIMA nel corso del 1983. Per quanto attiene il frumento duro nel corso dei primi mesi dell'anno, coincidanti con il termine della campagna di commercializzazione 1982/83, si sono conclusi gli ultimi conferimenti di tale prodotto all'intervento e costituiti da piccole partite per le quali, è probabile, che i detentori incontrassero difficoltà ad una loro migliore commercializzazione.

L'andamento stagionale della produzione, collegata alla conseguente situazione di mercato ha determinato il conferimento all'intervento di consistenti quantitativi di grano duro che, alla fine del 1983, sono risultati aggirarsi intorno a tonn. 290.000 .

Come è stato più sopra detto l'attività dell'AIMA si sviluppa anche nella rivendita del prodotto entrato a far parte degli stocks d'intervento e ciò avviene mediante pubblica gara e sulla base della normativa regolamentare che stabilisce le modalità per la relativa aggiudicazione.

Più precisamente è stabilito che le vendite stesse non devono creare turbative al mercato e soprattutto non determinare un riflusso di grano all'intervento in occasione di tali vendite. A tal fine il prezzo minimo di aggiudicazione non può mai essere inferiore al prezzo di mercato e comunque al livello del prezzo d'intervento qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo di mercato.

L'andamento del mercato non ha determinato la necessità di operare vendite di grossi quantitativi di grano duro per creare una maggiore disponibilità di prodotti sul mercato stesso. Si è trattato, per la maggior parte, di vendite operate per esigenze gestionali connesse al naturale rinnovo delle scorte che altrimenti possono andare incontro a fenomeni di deterioramento con il protrarsi del periodo di conservazione. Particolare rilevanza hanno rivestito le vendite disposte negli ultimi mesi dell'anno e che hanno riguardato esclusivamente il grano duro giacente nei magazzini della provincia di Catanzaro. Le ridotte capacità ricettive dei magazzini della provincia calabrese hanno costituito in passato un grave problema per le ulteriori possibilità di conferimento all'intervento e per le necessità dell'ammasso privato. Per evitare che tutto ciò si riproponesse in maniera aggravata all'inizio della campagna 1984/85 è stato, pertanto, deciso di procedere alla vendita di buona parte del prodotto giacente nei magazzini di tale provincia, mediante gare periodiche e riguardanti solo il grano duro in questione.

L'ultimo mese del 1983 ha visto, infine, una progressiva lievitazione dei prezzi di mercato per effetto della ridotta disponibilità di grano duro sul mercato stesso. Gli operatori commerciali e gli utilizzatori hanno, quindi, avanzato sempre più pressanti richieste all'AEA affinché disponesse la vendita di una parte degli stocks disponibili. La richiesta

ha trovato favorevole anche la Commissione delle Comunità Europee nella speranza di poter ridurre le spese di gestione relative ad uno stock di grano duro di circa tonn. 675.000 giacente nei magazzini dell'A.I.M.A..

Per dare esecuzione alle richieste vendite sono state, quindi, disposte tre esperimenti di gara a partire dal febbraio 1984 e riguardanti tonn. 225.000 di grano duro. In definitiva i movimenti di grano duro della gestione comunitaria di intervento possono sintetizzarsi nel prospetto che segue per ciascuno dei mesi del 1983:

MESE	INIZIO GIAC. Tonn.	ENTRATE Tonn.	USCITE Tonn.	FINE GIAC. Tonn.
GENNAIO	410.454,853	383,512	==	410.838,365
FEBBRAIO	410.838,365	528,400	==	411.366,765
MARZO	411.366,765	540,900	14.052,562	397.855,103
APRILE	397.855,103	==	9.946,675	387.908,428
MAGGIO	387.908,428	26.193,933	23.633,842	390.468,519
GIUGNO	390.468,519	==	5.312,674	385.155,845
LUGLIO	385.155,845	103.416,933	==	488.572,778
AGOSTO	488.572,778	99.568,807	==	588.141,585
SETTEMBRE	588.141,585	58.999,613	==	647.141,198
OTTOBRE	647.141,198	31.559,465	1.877,595	676.823,068
NOVEMBRE	676.823,068	3.810,653	4.711,292	675.922,429
DICEMBRE	675.922,429	==	==	675.922,429

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda, come si è detto, la spesa anticipata dagli assuntori e rimborsata poi dall'AIMA per fare fronte agli acquisti, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori

per l'effettuazione delle varie operazioni tecniche di conser
vazione del grano.

Il rendiconto di gestione nei termini esposti alla Co=
munità Europea che attraverso la sezione garanzia del FEOGA
provvede al riconoscimento delle spese sostenute, evidenzia
i seguenti elementi fondamentali:

- spese acquisto tonn. 325.002,216	
di grano duro	L. 141.263.868.552
- ricavi vendite tonn. 59.534,640=	L. 25.134.352.881
- spese di entrata, uscita e con=	
servazione	L. 8.518.019.912
- spese di finanziamento	L. 14.778.391.972

oooooooooooooooooooo

La regolamentazione comunitaria di mercato pur riguar=
dando tutte le specie cerealicole trova una sua concreta ope=
ratività per quanto riguarda l'Italia, solo per il frumento
duro e quello tenero della qualità panificabile.

Le vicende riguardanti quest'ultimo prodotto hanno rive=
stito una particolare importanza atteso l'elevato livello del=
le scorte esistenti negli altri paesi comunitari. Nel nostro
Paese il mercato del grano tenero panificabile si attesta su
livelli di prezzo al di sopra del prezzo di riferimento e quin=
di non abbisogna della garanzia fissata a tale livello dalla
regolamentazione comunitaria di mercato. Peraltro, al fine di
evitare un ulteriore incremento delle scorte esistenti, la Co=
munità ha fissato anche per la campagna 1983/84 il ricorso al
l'intervento limitato ai primi tre mesi contingentato e al li=
vello di tonn. 1.500.000 ed in più riservato esclusivamente al
frumento tenero della qualità panificabile minima.

Come è noto la produzione italiana di grano tenero panificabile comprende varietà con caratteristiche di panificabilità media e non minima e quindi che non trovano nessuna convenienza a far ricorso all'intervento, attesa la maggiore remunerazione che è possibile ritrovare nei prezzi di mercato.

A differenza della campagna di commercializzazione 1982/83 nella quale era stato possibile estendere l'intervento al frumento tenero panificabile di qualità media, non si è potuto adottare la stessa misura nella campagna 1983/84 e pertanto i quantitativi di prodotto conferito sono stati complessivamente tonn. 5.345,710.=. Si è trattato evidentemente di un piccolo quantitativo che per la sua qualità non ha trovato valida collocazione nel mercato ed ha fatto quindi ricorso all'intervento.

Il settore delle vendite, avuto riguardo al normale andamento di mercato, ha interessato ridotti quantitativi di prodotto. Le vendite stesse sono state effettuate, come per il frumento duro per esigenze gestionali e soprattutto per esitare i residui quantitativi di grano tenero proveniente dal trasferimento effettuato in passato dall'Organismo d'intervento tedesco.

Il fatto più importante per il settore del frumento tenero è costituito, invece, dal trasferimento in Italia di tonn. 450.000 di prodotto dall'Organismo d'intervento francese. Tale operazione ha preso le mosse dalla decisione comunitaria di procedere ad un alleggerimento delle scorte di grano tenero, mediante la incorporazione negli alimenti del bestiame. Da parte italiana la misura stessa è stata ampiamente sostenuta al fine di consentire sia una maggiore utilizzazione di talune strutture ricettive esistenti nel nostro Paese e fino ad ora scarsamente impiegate e sia per creare una maggiore disponibilità di cereali foraggeri per la zootecnia in genere e per le industrie collegate in particolare. L'intera operazione si è con

cratizzata prima nella vera e propria fase di trasferimento e successivamente nella rivendita del prodotto stesso secondo specifiche modalità.

Fra il mese di giugno e di ottobre 1983 sono state esplicate tutte le previste procedure per il trasferimento medesimo. In particolare è stato, inizialmente, concordato con l'Organismo d'intervento francese e con le Associazioni di categoria italiane interessate, il piano di prelievo del prodotto e quello di ricevimento. Occorre a tal proposito accennare al fatto che gli organi comunitari hanno fissato in anticipo che il trasferimento avvenisse da silos portuali a silos portuali e ciò per contenere al massimo le spese di trasporto che altrimenti sarebbero lievitare in maniera notevole nel corso del trasferimento verso i magazzini interni. Tale soluzione non ha, comunque, trovato completamente concordi le categorie degli allevatori ritenendosi le stesse sfavorite nell'approvvigionamento del cereale.

Tuttavia la dislocazione del grano è stata effettuata in tutti i maggiori porti italiani compresi quelli del Sud Italia, della Sicilia e Sardegna. Sono rimaste escluse solo le attrezzature portuali del Veneto e ciò per una precisa "disposizione comunitaria" mirante a non aumentare la disponibilità di cereali foraggeri in una zona già ampiamente eccedentaria.

Per assicurare la maggiore economicità possibile al trasferimento si è proceduto all'aggiudicazione del relativo servizio suddividendo l'intero quantitativo in n. 6 lotti. Ciò ha consentito una maggiore partecipazione di ditte alla gara indetta dall'AIMA e quindi per effetto della concorrenzialità posta in essere si sono registrati i prezzi più convenienti.

Nel prospetto seguente sono riportati sinteticamente i dati riguardanti il trasferimento in argomento con l'indicazione per ciascun lotto delle quantità trasferite e della relativa spesa. (Allegato 2;)

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL TRASFERIMENTO DI TONN. 450.000 DI GRANO TENERO PANIFICABILE FRANCESE - ALL. 2

n. Lotto	Quantità imb. Tonn.	Quantità sbarco. Tonn.	Oali trasporto Tonn.	Controv. oali Lit.	Spese traspor.	I. V. A.	Dir. Dog.
1	91.450,000	90.739,470	710,530	209.535,297	2.250.584,500	589.338,940	21.201,820
2	65.600,000	64.948,538	651,462	192.116,144	1.834.176,000	434.616,360	15.258,120
3	64.540,000	63.920,667	619,333	182.641,302	2.000.094,600	417.554,050	8.651,940
4	70.000,000	69.320,576	679,424	200.362,138	2.205.000,000	453.611,760	7.535,230
5	85.099,280	84.260,496	838,784	247.357,402	2.748.706,744	551.662,550	11.924,170
6	73.310,720	72.927,108	383,612	113.127,178	2.648.496,381	482.875,050	2.908,950
TOTALI	450.000,000	446.116,855	3.883,145	1.145,139,461	13.687.058,225	2.929.658,710	67.480,230

Nel successivo prospetto è indicata la ripartizione del prodotto così come risultava giacente nei silos portuali dei vari Enti assuntori al momento del primo immagazzinamento. I dati riportati evidenziano la uniforme distribuzione del grano sul territorio italiano e in particolare la sua maggiore concentrazione nelle zone di più intenso sviluppo dell'attività zootecnica e mangimistica. In ogni caso si rileva una distribuzione percentuale per aree geografiche pari al 45% per il Nord Italia, al 23% per il centro Italia e al 32% per il Sud Italia. (Allegato 3).

La rivendita del prodotto è iniziata a partire dal mese di ottobre 1980, non appena terminata la fase di ricevimento e ciò per mettere immediatamente a disposizione degli utilizzatori il cereale trasferito. A seguito di una precisa richiesta del settore avicolo, la Comunità ha disposto che tonn. 40.000 di grano fossero destinate ad una diretta utilizzazione da parte degli allevatori avicoli avuto riguardo alla situazione di crisi del settore medesimo.

L'A.I.M.A. ha, pertanto, provveduto ad impiantare due separati meccanismi di vendita riguardanti l'uno tonn. 410.000 destinate al settore zootecnico in genere e l'altra concernente tonn. 40.000 destinate al citato settore avicolo. Per tali vendite è stata prevista dalla CEE una procedura diversa dalle normali vendite, anche se basata sempre sull'aggiudicazione tramite pubblica gara.

L'aggravamento delle procedure ha riguardato innanzitutto la presentazione da parte degli offerenti di una doppia fidejussione. Occorre ricordare, infatti, che per la vendita di questo prodotto è stato fissato un prezzo minimo di aggiudicazione di ECU 200/tonn. in deroga alla norma corrente che come è stato detto in precedenza fissa il prezzo minimo di vendita

al livello più alto fra il prezzo di mercato e quello di riferimento. Per effetto, quindi, di tale deroga, è stato necessario prevedere oltre alla presentazione della normale cauzione a garanzia degli impegni connessi alla vendita anche una cauzione supplementare pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo offerto da ciascun partecipante alla gara. Tale seconda cauzione è stata prevista allo scopo di garantire, quindi, l'utilizzazione del prodotto ai fini di incorporazione negli alimenti del bestiame.

Per garantire e controllare la prevista destinazione del prodotto è stato fatto obbligo agli aggiudicatari di mantenere una separata contabilità delle partite acquistate nonché disporre i controlli richiesti dalla regolamentazione comunitaria.

Una particolare cautela mirante ad evitare distrazione di prodotto, con conseguente perturbazione del normale andamento del mercato del frumento tenero panificabile, è stata applicare in pieno la norma prevista dal regolamento comunitario e consistente nella colorazione del prodotto.

Con separato incarico è stato, infatti, dato mandato ai singoli assuntori di effettuare la colorazione con Blù patente di ciascuna delle partite consegnate ai vari acquirenti indicati dall'A.I.M.A.. La messa a punto del sistema tecnico di colorazione è stata fatta in tempi ristretti attesa l'imminenza con cui sono state disposte le gare di vendita.

Dopo un primo esperimento di vendita avvenuto il 22 e il 23 ottobre 1983 rispettivamente per il settore zootecnico e per quello avicolo si è proceduto poi ad una pianificazione delle vendite stesse. In altri termini sono state fissate in anticipo 4 successive tornate di gara da effettuarsi il 21, il 22 novembre, il 15 dicembre e il 18 gennaio 1984. Tale programmazione ha consentito così la conoscenza, da parte degli opera-

tori interessati, della ulteriore offerta di cereali foraggi presenti sul mercato nell'arco del periodo considerato. Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alle risultanze dopo l'ultima gara effettuata il 18.01.1984. (Allegato 3).

L'intero movimento del grano tenero panificabile è poi sintetizzato nel sottoelencato prospetto per ciascuno dei mesi del 1983.

MESE	INIZIO GIAC. Tonn.	ENTRATE Tonn.	USCITE Tonn.	FINE GIAC. Tonn.
GENNAIO	85.200,834	==	==	85.200,834
FEBBRAIO	85.200,834	==	2.767,140	82.433,694
MARZO	82.433,694	==	10.163,124	72.270,570
APRILE	72.270,570	==	470,656	71.799,914
MAGGIO	71.799,914	==	14.754,305	57.045,609
GIUGNO	57.045,609	==	1.666,835	55.378,774
LUGLIO	55.378,774	151.741,315	31,648	207.088,441
AGOSTO	207.088,441	257.897,956	==	464.986,397
SETTEMBRE	464.986,397	23.615,351	==	488.601,748
OTTOBRE	488.601,748	14.834,233	==	503.435,981
NOVEMBRE	503.435,981	1.754,850	98.346,837	406.843,994
DICEMBRE	406.843,994	==	95.080,831	311.763,163

Anche per le operazioni relative alla gestione delle quantità di grano tenero panificabile è necessario procedere all'esposizione dei dati finanziari che riguardano soprattutto le spese tecniche atteso che per i quantitativi oggetto di trasferimento non vi è spesa d'acquisto ma solo esposizione del valore inventariale. Tale avvaloramento comporta, comunque, nel momento in cui viene effettuato, la formazione di un saldo creditorio da parte del FEOGA e quindi di conseguenza una indisponibilità di fondi per l'ADMA.

Le risultanze di gestione così come esposte nei confronti della sezione garanzia del FEOGA possono così sintetizzarsi:

- spese di acquisto	105.170.132.737
- ricavi vendita	37.971.868.337

- spese di entrata, uscita, conservazione e trasferimento	18.316.893.417
- spese di finanziamento	3.612.021.938

Anche per la campagna 1983/84 si sono determinate le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la corresponsione dell'indennità di compensazione per i quantitativi di grano tenero panificabile, mais e segale, giacenti nelle scorte di fine campagna. Si tratta, in altri termini, di una speciale indennità concessa agli operatori per i quantitativi di cereali giacenti alla data del 31 luglio e cioè al termine della campagna stessa.

Lo scopo di tale aiuto è quello di evitare il conferimento all'intervento di tali quantitativi e ciò per il vantaggio che ne potrebbe derivare per effetto dei nuovi prezzi di intervento e per il correlativo abbattimento di tutte le maggiorazioni mensili della precedente campagna. L'ammontare dell'indennità è risultata essere pari a L. 28.870/tonn. e quindi pari a poco meno di un decimo del prezzo del prodotto.

Per il pagamento dell'aiuto l'AIMA si avvale degli Assessorati regionali all'Agricoltura che provvedono all'istruttoria delle singole istanze e della relativa documentazione. La istruttoria stessa deve essere conclusa entro il 15 settembre che rappresenta il limite entro il quale i richiedenti sono impegnati a conservare il prodotto e la relativa documentazione giustificativa dei movimenti a disposizione degli Organi di controllo. Trascorso tale termine, infatti, il prodotto è liberamente utilizzabile e l'ammissione all'aiuto è fatta esclusivamente sulla documentazione presentata dal richiedente.

L'ADMA provvede, quindi, al pagamento dell'indennità sulla base di elenchi di pratiche liquidabili trasmessi dagli Assessorati e mediante emissione di assegni da parte di un Istituto di Credito incaricato di tale servizio.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle richieste pervenute e all'ammontare dell'aiuto pagato. (Allegato 4).—

INDENNITA' DI COMPENSAZIONE CERZALI: 1983/84 (Pratiche 213)

REGIONE	IMPORTO	QUANTITA' TONN.
ALTO ADIGE	24.780.605	858,300
TOSCANA	779.580.795	27.001,527
MARCHE	431.228.210	14.936,002
FRIULI V.G.	1.717.077.055	1.059,400 ^{grano} 58.413,208 ^{mais}
MOLISE	146.590.435	5.077,300
ABRUZZO	118.807.455	4.115,010
EMILIA ROMAGNA	1.567.893.105	54.307,479
PUGLIA	364.438.465	12.622,675
VENETO	833.116.430	28.858,785
PIEMONTE	757.989.910	26.253,705
LOMBARDIA	530.469.435	18.373,317
UMBRIA	383.612.260	13.286,773
LAZIO	528.790.210	18.315,155
BASILICATA	6.715.565	232,600
SICILIA	120.608.765	4.177,400
SARDEGNA	530.876.910	18.387,430
CAMPANIA	1.278.441.695	44.280,052
Tot.	10.121.017.305	350.556,118

B) Integrazione prezzo grano duro.

Con la campagna agraria 1966/67 è stata istituita l'integrazione di prezzo al grano duro in base al Regolamento CEE 120/67 del 13/6/1967 che all'art. 10 stabiliva l'erogazione di una integrazione commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, colcolata sulla quantità effettivamente prodotta avente le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

L'integrazione di prezzo ha lo scopo di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della comunità; il secondo - prezzo d'intervento - è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

La procedura di erogazione dell'integrazione di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agraria 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso dell'annata agraria e della domanda di integrazione a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle com

missione stesse, dopo gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili a integrazione.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto.

Il pagamento veniva effettuato dagli uffici indicati mediante anticipazioni di fondi da parte dell'AIMA e gli uffici presentavano poi i relativi rendiconti agli organi regionali di controllo.

Poiché tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4/7/1973 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui dalla campagna agraria 1971/72 si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'AIMA sulla base di appositi elenchi di produttori inviati dagli uffici ed enti che l'AIMA stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uopo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi e spedisce direttamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state apportate con il Regolamento CEE n. 1143/76 del 17/5/1976 che ha sostituito il precedente numero 120/67 e successivamente con regolamento n. 2835/77 del 19/12/77.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella corresponsione dell'aiuto al grano duro relativo alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in aziende a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Con tali semplificazioni i pagamenti vengono effettuati con notevole snellezza ed entro i termini regolamentari ad eccezione di una minima percentuale relativa a pratiche non definite per irregolarità, per contestazioni varie per procedure giudiziarie o successorie e per mancato recapito postale degli assegni venendo incontro alle legittime aspettative dei produttori interessati.

Dalle allegate tabelle si evince l'ampiezza degli aiuti erogati nel corso degli ultimi anni e la rilevanza socio-economica per il Paese, in particolare per le regioni centro-meridionali ed insulari che sono le maggiori zone produttrici di grano duro.

Nell'anno finanziario 1983 l'attività dell'ufficio si è estrinsecata nel pagamento delle residue pratiche delle vecchie campagne che per motivi vari non erano state ancora definite, nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1982 e nell'inizio di quelli relativi al grano duro di produzione 1983.

Per quanto riguarda le vecchie campagne (dal 1971 al 1981) sono state ammesse a pagamento oltre alle poche prati-

che definite dopo l'esito di procedure giudiziarie e succesorie, anche tutte le pratiche che, in un primo tempo erano rimaste bloccate a seguito della prescrizione della Comunità che i termini di pagamento fissati dall'art. 6 del Reg. CEE n. 2835/77 debbono considerarsi perentori, diversamente da quanto si era sempre in precedenza sostenuto dall'AIMA unitamente alla Direzione Generale della Tutela, e successivamente sbloccate e ammesse a pagamento, in base al telex 44482 del 10/5/83 con cui la Comunità, in via di sanatoria, ha consentito il pagamento di tutte le domande definite e liquidate dopo i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, purchè presentate agli uffici provinciali competenti entro il 16/6/1982.

Nell'anno decorso i pagamenti afferenti alle campagne di cui sopra ammontano complessivamente a £. 9.034.981.103.

Per quanto riguarda il raccolto 1982, i cui termini di pagamento erano fissati al 31/4/1983, in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1983, i pagamenti ammontano a £. 157.491.385.900. per cui ~~come~~ risulta dall'allegato prospetto, i pagamenti complessivi dell'aiuto per il raccolto 1982 ammontano a £. 224.620.732.620 e riguardano numero 347.569 produttori per 1.876.782 ettari pari al 96% del totale delle richieste.

Per quanto riguarda il raccolto 1983, le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 20 novembre 1982 e con successivo decreto ministeriale 7 giugno 1983 sono stati fissati gli importi dell'aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare n. 8 del 2 aprile 1983 l'AIMA ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati localmente del servizio.

L'aiuto comunitario, fissato in 99,81 ECU pari a lire 133,845,21 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso per le superfici ricadenti nei territori delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana nonché per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE nn. 75/268 e 75/273 del 28/4/1975.

I pagamenti, iniziati nel mese di ottobre 1983, ammontano al 31 dicembre 1983 a L. 97.076.970.620 pari al 37% del totale delle richieste e riguardano 129.380 produttori ed 725.293 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto.

Con il citato D.M. 20/11/1982 il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, alla istruttoria, alla liquidazione delle relative pratiche, nonché all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 8 è demandato ai seguenti Enti ed Uffici per le provincie a fianco di ognuno indicate:

A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo:

per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.

per le provincie: Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna

B) Ispettorati Provinciali Alimentazione

per le regioni: Piemonte e Lombardia

C) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Campania;

per le provincie: Modena, Parma, Piacenza, e Reggio Emilia

- D) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste, Alimentazione - Sezione Alimentazione
per le provincie della regione Marche
- E) Amministrazioni Provinciali; 8 Assessorati Agricoltura - sezione AIMA :
per le provincie della regione Toscana.

Con il regolamento CEE n. 2835/77 del 19/12/77, la CEE ha stabilito che i controlli in azienda debbono essere effettuati per sondaggio in misura non inferiore del 5% del totale delle superfici indicate nelle domande.

L'effettuazione di tali controlli è stata disciplinata dal MAF con apposita circolare le cui istruzioni sono richiamate nelle circolari emanate ogni anno dall'AIMA.

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali l'ampiezza delle aziende, le precedenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono punte elevatissime nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.

In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede all'applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi di dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria. La prescrizione dell'obbligo del pagamento dell'aiuto entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo al raccolto, di cui al citato reg.to 2835/77,

comporta una tempestività nei pagamenti che certo non avveniva in passato e viene incontro alle aspettative dei produttori interessati a favore dei quali si raggiunge lo scopo del beneficio che è tanto più efficace quanto più è tempestivo.

Per quanto riguarda l'espletamento in sede provinciale del servizio istruttorio e di liquidazione delle domande di aiuto, finora si era seguito il criterio per cui nelle regioni di maggiore produzione, e cioè dall'Emilia Romagna in giù, il servizio veniva espletato dagli enti regionali di sviluppo agricolo che per l'esperienza acquisita e per la professionalità dei loro tecnici davano garanzia della regolarità del servizio in particolare circa l'istruttoria e i sopralluoghi aziendali.

Senonché dal raccolto 1983 tale criterio si va modificando perchè alcuni enti di sviluppo (Marche, Campania, Toscana) hanno dichiarato la loro indisponibilità per cui il servizio è affidato, come risulta dalla suindicata tabella, agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura o dell'Alimentazione o addirittura, come nel caso della Toscana, agli uffici della Provincia.

Trattandosi di uffici solitamente carenti di personale o di strutture adeguate, sorge la preoccupazione che ne possa risentire la correttezza del servizio, in particolare l'espletamento dei sopralluoghi aziendali e l'osservanza dei termini di pagamento, preoccupazione ancora maggiore per la prossima campagna agraria per la quale l'ente di sviluppo che opera in Sicilia ha rifiutato la propria collaborazione.

Seguono tre tabelle relative a dati concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario in questione.

INTEGRAZIONE DI PREZZO COMPLESSIVA IN FARE ALLA SUPERFICIE COLTIVATA

del 21/12/83

Anno di produzione	Importo per ettaro	Pagamenti effettuati	
		Produttori n°	Ha L.
1976	40.150	306.404	1.482.294 71.377.791.090
1976	20.223	18.830	148.884 3.010.809.415
1977	61.000	265.382	1.328.914 82.126.116.073
1970	72.702	343.628	1.799.420 130.821.106.200
1979	81.006	322.132	1.708.921 138.569.313.240
1980	91.743	335.844	1.762.950 161.738.539.345
1981	104.516	333.964	1.810.319 189.217.194.115
1982	119.684	347.569	1.876.782 224.620.732.620

INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPONDA IN BASE ALLA QUANTITA' DI GRANO DURO

del 31/12/1983

Anno di produzione	Importo per quintale	Produttori n°	Pagamenti effettuati Q. 11	L.
1967	2.172,50	359,461	21.902.124	47.756.164,155
1968	2.172,50	474,115	22.279.004	48.401.310.919
1969	2.172,50	456.318	28.625.009	60.806.076.704
1970	2.172,50	452.797	29.678.771	64.477.245.558
1971	2.216,25	463.231	36.595,693	80.533.230.400
1972	2.304,375	454.952	37.567.271	86.568.361.875
1973	2.566,40	379.972	28.399.486	72.885.490.670
1974	2.136,00	302.846	26.238.994	56.046.326.915
1975	2.135,64	320.982	31.875.684	68.074.639.485

C) Forniture, in aiuto alimentare, ai paesi in via di sviluppo.

1. AZIONI NAZIONALI.

I dati riassuntivi della specifica attività di settore, svolta dall'AIMA nel corso del 1983, costituiscono la migliore conferma dell'importanza che hanno assunto gli interventi diretti del nostro Paese, sia nell'ambito delle Convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati, sia al di fuori di tali Convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti agro-alimentari ^{alternativi} di cui l'Italia (ed in particolare il Mezzogiorno) risulta eccedentaria. Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti.

Nell'anno in esame, invero, la sola spesa erogata dall'AIMA per i predetti interventi, originati da accordi del nostro Paese (e, per esso, del Ministero degli Affari Esteri) con i destinatari (azioni nazionali) ha oltrepassato, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia) i cinquantatre miliardi di lire.

Tale spesa è connessa, in particolare, alla realizzazione dei seguenti aiuti:

- a) forniture, nell'ambito delle riferite Convenzioni internazionali, aventi per oggetto prodotti come il riso (per la maggior parte) la farina di frumento tenero e, per la prima volta, la pasta alimentare, per un ammontare complessivo di oltre ottantaduemila tonnellate, corrispondenti a più di due centotrentunomila tonnellate di cereali.

Destinatari di dette forniture sono stati Paesi dell'area africana (Madagascar, Zaire, Etiopia, Mozambico, Guinea Equatoriale, Angola, Egitto, Ghana - tramite il Programma Alimentare Mondiale - Guinea Bissau e Somalia), Paesi del Centro e Sud America (Costarica, Nicaragua, Perù ed Ecuador) e lo Sri-Lanka;

- b) forniture, al di fuori delle citate Convenzioni, di prodotti agro-alimentari liofilizzati del nostro Mezzogiorno (a=ranciata, minestrone, zuppa di pomodoro, di piselli, di fa giolini, ecc.) per un ammontare complessivo di circa cento sessantacinque tonnellate, destinate alle Isole di Capo Verde, al Senegal ed alla Mauritania;
- c) forniture, sempre al di fuori delle menzionate Convenzioni internazionali, di duemilacinquecento tonnellate di doppio concentrato di pomodoro, destinate all'Egitto.

Anche nel 1983, le forniture in parola sono state per lo più effettuate con clausola CIF (costo, assicurazione e no lo) per le difficoltà dei Paesi beneficiari di sopportare i co sti di trasporto del prodotto a destino. Ciò è stato reso pos sibile dall'assunzione diretta di tali costi da parte del Mini stero degli Affari Esteri.

Si continua peraltro ad evidenziare l'esigenza, già rece pita dal Ministero medesimo in alcuni dei più recenti accordi, a far ricorso ad altre modalità di esecuzione (ad esempio: clau sola "ex ship") che possano meglio tutelare la buona esecuzio ne delle forniture, addossando i rischi del trasporto alle dit te incaricate dall'AIMA della realizzazione degli aiuti, sino alla consegna della merce al previsto porto di sbarco.

Accanto alle descritte forniture, le cui procedure di aggiudicazione, esecuzione e liquidazione sono state curate in teramente dall'AIMA, sono state altresì messe in atto da questa Azienda, nel corso del 1983, le procedure di aggiudicazione ed esecuzione di numerose altre forniture, con prodotti per lo più alternativi ai cereali e derivati, il cui costo, ammontante a circa trentuno miliardi di lire è risultato a carico, per circa diciotto miliardi, del Ministero degli Affari Esteri, e, per la restante cifra, di Organismi internazionali quali il Program

ma Alimentare Mondiale presso la FAO e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi.

Dai dati di sintesi sin qui esposti, che rappresentano in modo veramente inadeguato l'enorme incremento di attività del settore, emerge, come principale constatazione, che l'anno ormai trascorso ha costituito per l'aiuto alimentare nazionale un'ulteriore tappa di quel processo di diversificazione qualitativa dell'aiuto stesso che, accanto ai tradizionali prodotti cerealicoli (grano e farina) viene sempre più ad affiancarne altri, sia nell'ambito delle Convenzioni internazionali sui cereali medesimi con l'auspicata introduzione di un tipico prodotto italiano quale la pasta alimentare, sia al di fuori di tale ambito con prodotti agro-alimentari eccedentari del nostro Mezzogiorno (ortofrutticoli) sotto forma di scatolati e liofilizzati.

Ciò attraverso l'individuazione delle esigenze del mercato interno che indica linee di intervento più moderne e conformi agli interessi dell'agricoltura italiana.

L'ormai continuo processo di trasformazione e potenziamento dell'aiuto alimentare italiano ai Paesi in via di sviluppo viene peraltro a porre in gravissima crisi, attraverso una sempre nuova e più complessa problematica operativa, le deboli strutture che hanno il compito di affrontarla.

2. AZIONI COMUNITARIE

Il consuntivo del 1983, per quanto concerne la spesa relativa alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla CEE (azioni comunitarie) nel quadro delle Convenzioni internazionali per forniture di cereali e prodotti derivati ed al di fuori del quadro stesso, si conclude con un importo, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG, di poco superiore ai cinque miliardi e mezzo di lire, con una sensibile ridu=

zione rispetto all'anno precedente.

Tale spesa attiene a quelle azioni che - affidate dalla stessa CEE all'AIMA od ad Organismi d'intervento di altri Paesi della Comunità per la loro realizzazione - vengono comunque a comportare l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

Il verificarsi di detta circostanza, nel caso di prodotti acquistati sul mercato della Comunità, determina infatti, ai sensi della normativa CEE, la competenza AIMA al controllo dell'esecuzione degli aiuti ed al pagamento dei compensi alle ditte materialmente incaricate di eseguire le forniture, previo espletamento delle relative gare o trattative private di aggiudicazione da parte dei succitati Organismi di intervento.

I prodotti forniti (farina di frumento tenero, semoli no di granturco e fiocchi d'avena) hanno superato appena le ventiduemila tonnellate, corrispondenti a circa ventinovemila tonnellate di cereali.

Gli aiuti in parola sono stati destinati agli stessi Paesi beneficiari (Alto Volta ed Egitto) o ad Organismi internazionali di assistenza, quali L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, la Lega delle Società della Croce Rossa ed altre Organizzazioni non governative (Caritas, ecc.) per la rispettiva distribuzione in Angola, Haiti ed Etiopia.

L'esame dei dati sinora enunciati conferma la tendenza CEE, già emersa nel corso del 1982, di ridurre il numero delle gare affidate a questo Organismo d'intervento.

A tale riduzione, non è stata forse estranea, come già evidenziato in passato, la difficoltà di questa Azienda di rispettare i termini di esecuzione previsti dalla normativa comunitaria, a causa soprattutto delle ristrettezze dei termini di esecuzione delle forniture.

A questo serio inconveniente, si è ora ovviato con la tempestività delle aggiudicazioni, resa possibile da specifica delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione AFMA al Direttore Generale.

E ciò, pur in presenza degli ulteriori e purtroppo necessari adempimenti introdotti dalla legislazione del nostro Paese per appalti e forniture pubbliche, al fine della prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa.

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune di mercato nel settore, stabilita con Reg. CEE n. 136/66 del 22/09/1966, prevede una serie di interventi che si concretano nella commercializzazione del prodotto e nella erogazione di provvidenze finanziarie in applicazione di appositi regolamenti comunitari.

A) Commercializzazione.

Nel quadro della organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi di origine vegetale assume notevole rilevanza per il nostro Paese anche l'intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva, oltre che la eventuale formazione in caso di necessità, di scorte di prodotto destinate in via straordinaria alla regolazione del mercato stesso.

Premesso che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'attività dell'AIMA in questo specifico settore ha riguardato finora nove campagne di commercializzazione, ovverosia dalla campagna 1975/76 fino a quella corrente 1983/84.

In esecuzione degli artt. 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, nonché dei successivi regolamenti applicativi e modificativi, l'AIMA ha provveduto nel corso di dette campagne all'acquisto dai produttori di complessivi q.li 4.150.939 di prodotto, reimmettendone nel mercato mediante cessioni ad operatori industriali e commerciali complessivi q.li 3.008.549, pari al 72,5%. Sull'attività che ne è derivata all'Azienda fino al 1982 è stato riferito con le precedenti relazioni.

Attività svolta nel 1983.

Il mercato nazionale alla produzione di olio di oliva nel corso del 1983 ha fatto registrare un andamento piuttosto sostenuto, essendo stato caratterizzato da offerta sempre debole in conseguenza di un raccolto di olive che secondo le stime ISTAT non avrebbe fatto superare la produzione di q.li 4.300.000 di olio. Si sarebbe trattato sotto l'aspetto agronomico di un'annata di scarica e perciò la stessa qualità del prodotto avrebbe conseguito livelli inferiori al normale.

Tale situazione lasciava prevedere che i produttori nel corso dell'anno non avrebbero avuto l'interesse a conferire l'olio all'intervento se non per limitata quantità di prodotto più scadente (olio vergine lampante e olio di sansa di oliva, ambedue non commestibili); ma per contro sembrava lecito ipotizzare una prospettiva piuttosto incoraggiante per la vendita delle scorte detenute dall'AIMA, costituite prevalentemente da olio acquistato nelle precedenti campagne (riporti) e rimasto ancora invenduto nei magazzini. Prospettiva che come si dirà più avanti, è andata quasi completamente delusa.

a) Conferimenti di olio all'intervento.

L'attività ha riguardato dal 1° gennaio al 20 novembre, le operazioni a carico della campagna di commercializzazione 1982/83 e dal 21 novembre al 31 dicembre, quelle a carico dei primi due mesi della campagna 1983/84. A tale riguardo va osservato che con regolamento (CEE) n. 3034/83 del Consiglio del 27 ottobre 1983 la chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982/83 è stata prorogata dal 31 ottobre al 20 novembre 1983 e conseguentemente, l'inizio della campagna 1983/84 è stato posticipato dal 1° novembre al 21 novembre 1983.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 1982/83 è stata avviata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIMA con delibera 11 novembre 1982 ed annesso atto disciplina

re, pubblicata in G.U. n. 322 del 23.11.1982, concernante l'attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare le modalità e le condizioni per l'affidamento ad assuntori del compimento in nome e per conto dell'ATMA, delle operazioni esecutive di intervento per detta campagna.

A domanda e mediante contratto concluso a trattativa privata il servizio esecutivo è stato affidato ai seguenti assuntori, enti cooperativi o associativi:

- Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, in proprio e quale mandataria dei federati Consorzi agrari provinciali e interprovinciali;
- Centrale oleifici Cooperativi, Bari;
- Unione Nazionale oleifici cooperativi associati agricoli (U. N.OL.COOP.), Roma;
- AGRISUD Consorzio per la valorizzazione dei prodotti agricoli Bari;
- Consorzio oleario sardo, Sassari;
- Associazione nazionale produttori olivicoli (A.I.P.O.) Roma.

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione dagli assuntori di cui sopra hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento comprendente n. 296 magazzini, con una capacità ricettiva totale di q.li 2.617.341 di prodotto. Per numero e capacità complessiva detti magazzini risultano ubicati nei 58 "centri di intervento" istituiti dalla Commissione CEE sul territorio italiano a seconda del potenziale produttivo e commerciale che caratterizza la zona olivicola servita da ciascun "Centro". Il territorio della Regione Pugliese ad esempio, che sotto questo aspetto è il più importante, dispone sul Centro Intervento di Bari di n. 61 magazzini per complessivi q.li 952.135, sul Centro di Brindisi di n. 23 per q.li 272.500, su quello di Foggia di n. 26 per q.li 300.700, sul Centro di Lecce di n. 38 per q.li 366.315 e su quello di Taran

In effetti, a causa della cennata situazione di mercato, per la campagna di commercializzazione 1982/83 la struttura operativa di cui sopra è stata utilizzata solo in parte molto limitata e addirittura, fra i sei assuntori cui era affidato il servizio esecutivo, l'AGRISUD, il Consorzio oleario sardo e l'A.I.P.O. non hanno operato affatto.

Quanto alla campagna di commercializzazione 1983/84, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. ha disposto l'organizzazione dell'intervento con delibera 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare pubblicata in G.U. n. 296 del 27 ottobre 1983. A fronte delle numerose richieste di affidamento pervenute anche da parte di privati operatori, il Consiglio ha ritenuto idonei solo gli enti assuntori per la precedente campagna ed ai medesimi ha affidato, il servizio esecutivo anche per la campagna 1983/84, con esclusione dell'AGRISUD che non ne ha fatto richiesta.

In relazione alla eccezionale produzione prevista per la campagna 1983/84, la capacità ricettiva globale dell'intervento è stata portata a q.li 3.491.068, di cui q.li 2.766.301 solo sul territorio della Regione Puglia.

Nel corso dell'anno come si è indicato nella unita tabella I, a carico della campagna di commercializzazione 1982/83 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi q.li 96.249,4 di prodotto delle varie qualità ed a carico della campagna 1983/84 complessivi q.li 43.111,9.

A proposito dell'olio 1982/83, oltre alla irrilevanza della quantità conferita dai produttori all'intervento, sono da rilevare soprattutto le caratteristiche qualitative dell'olio consegnato, in prevalenza olio di sansa di oliva ed olio vergine lampante; il che sembra confermare quanto si è detto in ordine all'andamento del mercato ed alla produzione di olio



di oliva nel corso dell'anno. Come d'altra parte, il considerevole quantitativo conferito nei primi 40 giorni (dal 21 novembre al 31 dicembre) della campagna 1983/84, in prevalenza costituito da olio commestibile delle migliori qualità, lascia già intravedere le ben diverse condizioni produttive e di mercato che avranno a realizzarsi nel corso del 1984 e quindi le massime proporzioni di prodotto che potranno affluire all'intervento.

Complessivamente pertanto nel 1983 gli assuntori hanno acquistato q.li 139.361,3 di prodotto, per una spesa da questi anticipata quale pagamento del prezzo di intervento ai produttori conferenti, di lire 32.725.608.650 compresa I.V.A., come risulta dalla tabella I allegata.

Nel quadro dei rapporti contrattuali con gli assuntori è stato provveduto ad erogare in favore dei medesimi ed a titolo di rimborso del finanziamento acquisti, la complessiva somma di L. 18.604.699.950; di queste L. 17.501.149.465 fanno carico alla gestione campagna 1982-83 e le rimanenti lire 1.103.550.485 alla precedente gestione 1981-82.

In connessione ai rimborsi di cui trattasi ed a titolo di compenso forfettario per gli oneri di prefinanziamento acquisti, è stata corrisposta ai medesimi la somma di L. 4.316.962.605 delle quali lire 391.486.885 per parte degli acquisti a carico della campagna 1982-83 e le rimanenti L. 3.925.475.720 per quelli a carico della precedente campagna 1981-82.

b) Vendite di olio dell'intervento.

Al 1° gennaio 1983 come indicato nella unita tabella II, erano giacenti nei magazzini, dell'intervento complessivi q.li 686.569,9 di olio di oliva delle varie qualità, ^{prodotto} quale/acquistato nelle precedenti campagne e rimasto invenduto al 31 dicembre

1982. Se si tiene conto anche degli acquisti sopra menzionati, bisogna concludere che nel corso del 1983 sono stati in carico all'organismo di intervento complessivi q.li 825.931,2 di olio per un valore inventariale di L. 181.126.430.239. A fronte di tale situazione e con riguardo alla debole offerta di prodotto che andava registrandosi sul mercato, si sperava che le vendite nel corso del 1983 dovessero notevolmente alleggerire le scorte dell'intervento.

Le vendite però, nelle quantità e nei tempi di svolgimento, sono disposte dalla Commissione CEE e devono essere effettuate dall'A.I.M.A. mediante gare di aggiudicazione. I risultati di ciascuna gara in una esposizione ananama, devono essere trasmessi alla stessa Commissione la quale, sentito il parere del comitato gestione materie grasse, stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione; e sulla base di tale prezzo minimo il Direttore Generale dell'A.I.M.A. procede quindi all'aggiudicazione delle singole partite di olio oggetto di offerte.

Nel corso del 1983 la Commissione CEE ha disposto n. 18 gare di aggiudicazione, in media tre per ciascun bimestre, delle quali n. 10 per la vendita sul mercato interno e n. 8 per la vendita con obbligo di esportazione verso Paesi terzi. Ha disposto inoltre per ovvi motivi, che fosse posto in vendita solo il prodotto di riporto, cioè l'invenduto di precedenti campagne ivi compresi i residui oleosi e con esclusione pertanto dell'olio acquistato nel corso dell'anno.

I risultati quantitativi e qualitativi delle vendite in questione sono riportati nella unita tabella II e si concludono con la cessione complessiva di q.li 172.952,5 di prodotto, cui corrisponde un ricavato totale di L. 36.879.753.183 compresa I.V.A.. Pur nell'ambito di risultati così deludenti, anche le vendite hanno confermato che nel corso del 1983 il mercato domandava soprattutto olio delle migliori qualità (extra, fino

e semifino) cedute dall'AIMA nell'insieme, per il 65% del to tale venduto.

In effetti, lo scarso dinamismo del mercato ed il con seguente insuccesso delle vendite A.I.M.A. sembrano trovare spiegazione soprattutto nella circostanza che nel corso del 1983 è stato raggiunto nel nostro Paese un vero record nella importazione di olio di oliva: al 31 ottobre le statistiche indicavano un quantitativo di q.li 1.700.000 di prodotto en-trato in Italia, di cui il 70% solamente dalla Grecia.

Il trasferimento di olio greco malgrado le non trascu-
rabili spese di trasporto, si deve alle speciali condizioni
di acquisto che i nostri operatori hanno potuto ottenere pres
so i produttori singoli ed associati di quel Paese, sia come
quotazioni della merce e sia come pagamento del prezzo diffe-
rito senza oneri, anche a tre mesi dalla consegna; ed in favo-
re degli operatori stessi sono andati anche taluni vantaggi
di ordine valutario.

c) Rapporti con gli assuntori e con la CEE per le gestioni di
commercializzazione.

Nel corso dell'anno sono state corrisposte agli assun-
tori le quote di acconto previste dal contratto, sui compensi
per il servizio espletato dai medesimi relativamente all'olio
commercializzato nella campagna 1982-83. In particolare:

- la complessiva somma di L. 1.908.130.205 compresa I.V.A. per
l'olio acquistato ed immagazzinato a carico della campagna
1982-83;
- L. 5.569.633.263 compresa I.V.A., per l'olio riportato a ca
rico della campagna 1981-82;
- L. 5.264.965.120 per i riporti ex campagna 1980-81;
- L. 832.346.615 per i riporti ex campagna 1979-80;
- L. 51.750 per i riporti ex campagna 1978-79;

- L. 243.572.595 per i riporti di campagna 1977-78;
- L. 54.533.250 per i riporti 1976-77;
- L. 3.195.390 per i riporti 1975-76.

Si è dato corso poi alla revisione amministrativo-contabile e quindi alla definizione dei rendiconti di gestione presentati dagli assuntori stessi nel febbraio per il prodotto commercializzato nella precedente campagna 1981-82. Si è trattato del riscontro di sette diverse gestioni che si concludono con i seguenti risultati:

- per la gestione di campagna 1981-82, saldo a credito dell'A.I.M.A. di L. 812.147.931;
- per la gestione di prima prosecuzione olio riporti ex campagna 1980-81, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 782.990.680;
- per la gestione di seconda prosecuzione olio riporti ex campagna 1979-80, saldo debitore dell'A.I.M.A. di lire 127.176.191;
- per la gestione di terza prosecuzione olio riporti ex campagna 1978-79, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 2.381.875;
- per la gestione di quarta prosecuzione olio riporti ex campagna 1977-78, saldo a credito A.I.M.A. di L. 5.870.130.705;
- per la gestione di quinta prosecuzione olio riporti ex campagna 1976-77, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 2.413.340;
- per la gestione di sesta prosecuzione olio ex campagna 1975-76, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 31.220.020.

In relazione ai menzionati risultati di detti rendiconti, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con deliberazione 27 ottobre 1983, sono stati predisposti i connessi provvedimenti di liquidazione e pagamento in favore degli assuntori, nonché di accertamento dell'entrata, rispettivamente dei saldi debitori e creditori di cui sopra.

Sono state parimenti predisposte le modalità e le prescrizioni da comunicare entro febbraio 1984 agli assuntori,

per la compilazione da parte dei medesimi degli otto rendiconti di gestione relativi al prodotto commercializzato nella campagna 1982-83.

Quanto ai rapporti con la CEE - FEOGA, sono state fornite mensilmente le comunicazioni prescritte per le domande mensili di acconto e alla fine dell'esercizio 1983, che ai sensi del regolamento (CEE) n. 3194/83 si è concluso il 30 novembre 1983, si è provveduto all'invio dei dati e dei documenti necessari per la liquidazione da parte comunitaria dei conti relativi all'esercizio stesso.

Osservazioni e proposte sullo svolgimento degli adempimenti.

Oltre che dalla carenza del personale addetto, non poche difficoltà derivano allo svolgimento della cennata attività da taluni aspetti della regolamentazione comunitaria e soprattutto, dalle disposizioni amministrative che a livello nazionale ne realizzano l'applicazione.

Si espongono a proposito di queste ultime, i due problemi più importanti. Il primo riguarda il sistema in vigore per il rimborso agli assuntori del prezzo di acquisto del prodotto, nonché il pagamento ai medesimi dei comessi compensi di prefinanziamento. La procedura, articolata su situazioni contabili bimestrali, risulta particolarmente complessa e comporta pertanto innumerevoli adempimenti sia per il riscontro dei documenti contabili e sia per la predisposizione dei comessi provvedimenti. Tutto ciò non risponde affatto a quella esigenza di tempestività che il rimborso in parola presuppone ai fini del contenimento degli oneri di prefinanziamento.

E' da ritenere che un diverso sistema, magari ispirato per quanto possibile alla tecnica bancaria, possa consentire di assicurare preventivamente agli assuntori i finanziamenti neces

sari degli acquisti del prodotto.

Il secondo problema riguarda le modalità di gestione dell'intervento. In proposito a livello comunitario esiste un'unica gestione di commercializzazione dell'olio di oliva; in tal senso e per ciascun esercizio l'A.I.M.A. è tenuta a rendicontare su tutta la quantità di olio commercializzata nel corso dell'esercizio medesimo prescindendo dalle varie campagne di acquisto cui l'olio stesso fa carico. Invece presso l'A.I.M.A. come di norma, a ciascuna campagna di acquisto deve corrispondere apposita gestione ed apposito capitolo di spesa, con conseguenze sul piano operativo facilmente immaginabili ove si consideri ad esempio, che è tuttora in essere la gestione 1975-76 e lo sarà ancora fino a quando non saranno vendute le ultime rimanenze di prodotto a carico di quella campagna.

Per quanto riguarda la regolamentazione comunitaria, difficoltà di carattere operativo si pongono per l'applicazione delle norme che regolano la vendita del prodotto (sistema dell'aggiudicazione applicato per ogni singola vendita).

E' da auspicare al riguardo una procedura molto più semplice, che potrebbe essere quella di stabilire un periodo di 6-7 mesi durante la campagna, nel corso del quale determinate quantità e qualità di prodotto restino permanentemente in vendita presso i magazzini, con possibilità da parte degli operatori di produrre offerte ad esempio, una volta ogni 15 giorni. I prezzi minimi di cessione potrebbero essere stabiliti mensilmente dallo stesso organismo di intervento secondo criteri esattamente fissati dalla Commissione CEE. Potrebbero essere fatti salvi tutte le garanzie e gli obblighi previsti per l'acquirente dall'attuale sistema, ma certamente dovrebbero essere modificate le condizioni di pagamento del prezzo di vendita onde far sì che gli operatori stessi trovino maggiori propen-

sioni per gli acquisti presso l'organismo di intervento e questo a sua volta, possa esitare più sollecitamente le proprie scorte di olio.

TABELLA I

QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA DELL'INTERVENTO ACQUISTATE DALL'A.I.M.A. NEL 1983

QUANTITA' DELL'OLIO	A CARICO CAMPAGNA DI COMM.NE 1982-83 (acquisti dal 1.01 al 20.11.1983)		A CARICO CAMPAGNA DI COMM.NE 1983-84 (acquisti dal 21.11 al 31.12.1983)		ACQUISTI COMPLESSIVI NEL CORSO 1983 (dal 1.01 al 31.12.1983)	
	Q.LI	Prezzo (L.)	Q.LI	Prezzo (L.)	Q.LI	Prezzo (L.)
EXTRA	---	---	12.114,5	4.096.365.372	12.114,5	4.096.365.372
FINO	8.219,7	2.675.668.770	11.690,1	3.869.695.322	19.909,8	6.545.364.092
SEMIFINO	7.857,7	2.392.101.518	5.991,4	1.884.230.440	13.849,1	4.276.331.958
LAMPANTE	12.017,6	3.390.101.787	7.723,9	2.207.865.254	19.741,5	5.597.967.041
OLIO SANSA	68.154,4	11.333.149.522	5.592,0	876.430.665	73.746,4	12.202.580.187
TOTALI	96.249,4	19.791.021.597	43.111,9	12.934.587.053	139.361,3	32.725.608.650

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

31 DICEMBRE 1912		31 DICEMBRE 1913		31 DICEMBRE 1914		31 DICEMBRE 1915		31 DICEMBRE 1916		31 DICEMBRE 1917		31 DICEMBRE 1918		31 DICEMBRE 1919		31 DICEMBRE 1920		31 DICEMBRE 1921		31 DICEMBRE 1922		31 DICEMBRE 1923		31 DICEMBRE 1924		31 DICEMBRE 1925		31 DICEMBRE 1926		31 DICEMBRE 1927		31 DICEMBRE 1928		31 DICEMBRE 1929		31 DICEMBRE 1930		31 DICEMBRE 1931		31 DICEMBRE 1932		31 DICEMBRE 1933		31 DICEMBRE 1934		31 DICEMBRE 1935		31 DICEMBRE 1936		31 DICEMBRE 1937		31 DICEMBRE 1938		31 DICEMBRE 1939		31 DICEMBRE 1940		31 DICEMBRE 1941		31 DICEMBRE 1942		31 DICEMBRE 1943		31 DICEMBRE 1944		31 DICEMBRE 1945		31 DICEMBRE 1946		31 DICEMBRE 1947		31 DICEMBRE 1948		31 DICEMBRE 1949		31 DICEMBRE 1950		31 DICEMBRE 1951		31 DICEMBRE 1952		31 DICEMBRE 1953		31 DICEMBRE 1954		31 DICEMBRE 1955		31 DICEMBRE 1956		31 DICEMBRE 1957		31 DICEMBRE 1958		31 DICEMBRE 1959		31 DICEMBRE 1960		31 DICEMBRE 1961		31 DICEMBRE 1962		31 DICEMBRE 1963		31 DICEMBRE 1964		31 DICEMBRE 1965		31 DICEMBRE 1966		31 DICEMBRE 1967		31 DICEMBRE 1968		31 DICEMBRE 1969		31 DICEMBRE 1970		31 DICEMBRE 1971		31 DICEMBRE 1972		31 DICEMBRE 1973		31 DICEMBRE 1974		31 DICEMBRE 1975		31 DICEMBRE 1976		31 DICEMBRE 1977		31 DICEMBRE 1978		31 DICEMBRE 1979		31 DICEMBRE 1980		31 DICEMBRE 1981		31 DICEMBRE 1982		31 DICEMBRE 1983		31 DICEMBRE 1984		31 DICEMBRE 1985		31 DICEMBRE 1986		31 DICEMBRE 1987		31 DICEMBRE 1988		31 DICEMBRE 1989		31 DICEMBRE 1990		31 DICEMBRE 1991		31 DICEMBRE 1992		31 DICEMBRE 1993		31 DICEMBRE 1994		31 DICEMBRE 1995		31 DICEMBRE 1996		31 DICEMBRE 1997		31 DICEMBRE 1998		31 DICEMBRE 1999		31 DICEMBRE 2000		31 DICEMBRE 2001		31 DICEMBRE 2002		31 DICEMBRE 2003		31 DICEMBRE 2004		31 DICEMBRE 2005		31 DICEMBRE 2006		31 DICEMBRE 2007		31 DICEMBRE 2008		31 DICEMBRE 2009		31 DICEMBRE 2010		31 DICEMBRE 2011		31 DICEMBRE 2012		31 DICEMBRE 2013		31 DICEMBRE 2014		31 DICEMBRE 2015		31 DICEMBRE 2016		31 DICEMBRE 2017		31 DICEMBRE 2018		31 DICEMBRE 2019		31 DICEMBRE 2020		31 DICEMBRE 2021		31 DICEMBRE 2022		31 DICEMBRE 2023		31 DICEMBRE 2024		31 DICEMBRE 2025		31 DICEMBRE 2026		31 DICEMBRE 2027		31 DICEMBRE 2028		31 DICEMBRE 2029		31 DICEMBRE 2030		31 DICEMBRE 2031		31 DICEMBRE 2032		31 DICEMBRE 2033		31 DICEMBRE 2034		31 DICEMBRE 2035		31 DICEMBRE 2036		31 DICEMBRE 2037		31 DICEMBRE 2038		31 DICEMBRE 2039		31 DICEMBRE 2040		31 DICEMBRE 2041		31 DICEMBRE 2042		31 DICEMBRE 2043		31 DICEMBRE 2044		31 DICEMBRE 2045		31 DICEMBRE 2046		31 DICEMBRE 2047		31 DICEMBRE 2048		31 DICEMBRE 2049		31 DICEMBRE 2050		31 DICEMBRE 2051		31 DICEMBRE 2052		31 DICEMBRE 2053		31 DICEMBRE 2054		31 DICEMBRE 2055		31 DICEMBRE 2056		31 DICEMBRE 2057		31 DICEMBRE 2058		31 DICEMBRE 2059		31 DICEMBRE 2060		31 DICEMBRE 2061		31 DICEMBRE 2062		31 DICEMBRE 2063		31 DICEMBRE 2064		31 DICEMBRE 2065		31 DICEMBRE 2066		31 DICEMBRE 2067		31 DICEMBRE 2068		31 DICEMBRE 2069		31 DICEMBRE 2070		31 DICEMBRE 2071		31 DICEMBRE 2072		31 DICEMBRE 2073		31 DICEMBRE 2074		31 DICEMBRE 2075		31 DICEMBRE 2076		31 DICEMBRE 2077		31 DICEMBRE 2078		31 DICEMBRE 2079		31 DICEMBRE 2080		31 DICEMBRE 2081		31 DICEMBRE 2082		31 DICEMBRE 2083		31 DICEMBRE 2084		31 DICEMBRE 2085		31 DICEMBRE 2086		31 DICEMBRE 2087		31 DICEMBRE 2088		31 DICEMBRE 2089		31 DICEMBRE 2090		31 DICEMBRE 2091		31 DICEMBRE 2092		31 DICEMBRE 2093		31 DICEMBRE 2094		31 DICEMBRE 2095		31 DICEMBRE 2096		31 DICEMBRE 2097		31 DICEMBRE 2098		31 DICEMBRE 2099		31 DICEMBRE 2100		31 DICEMBRE 2101		31 DICEMBRE 2102		31 DICEMBRE 2103		31 DICEMBRE 2104		31 DICEMBRE 2105		31 DICEMBRE 2106		31 DICEMBRE 2107		31 DICEMBRE 2108		31 DICEMBRE 2109		31 DICEMBRE 2110		31 DICEMBRE 2111		31 DICEMBRE 2112		31 DICEMBRE 2113		31 DICEMBRE 2114		31 DICEMBRE 2115		31 DICEMBRE 2116		31 DICEMBRE 2117		31 DICEMBRE 2118		31 DICEMBRE 2119		31 DICEMBRE 2120		31 DICEMBRE 2121		31 DICEMBRE 2122		31 DICEMBRE 2123		31 DICEMBRE 2124		31 DICEMBRE 2125		31 DICEMBRE 2126		31 DICEMBRE 2127		31 DICEMBRE 2128		31 DICEMBRE 2129		31 DICEMBRE 2130		31 DICEMBRE 2131		31 DICEMBRE 2132		31 DICEMBRE 2133		31 DICEMBRE 2134		31 DICEMBRE 2135		31 DICEMBRE 2136		31 DICEMBRE 2137		31 DICEMBRE 2138		31 DICEMBRE 2139		31 DICEMBRE 2140		31 DICEMBRE 2141		31 DICEMBRE 2142		31 DICEMBRE 2143		31 DICEMBRE 2144		31 DICEMBRE 2145		31 DICEMBRE 2146		31 DICEMBRE 2147		31 DICEMBRE 2148		31 DICEMBRE 2149		31 DICEMBRE 2150		31 DICEMBRE 2151		31 DICEMBRE 2152		31 DICEMBRE 2153		31 DICEMBRE 2154		31 DICEMBRE 2155		31 DICEMBRE 2156		31 DICEMBRE 2157		31 DICEMBRE 2158		31 DICEMBRE 2159		31 DICEMBRE 2160		31 DICEMBRE 2161		31 DICEMBRE 2162		31 DICEMBRE 2163		31 DICEMBRE 2164		31 DICEMBRE 2165		31 DICEMBRE 2166		31 DICEMBRE 2167		31 DICEMBRE 2168		31 DICEMBRE 2169		31 DICEMBRE 2170		31 DICEMBRE 2171		31 DICEMBRE 2172		31 DICEMBRE 2173		31 DICEMBRE 2174		31 DICEMBRE 2175		31 DICEMBRE 2176		31 DICEMBRE 2177		31 DICEMBRE 2178		31 DICEMBRE 2179		31 DICEMBRE 2180		31 DICEMBRE 2181		31 DICEMBRE 2182		31 DICEMBRE 2183		31 DICEMBRE 2184		31 DICEMBRE 2185		31 DICEMBRE 2186		31 DICEMBRE 2187		31 DICEMBRE 2188		31 DICEMBRE 2189		31 DICEMBRE 2190		31 DICEMBRE 2191		31 DICEMBRE 2192		31 DICEMBRE 2193		31 DICEMBRE 2194		31 DICEMBRE 2195		31 DICEMBRE 2196		31 DICEMBRE 2197		31 DICEMBRE 2198		31 DICEMBRE 2199		31 DICEMBRE 2200		31 DICEMBRE 2201		31 DICEMBRE 2202		31 DICEMBRE 2203		31 DICEMBRE 2204		31 DICEMBRE 2205		31 DICEMBRE 2206		31 DICEMBRE 2207		31 DICEMBRE 2208		31 DICEMBRE 2209		31 DICEMBRE 2210		31 DICEMBRE 2211		31 DICEMBRE 2212		31 DICEMBRE 2213		31 DICEMBRE 2214		31 DICEMBRE 2215		31 DICEMBRE 2216		31 DICEMBRE 2217		31 DICEMBRE 2218		31 DICEMBRE 2219		31 DICEMBRE 2220		31 DICEMBRE 2221		31 DICEMBRE 2222		31 DICEMBRE 2223		31 DICEMBRE 2224		31 DICEMBRE 2225		31 DICEMBRE 2226		31 DICEMBRE 2227		31 DICEMBRE 2228		31 DICEMBRE 2229		31 DICEMBRE 2230		31 DICEMBRE 2231		31 DICEMBRE 2232		31 DICEMBRE 2233		31 DICEMBRE 2234		31 DICEMBRE 2235		31 DICEMBRE 2236		31 DICEMBRE 2237		31 DICEMBRE 2238		31 DICEMBRE 2239		31 DICEMBRE 2240		31 DICEMBRE 2241		31 DICEMBRE 2242		31 DICEMBRE 2243		31 DICEMBRE 2244		31 DICEMBRE 2245		31 DICEMBRE 2246		31 DICEMBRE 2247		31 DICEMBRE 2248		31 DICEMBRE 2249		31 DICEMBRE 2250		31 DICEMBRE 2251		31 DICEMBRE 2252		31 DICEMBRE 2253		31 DICEMBRE 2254		31 DICEMBRE 2255		31 DICEMBRE 2256		31 DICEMBRE 2257		31 DICEMBRE 2258		31 DICEMBRE 2259		31 DICEMBRE 2260		31 DICEMBRE 2261		31 DICEMBRE 2262		31 DICEMBRE 2263		31 DICEMBRE 2264		31 DICEMBRE 2265		31 DICEMBRE 2266		31 DICEMBRE 2267		31 DICEMBRE 2268		31 DICEMBRE 2269		31 DICEMBRE 2270		31 DICEMBRE 2271		31 DICEMBRE 2272		31 DICEMBRE 2273		31 DICEMBRE 2274		31 DICEMBRE 2275		31 DICEMBRE 2276		31 DICEMBRE 2277		31 DICEMBRE 2278		31 DICEMBRE 2279		31 DICEMBRE 2280		31 DICEMBRE 2281		31 DICEMBRE 2282		31 DICEMBRE 2283		31 DICEMBRE 2284		31 DICEMBRE 2285		31 DICEMBRE 2286		31 DICEMBRE 2287		31 DICEMBRE 2288		31 DICEMBRE 2289		31 DICEMBRE 2290		31 DICEMBRE 2291		31 DICEMBRE 2292		31 DICEMBRE 2293		31 DICEMBRE 2294		31 DICEMBRE 2295		31 DICEMBRE 2296		31 DICEMBRE 2297		31 DICEMBRE 2298		31 DICEMBRE 2299		31 DICEMBRE 2300		31 DICEMBRE 2301		31 DICEMBRE 2302		31 DICEMBRE 2303		31 DICEMBRE 2304		31 DICEMBRE 2305		31 DICEMBRE 2306		31 DICEMBRE 2307		31 DICEMBRE 2308		31 DICEMBRE 2309		31 DICEMBRE 2310		31 DICEMBRE 2311		31 DICEMBRE 2312		31 DICEMBRE 2313		31 DICEMBRE 2314		31 DICEMBRE 2315		31 DICEMBRE 2316		31 DICEMBRE 2317		31 DICEMBRE 2318		31 DICEMBRE 2319		31 DICEMBRE 2320		31 DICEMBRE 2321		31 DICEMBRE 2322		31 DICEMBRE 2323		31 DICEMBRE 2324		31 DICEMBRE 2325		31 DICEMBRE 2326		31 DICEMBRE 2327		31 DICEMBRE 2328		31 DICEMBRE 2329		31 DICEMBRE 2330		31 DICEMBRE 2331		31 DICEMBRE 2332		31 DICEMBRE 2333		31 DICEMBRE 2334		31 DICEMBRE 2335		31 DICEMBRE 2336		31 DICEMBRE 2337		31 DICEMBRE 2338		31 DICEMBRE 2339		31 DICEMBRE 2340		31 DICEMBRE 2341		31 DICEMBRE 2342		31 DICEMBRE 2343		31 DICEMBRE 2344		31 DICEMBRE 2345		31 DICEMBRE 2346		31 DICEMBRE 2347		31 DICEMBRE 2348		31 DICEMBRE 2349		31 DICEMBRE 2350		31 DICEMBRE 2351		31 DICEMBRE 2352		31 DICEMBRE 2353		31 DICEMBRE 2354		31 DICEMBRE 2355		31 DICEMBRE 2356		31 DICEMBRE 2357		31 DICEMBRE 2358		31 DICEMBRE 2359		31 DICEMBRE 2360		31 DICEMBRE 2361		31 DICEMBRE 2362		31 DICEMBRE 2363		31 DICEMBRE 2364		31 DICEMBRE 2365		31 DICEMBRE 2366		31 DICEMBRE 2367		31 DICEMBRE 2368		31 DICEMBRE 2369		31 DICEMBRE 2370		31 DICEMBRE 2371		31 DICEMBRE 2372		31 DICEMBRE 2373		31 DICEMBRE 2374		31 DICEMBRE 2375		31 DICEMBRE 2376		31 DICEMBRE 2377		31 DICEMBRE 2378		31 DICEMBRE 2379		31 DICEMBRE 2380		31 DICEMBRE 2381		31 DICEMBRE 2382		31 DICEMBRE 2383		31 DICEMBRE 2384		31 DICEMBRE 2385		31 DICEMBRE 2386		31 DICEMBRE 2387		31 DICEMBRE 2388		31 DICEMBRE 2389		31 DICEMBRE 2390		31 DICEMBRE 2391		31 DICEMBRE 2392		31 DICEMBRE 2393		31 DICEMBRE 2394		31 DICEMBRE 2395		31 DICEMBRE 2396		31 DICEMBRE 2397		31 DICEMBRE 2398		31 DICEMBRE 2399		31 DICEMBRE 2400		31 DICEMBRE 2401		31 DICEMBRE 2402		31 DICEMBRE 2403		31 DICEMBRE 2404		31 DICEMBRE 2405		31 DICEMBRE 2406		31 DICEMBRE 2407		31 DICEMBRE 2408		31 DICEMBRE 2409		31 DICEMBRE 2410		31 DICEMBRE 2411		31 DICEMBRE 2412		31 DICEMBRE 2413		31 DICEMBRE 2414		31 DICEMBRE 2415		31 DICEMBRE 2416		31 DICEMBRE 2417		31 DICEMBRE 2418		31 DICEMBRE 2419		31 DICEMBRE 2420		31 DICEMBRE 2421		31 DICEMBRE 2422		31 DICEMBRE 2423		31 DICEMBRE 2424		31 DICEMBRE 2425		31 DICEMBRE 2426		31 DICEMBRE 2427		31 DICEMBRE 2428		31 DICEMBRE 2429		31 DICEMBRE 2430		31 DICEMBRE 2431		31 DICEMBRE 2432		31 DICEMBRE 2433		31 DICEMBRE 2434		31 DICEMBRE 2435		31 DICEMBRE 2436		31 DICEMBRE 2437		31 DICEMBRE 2438		31 DICEMBRE 2439		31 DICEMBRE 2440		31 DICEMBRE 2441		31 DICEMBRE 2442		31 DICEMBRE 2443		31 DICEMBRE 2444		31 DICEMBRE 2445		31 DICEMBRE 2446		31 DICEMBRE 2447		31 DICEMBRE 2448		31 DICEMBRE 2449		31 DICEMBRE 2450		31 DICEMBRE 2451		31 DICEMBRE 2452		31 DICEMBRE 2453		31 DICEMBRE 2454		31 DICEMBRE 2455		31 DICEMBRE 2456		31 DICEMBRE 2457		31 DICEMBRE 2458		31 DICEMBRE 2459		31 DICEMBRE 2460		31 DICEMBRE 2461		31 DICEMBRE 2462		31 DICEMBRE 2463		31 DICEMBRE 2464		31 DICEMBRE 2465		31 DICEMBRE 2466		31 DICEMBRE 2467		31 DICEMBRE 2468		31 DICEMBRE 2469		31 DICEMBRE 2470		31 DICEMBRE 2471		31 DICEMBRE 2472		31 DICEMBRE 2473		31 DICEMBRE 2474		31 DICEMBRE 2475		31 DICEMBRE 2476		31 DICEMBRE 2477		31 DICEMBRE 2478		31 DICEMBRE 2479		31 DICEMBRE 2480		31 DICEMBRE 2481		31 DICEMBRE 2482		31 DICEMBRE 2483		31 DICEMBRE 2484		31 DICEMBRE 2485		31 DICEMBRE 2486		31 DICEMBRE 2487		31 DICEMBRE 2488		31 DICEMBRE 2489		31 DICEMBRE 2490		31 DICEMBRE 2491		31 DICEMBRE 2492		31 DICEMBRE 2493		31 DICEMBRE 2494		31 DICEMBRE 2495		31 DICEMBRE 2496		31 DICEMBRE 2497		31 DICEMBRE 2498		31 DICEMBRE 2499		31 DICEMBRE 2500		31 DICEMBRE 2501		31 DICEMBRE 2502		31 DICEMBRE 2503		31 DICEMBRE 2504		31 DICEMBRE 2505		31 DICEMBRE 2506		31 DICEMBRE 2507		31 DICEMBRE 2508		31 DICEMBRE 2509		31 DICEMBRE 2510		31 DICEMBRE 2511		31 DICEMBRE 2512		31 DICEMBRE 2513		31 DICEMBRE 2514		31 DICEMBRE 2515		31 DICEMBRE 2516		31 DICEMBRE 2517		31 DICEMBRE 2518		31 DICEMBRE 2519		31 DICEMBRE 2520		31 DICEMBRE 2521		31 DICEMBRE 2522		31 DICEMBRE 2523		31 DICEMBRE 2524		31 DICEMBRE 2525		31 DICEMBRE 2526		31 DICEMBRE 2527		31 DICEMBRE 2528		31 DICEMBRE 2529		31 DICEMBRE 2530		31 DICEMBRE 2531		31 DICEMBRE 2532		31 DICEMBRE 2533		31 DICEMBRE 2534		31 DICEMBRE 2535		31 DICEMBRE 2536		31 DICEMBRE 2537		31 DICEMBRE 2538		31 DICEMBRE 2539		31 DICEMBRE 2540		31 DICEMBRE 2541		31 DICEMBRE 2542		31 DICEMBRE 2543		31 DICEMBRE 2544		31 DICEMBRE 2545		31 DICEMBRE 2546		31 DICEMBRE 2547		31 DICEMBRE 2548		31 DICEMBRE 2549		31 DICEMBRE 2550		31 DICEMBRE 2551		31 DICEMBRE 2552		31 DICEMBRE 2553		31 DICEMBRE 2554		31 DICEMBRE 2555		31 DICEMBRE 2556		31 DICEMBRE 2557		31 DICEMBRE 2558		31 DICEMBRE 2559		31 DICEMBRE 2560		31 DICEMBRE 2561		31 DICEMBRE 2562		31 DICEMBRE 2563		31 DICEMBRE 2564		31 DICEMBRE 2565		31 DICEMBRE 2566		31 DICEMBRE 2567		31 DICEMBRE 2568		31 DICEMBRE 2569		31 DICEMBRE 2570		31 DICEMBRE 2571		31 DICEMBRE 2572		31 DICEMBRE 2573		31 DICEMBRE 2574		31 DICEMBRE 2575		31 DICEMBRE 2576		31 DICEMBRE 2577		31 DICEMBRE 2578		31 DICEMBRE 2579		31 DICEMBRE 2580		31 DICEMBRE 2581		31 DICEMBRE 2582		31 DICEMBRE 2583		31 DICEMBRE 2584		31 DICEMBRE 2585		31 DICEMBRE 2586		31 DICEMBRE 2587		31 DICEMBRE 2588		31 DICEMBRE 2589		31 DICEMBRE 2590		31 DICEMBRE 2591		31 DICEMBRE 2592		31 DICEMBRE 2593		31 DICEMBRE 2594		31 DICEMBRE 2595		31 DICEMBRE 2596		31 DICEMBRE 2597		31 DICEMBRE 2598		31 DICEMBRE 2599		31 DICEMBRE 2600		31 DICEMBRE 2601		31 DICEMBRE 2602		31 DICEMBRE 2603		31 DICEMBRE 2604		31 DICEMBRE 2605		31 DICEMBRE 2606		31 DICEMBRE 2607		31 DICEMBRE 2608		31 DICEMBRE 2609		31 DICEMBRE 2610		31 DICEMBRE 2611		31 DICEMBRE 2612		31 DICEMBRE 2613		31 DICEMBRE 2614		31 DICEMBRE 2615		31 DICEMBRE 2616		31 DICEMBRE 2617		31 DICEMBRE 2618		31 DICEMBRE 2619		31 DICEMBRE 2620		31 DICEMBRE 2621		31 DICEMBRE 2622		31 DICEMBRE 2623		31 DICEMBRE 2624		31 DICEMBRE 2625		31 DICEMBRE 2626		31 DICEMBRE 2627		31 DICEMBRE 2628		31 DICEMBRE 2629		31 DICEMBRE 2630		31 DICEMBRE 2631		31 DICEMBRE 2632		31 DICEMBRE 2633		31 DICEMBRE 2634		31 DICEMBRE 2635		31 DICEMBRE 2636		31 DICEMBRE 2637		31 DICEMBRE 2638		31 DICEMBRE 2639	
------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

B) AIUTO COMUNITARIO PRODUZIONE OLIO DI OLIVA.

Nel corso dell'anno 1983 sono continuate le operazioni di pagamento delle integrazioni di prezzo olio di oliva per le pratiche residue afferenti alle produzioni di olio delle campagne olivicole trascorse, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto comunitario produzione olio di oliva della campagna 1982/83.

Il servizio relativo alle campagne olivicole 1970/71 e 1971/72 è stato svolto dall'A.I.M.A. attraverso la collaborazione degli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, limitatamente ad alcune provincie del centro nord, nonché degli Enti di Sviluppo Agricolo nelle regioni dove gli stessi operano con singole convenzioni stipulate dall'A.I.M.A., in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L.21/11/67, n. 1051, convertito con modificazione nella legge 12/2/1969 n. 5, nonché alle disposizioni di cui all'art.9 della legge 31/03/1971, n. 144.

Per tali campagne olivicole, per le regioni a statuto speciale i mezzi finanziari per il pagamento dell'integrazione di prezzo ai beneficiari sono stati somministrati dall'A.I.M.A. agli Ispettorati anzidetti mediante aperture di credito presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia, per le medesime campagne gli Enti di Sviluppo hanno ottenuto i fondi necessari al pagamento delle integrazioni di prezzo in questione tramite gli ordinativi di pagamento emessi dagli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, a favore dei quali questa Azienda ha emesso ordinativo di accreditamento, di corrispondente importo, sulla base delle domande ammesse a liquidazione.

Per le Regioni a statuto ordinario, avuto riguardo al limitato numero di pratiche di integrazione olio anteriori

alla campagna 1972-73, tuttora in pendenza, l'A.I.M.A. provvede al pagamento con ordinativo diretto a mezzo le Sezioni di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, conformemente a quanto all'uopo disposto con circolare del Ministero del Tesoro - Ufficio di Ragioneria presso l'AIMA - prot. 3861 del 14.11.1978, con quietanza del beneficiario.

Per la campagna 1972-73 e successive il pagamento è effettuato direttamente dall'A.I.M.A. - ai sensi del D.P.R. n. 532 del 4.7.1973 e n. 727 del 24.12.1974 - a mezzo assegno circolare n.t. a favore degli aventi titolo, emesso da istituto di credito di diritto pubblico sulla base degli enunciati delle pratiche liquidate predisposti dagli uffici incaricati del servizio - Enti di Sviluppo o Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione.

Per quanto si riferisce al pagamento dell'aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82, si fa presente che il pagamento stesso avviene in applicazione della nuova normativa comunitaria vigente in materia, che prevede il regime dell'anticipo dell'aiuto tramite associazioni di produttori.

Il Regolamento CEE n. 1562 del 29 giugno 1978 che sostituisce gli artt. dal n. 1 al n. 20 del Regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 istituisce tale nuovo regime ^{di aiuto} alla produzione dell'olio di oliva.

In particolare per l'art. 5 di detto Regolamento n. 136/66, nel testo come sopra modificato, l'aiuto previsto per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978, è concesso agli olivicoltori soci di una associazione di produttori di olio di oliva riconosciuta, per la quantità di olio effettivamente prodotta.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 con regolamento CEE n. 2753 del 23 novembre 1978 sono stabilite

le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva che autorizzano lo Stato membro a versare alle Organizzazioni di produttori riconosciute, sin dalla presentazione delle domande di aiuto, un anticipo pari al massimo al 70% dell'importo dell'aiuto richiesto.

Pertanto con rapporto di convenzione annualmente stipulato dall'AIMA per ogni campagna olivicola con le associazioni riconosciute (C.N.O., U.NA.PR.OL., AIPO e UNASCO) con sede in Roma, viene affidato l'incarico di ricevimento, di formalizzazione e di controllo delle denunce - domande dei produttori associati, nonché di compilazione delle note riepilogative ai fini del pagamento dell'anticipo pari al 70% per la campagna 1978/79 e successive e al 55% per la campagna 1981/82 sull'importo complessivo dell'aiuto riferito al quantitativo di olio di oliva prodotto risultante dalla avvenuta molitura.

L'entità dell'acconto per la campagna 1982/83 è ^{stabilite} disposta in misura pari alle rese in olive ed olio da regolamento comunitario per la campagna stessa.

Le associazioni stesse procedono al detto pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile del beneficio comunitario spettante ai propri soci, in rapporto alla somministrazione dei fondi all'uopo ricevuti dall'AIMA sulla base delle note riepilogative o degli elenchi di saldo dell'aiuto.

Al beneficio dell'anticipo dell'aiuto non hanno titolo i produttori olivicoli non associati nei confronti dei quali l'aiuto comunitario viene corrisposto per la normativa vigente in forma forfettaria sulla base di rese in olive ^{ed in olio} determinate in sede comunitaria.

- regolamenti comunitari:

regolamenti base:

Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966;

Reg. CEE n. 1562/78 del 29.06.1978.

Campagna 1978/79

norme generali

Reg. CEE n. 2753/78 del 23.11.1978

modalità applicative;

Reg. CEE n. 3134/78 del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79 del 12.11.1979

Reg. CEE n. 2377/79 del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2607/79 del 22.11.1979 (rese in olive ed in olio)

Campagna 1979/80

norme generali:

Reg. CEE n. 2753/78 del 23.11.1978

modalità applicative

Reg. CEE n. 3134/78 del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79 del 12.11.1979

Reg. CEE n. 1858/79 del 15.07.1979

Reg. CEE n. 2377/79 del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2522/79 del 15.11.1979

Reg. CEE n. 2192/80 del 13.08.1980 (rese in olive ed olio)

Campagna 1980/81

norme generali;

Reg. CEE n. 2529/80 del 30.09.80

Reg. CEE n. 2528/80 del 30.09.80

modalità applicative

Reg. CEE n. 2941/80 del 13.11.80

Reg. CEE n. 2608/80 del 10.10.80

Reg. CEE n. 2745/81 del 9.09.81 (rese in olive ed olio)

Campagna 1981/82

norme generali:

Reg. CEE n. 2990/81 del 19.10.1981

modalità applicative:

Reg. CEE n. 3137/81 del 30.10.1981

Reg. CEE n. 2555/82 del 16.09.1982 (rese in olive ed olio)

Campagna 1982/83

norme generali:

Reg. CEE n. 1414/82 del 18.05.1982

Reg. CEE n. 2958/82 e n. 2959/82 del 4.11.1982

modalità applicative:

Reg. CEE n. 2964/82 e n. 2965 del 5.11.1982

Reg. CEE n. 2302/83 del 28.07.1983 (rese in olive ed olio)

NORME NAZIONALI:

- D.L. 9.11.1966 n. 912 (artt. 3, 6 e 15) che stabilisce, per la campagna olivicola 1966/67, la presentazione della domanda di che trattasi agli IPAL nonché la istituzione delle Commissioni Provinciali di nomina prefettizia cui sono demandati specifici adempimenti istruttori.

- D.L. 21.11.1967 n. 1051 (artt. 3 e 6) che recepisce l'obbligo della applicabilità delle disposizioni di cui sopra anche per la campagna 1967/68, prevedendo peraltro, con il disposto dell'art. 8, che l'ALMA può essere autorizzata dal M.A.F. ad avvalersi anche degli Enti di Sviluppo per l'espletamento del servizio istruttorio e definitorio in materia.

- D.L. 18.12.1968 n. 1234 (art. 3) che stabilisce l'applicabilità della citata procedura alle domande presentate per ottenere l'integrazione di prezzo della campagna 1968/69.

- D.P.R. 24.12.1969 n. 1053 (art. 1) che estende alla campagna 1969/70 i precedenti adempimenti procedurali.

- D.L. 18.12.1970 n. 1012 (art. 16) che prevede l'adozione delle richiamate disposizioni alle domande presentate per la campagna 1970/71 e successive.

- D.P.R. 4.7.1973 n. 532 e 24.12.1974 n. 727, che prevedono le modalità organizzative per l'istruttoria e la liquidazione del

Importo unitario dell'integrazione di prezzo olio di oliva:

- £. 21.375 al q.le per la campagna 1966/67 e 1967/68;
£. 26.968,75 al q.le per la campagna 1968/69, 1969/70, 1970/71
e 1971/72;
£. 28.187,50 al q.le per la campagna 1972/73 maggiorate del
9,50% per olio di sansa;
£. 27.407,76 al q.le per la campagna 1973/74 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 28.523,79 al q.le per la campagna 1974/75 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 30.029,28 al q.le per la campagna 1975/76 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 38.625,93 al q.le per la campagna 1976/77 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 47.246,10 al q.le per la campagna 1977/78 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 49.748,94 al q.le per la campagna 1978/79 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 58.220 al q.le per la campagna 1979/80 maggiorata del
9% per olio di sansa;
£. 64.616 al q.le per la campagna 1980/81 maggiorata del
1'8% per olio di sansa;
£. 75.480 al q.le per la campagna 1981/82 maggiorata del
1'8% per olio di sansa;
£. 83.695 al q.le per la campagna 1982/83 maggiorata del
1'8% per olio di sansa.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- AIMA - CENTRALIZZAZIONE MECCANOGRAFICA

Il criterio metodologico innovativo, introdotto dal di
sposto dell'art. 3 del D.M. 26.9.80, prescrivendo che gli sta
bilimenti di molitura trasmettono mensilmente all'AIMA una co

pia dei fogli dei registri di lavorazione accompagnata dai mod. F contenenti i dati riassuntivi di ciascuna partita molita, ha consentito all'ALMA, in esecuzione della delibera 19.12.80 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di dare inizio alla forma centralizzata della:

- a) memorizzazione meccanografica dei dati riportati nei fogli dei registri di lavorazione dei frantoiani relativamente ad ogni singola partita indicata nei citati registri, delle olive molite dai produttori;
- b) memorizzazione meccanografica dei dati indicati nelle dichiarazioni di lavorazione (mod. F) allegata ai fogli dei registri di lavorazione;
- c) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai punti a) e b) con le risultanze dei dati di molitura dei mod. F esposti nelle domande di aiuto elaborati su nastri magnetici delle Associazioni nazionali riconosciute nei confronti dei propri associati, nonché quelli relativi ai produttori non associati;
- e) compilazione dell'archivio magnetico dei frantoiani - che in attuazione del D.M. 26.09.80 presentano all'ALMA i registri di lavorazione - attraverso la rilevazione meccanografica degli elementi e dei dati relativi alla potenzialità produttiva riportati sul frontespizio dei registri;
- f) verifica, sulla base di dati indicati, della rispondenza tra potenzialità dichiarata del frantoiano ed attività di molitura eseguita, con evidenziazione, attraverso segno meccanografico, dei casi di mancata rispondenza e fornitura periodica dell'elenco per provincia dei nominativi dei frantoiani per i quali non si riscontri detta rispondenza, nonché dell'elenco dei produttori che hanno molito presso detti frantoi allo scopo di facilitare la verifica dei casi sospetti di mancata veridicità;
- g) comparazione meccanografica delle domande di aiuto presenta-

te con la nota riepilogativa delle Associazioni riconosciute per ottenere l'anticipazione del 70% dell'aiuto in favore degli aventi titolo, onde eliminare eventuali casi di duplicazione di domande.

ORGANISMI ASSOCIATIVI RICONOSCIUTI

Le associazioni nazionali riconosciute (UNAPROL, CNO, AIPO e UNASCO) rimangono obbligate prima di redigere la domanda unica di aiuto, che si identifica nella nota riepilogativa, alla verifica delle quantità di olio e di olive per la quale ciascun socio ha richiesto l'aiuto e, a tal fine, l'Associazione "controlla" in particolare:

- la compatibilità della produzione di olive che ogni produttore ha dichiarato come triturate, con i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione;
- la corrispondenza tra le indicazioni fornite dagli olivicoltori sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità in magazzino dei frantoi, risultante dai mod. F allegati alle domande poiché gli stessi sono la esatta riproduzione di dati di molitura trascritti nella contabilità di magazzino dei frantoi.

In rapporto a quanto sopra le Associazioni espletano due tipi di adempimenti: quelli di istituto che concernono la verifica delle produzioni e la formalizzazione della domanda di ogni singolo produttore associato per quanto attiene alla completezza di compilazione, alla esistenza della documentazione prescritta (mod. F, dati catastali, stato di famiglia) alla quantità di prodotto indicata in domanda commisurata ai dati delle singole partite risultanti dal mod. F, nonché quelli contrattuali stipulati con l'AIMA attinenti a specifiche modalità di compilazione meccanografica delle note riepilogative e di memorizzazio

ne dei dati agronomici, considerate necessarie per la facilitazione dei raffronti previsti nell'ambito del sistema di controllo nazionale.

UFFICI LIQUIDATORI

Uffici liquidatori - (Ispettorati provinciali dell'alimentazione o Enti di sviluppo) all'uopo designati dalle Regioni - curano la determinazione della qualità di olio ammissibile all'aiuto, sia dei produttori associati e sia dei produttori singoli, acquisendo se del caso il parere delle locali Commissioni Provinciali Olio, ciò ai fini della rendicontazione delle pratiche pagate alle Ragionerie Regionali e alle Delegazioni regionali della Corte dei Conti cui compete il controllo successivo ai sensi del D.P.R. 4.7.1973, n. 532 e n. 727 del 24.12.1974.

SITUAZIONE CONTABILE

Il pagamento del beneficio comunitario per le campagne olivicole dal 1966/67 al 1977/78 può ritenersi completamente esaurito in quanto risultano ancora da definire le sole pratiche per le quali gli interessati non hanno perfezionato la relativa documentazione richiesta dall'Ufficio incaricato del servizio oppure sussistono contestazioni d'ordine giudiziario o amministrativo, ovvero questioni di carattere successorio.

La situazione contabile risultante sui capitoli di bilancio dell'ALMA - anno 1983 - al 31 dicembre - è la seguente:

Aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva

campagna 1972/73 cap. 1221

- titoli di spesa disposti	£.	8.267.595
----------------------------	----	-----------

campagna 1973/74 cap. 1231

-titoli di spesa disposti	"	28.398.160
---------------------------	---	------------

campagna 1974/75 cap. 1241		
- titoli di spesa disposti	£.	69.537.945
campagna 1975/76 cap. 1251		
- titoli di spesa disposti	"	109.372.565
campagna 1976/77 cap. 1261		
- titoli di spesa disposti	"	219.773.335
campagna 1977/78 cap. 1271		
- titoli di spesa disposti	"	283.953.405
campagna 1978/79 cap. 1281		
Acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	—
campagna 1979/80 cap. 1291		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	38.975.870
campagna 1980/81 cap. 5200		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	—
campagna 1978/79 cap. 5208		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	2.782.251.690
campagna 1978/79 cap. 5209		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	264.716.650
campagna 1979/80 cap. 5210		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	40.078.956.855
campagna 1979/80 cap. 5211		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	2.773.721.905

campagna 1980/81 cap. 5212	
saldo 30% associati	
- titoli di spesa disposti	£. 60.416.299.060
campagna 1980/81 cap. 5213	
altri produttori	
- titoli di spesa disposti	" 7.246.354.450
campagna 1981/82 cap. 5214	
acconto 55% associati	
- titoli di spesa disposti	" 140.265.820.709
campagna 1982/83 cap. 5225	
acconto associati	
- titoli di spesa disposti	" 173.801.760.355

In merito alla indicata situazione contabile si chiarisce che allo stato degli atti nella corrente gestione anno 1983 devono praticamente ritenersi concluse le operazioni di saldo dell'aiuto delle domande dei produttori associati della campagna 1978/79, mentre sono in fase di avanzata definizione le domande di saldo per le campagne 1979/80 e 1980/81 ciò per effetto del superamento della sospensione dei pagamenti da parte dei servizi della Comunità che ha previsto la prosecuzione dei pagamenti stessi subordinatamente all'attuazione di modalità di verifica e controllo della titolarità del diritto all'aiuto in rapporto alla attendibilità delle produzioni da ritenere ammissibili.

Per l'espletamento delle operazioni di cui sopra da parte degli Uffici liquidatori ai fini di un sollecito adempimento, questa Azienda ha adottato un sistema di elaborazione meccanografica centralizzata con inserimento delle domande presentate in appositi tabulati, opportunamente distinti in tre fasce di compatibilità in relazione alle produzioni dichiarate

(campagna 1979/80) ovvero in due fasce a seconda che tratta si di domande senza anomalie o con anomalie (campagna 1980/81).

In ordine alle domande inserite nei menzionati tabulati devesi rappresentare la specifica competenza che viene riservata alle locali Commissioni provinciali olio, supporto tecnico che affianca l'azione dell'Ufficio liquidatore nel determinare le quantità di olio riconoscibili all'aiuto, cui compete altresì adottare le opportune modalità operative di verifica della compatibilità delle produzioni secondo criteri generalizzati di rese in olive ed in olio. Tale deliberazione della Commissione olio nelle sue risultanze deve ritenersi espressione di motivate considerazioni del rapporto piante e superficie olivetate, delle medie zonali, e dei controlli eseguiti. E' da aggiungere che l'indicata adozione di un unico criterio può avere l'effetto di contemporanea definizione di più pratiche risultate incluse nell'apposito tabulato meccanografico, facilitando il lavoro della Commissione per un più attento esame delle produzioni elevate non rientranti nei criteri predeterminati e allo scopo di riconoscere l'attendibilità dei quantitativi di olio se provenienti da aziende olivicole maggiormente curate, ovvero riscontrare fattispecie di produzioni sospette.

Allo stato attuale non può prevedersi l'entità degli importi degli aiuti ancora da corrispondere a titolo di saldo in quanto tale entità rimane sempre subordinata agli esiti della ultimazione delle verifiche e dei controlli resi più incisivi che condizionano la spesa ai fini della imputabilità al FEOGA.

INTEGRAZIONE PREZZO PER I SEMI OLEOSI

L'integrazione prezzo per i semi oleosi è istituita con regolamenti CEE n. 136/66 del 22.09.1966, n. 2681/83 del 21.09.1983 per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti

nella comunità e trasformati per la produzione di olio.

L'integrazione non ha la funzione di assicurare un aiuto alla impresa di trasformazione in quanto tale, bensì promuovere la coltivazione dei semi oleosi, garantendo ai coltivatori il prezzo minimo comunitario che si pone a livello sensibilmente superiore a quello dei semi acquistati sul mercato internazionale.

In sostanza le integrazioni di prezzo per i semi oleosi ritirati e trasformati, pur essendo corrisposte alle imprese di spremitura sono di fatto dirette ai produttori agricoli, nell'ambito dell'attuazione della organizzazione comune di mercato attuato per i semi oleosi assicurando ai produttori stessi prezzi remunerativi ed equo tenore di vita alla popolazione agricola.

LA SITUAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO DEI SEMI OLEOSI AL 31/12/1983 E' LA SEGUENTE:

- Aiuto alla produzione di semi di colza e ravizzone camp. 1982/83 cap. 5220 £. 582.590.355 = riferite a q.li 18.360,58;
- Aiuto alla produzione di girasole campagna 1981/82 l i r e 60.353.020 = (cap. 5222) riferite a q.li 2.523,62;
- Aiuto alla produzione di colza e ravizzone campagna 1983/84 cap. 5231 £. 1.929.195.710 = riferite a q.li 72.594,63;
- Aiuto alla produzione di girasole campagna 1982/83 cap. 5223: £. 13.111.399.890 = riferite a q.li 337.603,93;
- Aiuto alla produzione semi di girasole campagna 1983/84 cap. 5232 £. 51.309.448.790 = riferite a q.li 1.356.168,51.

INTEGRAZIONE PREZZO SEMI DI RICINO

L'integrazione di prezzo per i semi di ricino è istituita dai regolamenti CEE n. 2874/77 del 19.12.1977, n.1193/78

dell'1/6/1978, n. 1353/78 del 25.7.1978, n. 2081/79 del 26/9/1979.

La concessione dell'aiuto è data al primo acquirente trasformatore del prodotto previa presentazione dei contratti di coltivazione e vendita del ricino, all'uopo convenuti con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di ricino in quanto con il ritiro del prodotto viene garantita una remunerazione al coltivatore corrispondente al prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1983 è di £. 6.483.495.

INTEGRAZIONE PREZZO SEMI DI SOIA

L'integrazione prezzo per i semi di soia è istituita dal Reg. CEE n. 1900/74 del 15.07.1974 per la corresponsione della integrazione di prezzo ai produttori di seme di soia sulla base di ettaro coltivato. La normativa comunitaria è sostanzialmente modificata con i successivi regolamenti numeri 1614/79 del 24.07.1979 e 1724/80 del 30.06.1980, che dispone la concessione dell'aiuto a favore del primo acquirente del prodotto previa presentazione di contratti di coltivazione e vendita della soia, stipulati con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di soia in quanto garantisce al produttore il prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1983 è di £. 720.677.850= campagna 1982/83 cap. 5219 riferite a q.li 18.689,52.

C) AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali prevista dal Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966, è stato istituito con Reg. CEE n. 1562/78 del 28.06.1978 il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, che è diventato operante dal 1° Aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto, sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato, pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto, così determinato, una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'istituzione di tale nuovo regime di aiuto introduce uno strumento valido ai fini della garanzia del prezzo più remunerativo per il produttore, per effetto della maggiore competitività dell'olio di oliva nei confronti degli olii di semi.

L'aiuto al consumo viene corrisposto alle Imprese confezionatrici di olio di oliva riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78 del 19.12.1978. Il riconoscimento viene concesso dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Le imprese confezionatrici riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per le quantità di olio di oliva, confezionato in recipienti di contenuto pari o inferiore a litri 5, provvisti dell'indicazione del numero di identificazione e di un sistema di chiusura irrecuperabile, immesse sul mercato a

decorrere dalla data di rilascio del numero di identificazione.

Poiché l'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli olii provenienti dai Paesi Terzi una cauzione fidejussoria corrispondente all'importo dell'aiuto, a garanzia che sugli olii medesimi non venga chiesto l'aiuto al consumo.

La cauzione fidejussoria viene costituita in favore dell'ADMA, e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio importato è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 apposite Convenzioni tra l'ADMA e gli Organismi Professionali riconosciuti: ASSITOL - OLIVA, FEDEROLIO, U.N.A.PR.OL., C.N.O., ed A.I.C.O., a partire dalla campagna 1982/83.

Con Decreto Ministeriale 9.11.1979, pubblicato sulla G.U. n. 311 del 14.11.1979, è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le Imprese confezionatrici di olio di oliva siano effettuati, oltre che dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

Poichè in seguito si è rilevata l'esigenza di procedere ad un aumento dei Funzionari da destinare ai controlli, in considerazione della molteplicità delle domande di aiuto presentate, e dell'accresciuta complessità dei controlli, è stata disposta la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/83, iniziata il 1° novembre 1982 e terminata il 20 novembre 1983, gli Organismi Professionali riconosciuti sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8.10.1982, ad effettuare delle verifiche presso Imprese confezionatrici loro aderenti, segnalate allo scopo dall'A.I.M.A..

In applicazione del citato D.M. 8.10.1982, sono state effettuate nel corso dell'anno 1983 n. 7 verifiche, da parte degli Organismi Professionali riconosciuti, su Imprese confezionatrici segnalate dall'A.I.M.A., in quanto avevano presentato notevoli incrementi percentuali delle quantità di olio su cui veniva richiesto l'aiuto.

Per n. 3 verifiche, effettuate in collaborazione con gli Istituti di Vigilanza competenti per territorio, si sono rilevate gravi irregolarità di natura penale, che hanno comportato la denuncia delle Imprese all'Autorità Giudiziaria, con conseguente blocco, a titolo cautelativo, da parte dell'A.I.M.A. dell'erogazione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva per le successive domande.

Durante l'anno 1983 sono stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva a Imprese confezionatrici riconosciute:

- Litri di olio per cui è stato richiesto l'aiuto:

Camp. Comm.	ne	1978/79	lt.	8.770
"	"	1979/80	lt.	165.588
"	"	1980/81	lt.	454.225,50
"	"	1981/82	lt.	11.375.772,95
"	"	1982/83	lt.	298.836.265,40

- Ammontare dell'aiuto liquidato:

Camp. Commerc.ne	1978/79	L.	2.409.515
"	"	1979/80	L. 56.859.110
"	"	1980/81	L. 224.788.795
"	"	1981/82	L. 8.535.180.950
"	"	1982/83	L. 274.912.228.555

D. SCHEDARIO OLEICOLO

Nel corso del 1983 sono proseguiti regolarmente i lavori per la realizzazione dello Schedario Oleicolo Italiano prevista dal Reg. CEE n. 154 del 21 gennaio 1975.

Preme far rilevare il pieno rispetto dei tempi preventivati per l'esecuzione delle complesse operazioni ottenute mediante una stretta collaborazione ed un continuo raccordo tra il Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano, le Associazioni dei produttori Olivicoli, UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO ed il Comitato Tecnico Amministrativo per lo Schedario Oleicolo Italiano, appositamente costituito nell'ambito dell'AIMA, per lo svolgimento dei compiti di consulenza, coordinamento e controllo di tutte le operazioni connesse alla realizzazione dell'opera.

Nelle numerose riunioni avute nel corso dell'anno il Comitato ha provveduto a mettere a punto ed in qualche caso a modificare le metodologie operative tenendo sempre ben presente il perseguimento di due precisi obiettivi: la buona esecuzione dei lavori e nel contempo per quanto compatibile il rispetto dei costi preventivati.

• In tale prospettiva il Comitato ha preteso ed ottenuto dal Consorzio la riduzione del prezzo della microfilmatura - voce n. 3 - in quanto l'ampliamento dell'operazione, resosi necessario per la mancata meccanizzazione del Catasto in numerose provincie, non giustificava il mantenimento del prezzo originariamente pattuito; così, il prezzo delle orto-foto e dei fotopiani - voce n. 21 - è stato ridotto in quanto si è addivenuti con il Consorzio alla rideterminazione dell'unità di misurazione prendendo a riferimento il foglio catastale.

Ancora, il Comitato ha predisposto uno studio sui costi della fotointerpretazione - voce n. 26 - in modo da pervenire

con il Consorzio alla ~~rideterminazione~~ sia operativa che economica che consenta il rispetto per quanto possibile della previsione di spesa per detta voce.

Proprio per dotare il Comitato di un proprio supporto operativo e di uno strumento di controllo, efficiente e veloce, l'Azienda, dopo l'adozione delle opportune deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha stipulato con la S.r.l. "Geotopografica Roma" apposita convenzione con la quale ha incaricato la stessa a dare assistenza e collaborazione al Comitato nell'attività di controllo degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

In complesso si può affermare, come d'altronde rilevato dalla Comunità Economica Europea che, con il proprio Centro di Ispra, verifica le relazioni trimestrali consuntive sui lavori che l'AIMA è tenuta ad inviare, che l'andamento dei lavori è da ritenersi del tutto soddisfacente e tale da far presumere, allo stato attuale, che dalla realizzazione dello Schedario si otterranno certamente gli strumenti di conoscenza dell'olivicultura italiana che ci si era prefissati di avere; senza tener conto di altre innumerevoli possibilità di utilizzare il materiale che si va ottenendo in settori diversi.

Per una migliore comprensione di quanto realizzato nell'anno di cui trattasi si indicano di seguito le quantità di lavoro svolte:

- Zonaggio aree olivetate	completato nel 1982
- Fotoriproduzione tavole censuarie	pagine 505.502
- Fotoriproduzioni registri partitari	partite 1.019.239
- Fotoriproduzioni prontuario partic.	partic. 134.837
- Selezione informazioni part.cat.	Pagine 798.620
- Codifica e memorizzazione dati	partic. 207.993
- Reperimento dati ed el.nastri magn.Catasto	" 891.665
- Elaborazione tabulati	" 822.764

- Elabor.e stampa di tutte le partic.		
olivetate e non	partic.	2.661.276
- Stampa e intestazione scheda rilev.	schede	235.777
- Elaborazione tavolette I.G.M.	Tavolet.	775-Terminata
- Microfilmatura fogli di mappa cat.su arc.fogli		21.309
- Microfilmatura " " " originali "		2.934
- Osservazioni preliminari per ogni partic.		
olivetata	partic.	94.125
- Operazioni per definizione aree da		
aerofotografare	Tavolet.	832
- Riprese aerofotografiche	ettari	5.076.600
- Esecuzione ortofoto	ettari	287.232
- " "	fogli	752
- Esecuzione fotopiani	ettari	333.056
- " "	fogli	511
- Esecuzione riporto su foto aeree limiti	ettari	155.462
catastali		
- Esecuzione ingrandimenti	copie	10.160
- Fotointerpretazione	partic.	277.623
- Memorizzazione dati	caratteri	16.108.182
- Rilevamento a terra	partic.	79.835
- Memorizzazione e controllo corretta		
acquisizione dati delle schede	schede	34.516
- Memorizzazione dichiarazioni olivicoltori	dich.	38.947
- Analisi e programmazione	0,20% - terminata	

Le Associazioni dei Produttori pur avendo svolto nel 1983 parte del lavoro loro affidato non hanno presentato nel corso dell'anno nessun stato di avanzamento lavori.

Per concludere sembra doveroso dire che lo stato ed il modo di attuazione dell'opera che costituisce non solo una fon

te conoscitiva ma anche uno strumento di lavoro per l'adozione, ove necessario, di responsabili decisioni nel settore della produzione dell'olio di oliva, potrebbe essere compromesso da dubbi ed incertezze circa la realizzazione dell'opera a causa delle diverse e contrastanti voci che provengono da Bruxelles sull'insieme delle decisioni di politica comunitaria nel settore in questione.

SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970, altri se ne sono aggiunti e in modo tale da rendere la materia mancante della necessaria chiarezza e le relative norme di non facile consultazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune ^{dei mercati} nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il regolamento CEE 100/76 del 28 gennaio 1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1.1.1983 il reg. CEE 100/76 è stato sostituito dal reg. CEE 3796/81 del 29 dicembre 1981 che ha modificato la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1975 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministro della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati;

- controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situa

zioni di crisi grave di mercato;

- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori;
- corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
- corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
- aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
- indennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera;
- restituzione all'esportazione.

I - Controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità.

Il controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità consiste nella verifica della presentazione in vendita dei prodotti secondo la categoria e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per i prodotti ittici.

Di tale controllo in Italia, in virtù delle leggi 2 agosto 1975 n. 388 e 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata la AIMA che non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

II - Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato.

L'intervento nella commercializzazione per situazioni ^(di crisi grave di mercato) è previsto dalla regolamentazione comunita-

ria limitatamente alle acciughe e sardine del mediterraneo.

La disciplina comunitaria sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti ittici, ha riservato alla Commissione la decisione di dichiarare la situazione di crisi grave.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ittici nel corso dell'anno 1983 è stato tale da non far registrare condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi grave di mercato.

III - Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa, dalla regolamentazione comunitaria, alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verifichino situazioni di crisi grave.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una delle seguenti destinazioni: distribuzione gratuita ad opere di beneficenza; alimentazione animale del prodotto allo stato fresco; alimentazione animale del prodotto trasformato in farina; fini diversi dall'alimentazione.

Le organizzazioni di produttori hanno ritirato durante l'anno 1983 tonn. 12.584,087 di sardine e tonn. 4.073,039 di acciughe la cui destinazione non è dato ancora sapere poichè

non sono pervenute a questa Azienda le domande di compensazione finanziaria con le relative specifiche indicazioni.

IV - Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.

Le somme erogate dall'ALMA durante l'anno 1983 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1982 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 per il quale sono state liquidate anticipazioni dello stesso anno.

Per il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1982 le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 100/76 che appunto prevedeva un contributo di compensazione finanziaria alle organizzazioni dei produttori in funzione della quantità di prodotto ritirato dalla vendita.

L'ammontare del contributo è variato a seconda della specie e categoria di qualità oltre che del prezzo di orientamento (stabilito dalla CEE) e del prezzo di ritiro (fissato dalle Organizzazioni dei produttori) ed è stato pari all'indennità corrisposta dalle Organizzazioni dei Produttori ai propri soci, dai quali il prodotto è stato ritirato, diminuito dei ricavi che forfettariamente la CEE ha attribuito a seconda della destinazione data al prodotto.

L'accertamento della specie, della categoria di qualità, della quantità e della destinazione dei prodotti ritirati è sta

to demandato ad apposite Commissioni di Controllo nominate dalle Capitanerie di Porto.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1982 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1983, le somme residue spettanti alle organizzazioni dei produttori così come appresso indicato: £. 518.364.595 di compensazione finanziaria per q.li 29.143,12 di acciughe e £. 2.113.485.950 di compensazione finanziaria per q.li 106.777,90 di sardine.

Il quantitativo di acciughe per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 518.364.595, pari alla differenza tra la compensazione finanziaria lorda di £. 665.012.773 e i ricavi forfettariamente attribuiti di £. 146.648.179, è stato interamente destinato all'alimentazione animale previa trasformazione in farina.

Il quantitativo di sardine per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 2.113.485.950 pari alla differenza tra la compensazione finanziaria lorda di £. 2.639.203.142 e i ricavi forfettariamente attribuiti è stato avviato alle seguenti destinazioni con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

-alimentazione animale previa trasformazione in farina	q.li 104.47480	£. 525.717.190
-fini non alimentari	" 2.303,10	£. —
	q.li 106.777,90	£. 525.717.190

Per il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 3796/81 che prevede un contributo di compensazione finanziaria alle Orga

nizzazioni dei produttori che abbiano operato ritiri di sardine e/o acciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle competenti Capitanerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'AIMA liquida i relativi contributi.

Poichè soltanto a fine anno è possibile calcolare con esattezza l'ammontare della compensazione finanziaria per l'anno 1983 ^{sono} non/state ancora presentate le relative domande mentre sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che le hanno richieste e che all'uopo hanno costituito una cauzione pari al 105% dell'anticipazione.

Le anticipazioni accordate sono state di £.749.561.290 per le sardine e di £. 293.600.595 per le acciughe.

V - Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe.

Un premio di riporto speciale viene concesso alle indu

strie e/o alle Associazioni di Produttori che sottopongono ad uno o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE numero 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo di acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 100 ECU/ton. per la trasformazione in conserve, 75 ECU/ton. per la salagione e 50 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione e, ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità ^{della} giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio di cui si tratta.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1983 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 1.524.566 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 100.160.665;
- acciughe congelate pari a Kg. 220.512 per le quali è stato liquidato un contributo pari a £. 14.230.655;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 1.142.785 per le quali è stato liquidato un premio di £. 147.454.450.-

VI - Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori.

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso ^{dei prezzi} dei prodotti ittici per manga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione il compito di stabilire l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e sta bilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari con dizioni da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

VII - Restituzione all'esportazione.

Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'art. 1 par.2 del Reg. CEE 3796/81, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prez zi della Comunità è coperta da una restituzione all'esportazio ne.

Durante l'anno 1983 non sono state avanzate domande per la restituzione all'esportazione.

VIII - INDENNITA' DI CONCESSIONE AI PRODUTTORI PER I TONNI DESTINATI ALL'INDUSTRIA CONSERVIERA.

E' concessa un'indennità di compensazione ai produttori di ton ni che destinano gli stessi all'industria conserviera per un impo to pari alla differenza tra il prezzo alla produzione comunitaria e il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario.

Non essendosi verificate le condizioni per effettuare questo tipo di intervento, nell'anno 1983 non sono state corrisposte in dennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati al l'industria conserviera.

SETTORE DELL'APICOLTURA

Con D.P.R. 8 luglio 1981 è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di provvedere all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. CEE n. 1198/81 del 28 aprile 1981, relativo all'istituzione di un regime di aiuto all'apicoltura per la campagna 1981/82, 1982/83, 1983/84 ed ogni ulteriore intervento comunitario a favore dell'apicoltura.

L'aiuto concesso a richiesta delle Associazioni di apicoltori che abbiano preventivamente ottenuto il riconoscimento giuridico con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, è pari ad una unità di conto per ogni arnia in produzione durante ognuna delle campagne.

Le Associazioni di produttori raccolgono dai propri aderenti ~~•~~ apposite schede dalle quali risulta il nominativo del richiedente, la località di ubicazione e il numero delle arnie in produzione ed in base ad esse compilano un elenco che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'aiuto di cui si tratta.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto all'apicoltura sono disciplinati dal decreto n. 4405 del 14/7/1981 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante l'esercizio finanziario 1983 sono state liquidate le domande di aiuto presentate per la campagna 1983/84; essa è stata praticamente divisa in due distinti periodi poiché alla scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Reg. CEE 1198/81 nel 31/5/83 con il conseguente obbligo di liquidare i relativi importi entro il 31/8/83 che fissava i termini di presentazione delle domande al 30/9/1983.

Complessivamente nell'esercizio finanziario 1983 sono state liquidate £.731.618.760 per complessive £.545.577 arnie dichiarate in produzione.

SETTORE LATTIERO - CASEARIOA) INTERVENTI NAZIONALI:

Nel corso dell'anno non sono stati effettuati interventi nazionali nè sono state esaurite attività gestionali passate a carattere nazionale.

B) APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a regolare se non a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria evidenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità la quale si è aggiunta come misura frenante della eccedentaria produzione lattiera europea, alle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

Pertanto la logica maggioritaria dei paesi nord europei (Italia e Grecia escluse), ha imposto, senza rinunciare ad alcuna delle misure varate nel corso degli anni a sostegno della produzione lattiera e di fronte al dilagare delle eccedenze, misure di freno alla produzione (tassa sul latte), rilevatesi del tutto inutili giacchè i surplus continuano a salire, nonostante incentivi vari tendenti ad incrementare il consumo del latte e dei formaggi e quindi a facilitare lo smaltimento.

a) misure di sostegno alla produzione.

1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come

alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse col siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse, giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'AIMA sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto CEE.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 10 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltura nord-europea da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla

scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti il latticello prodotto in Italia per cui l'AIMA paga l'aiuto non deriva dalla burrificazione del latte ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

~~A tutt'oggi~~ le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono 900, prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'AIMA domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Normalmente le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Attualmente l'AIMA effettua il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro per cui con tale procedura semplificata è stata possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1983 sono state liquidate domande per un importo complessivo di contributo erogato pari a li-

re 11.956.165.745=.

2) Aiuti al latte scremato in polvere

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tali alimenti ^{la} base per la fabbricazione dei ^{soprattutto} mangimi per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai parters produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più

sleale in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'A.T.M.A. ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA.

Tale argomento venne trattato successivamente negli "ammassi pubblici". L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenza, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo di intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato al paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo

i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

L'A.I.M.A. paga su domanda del mangimificio la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorché nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1983 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n. 90 domande per un importo complessivo di circa £. 2.667.008.250=.

Come avviene per il latticello la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1983 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti provenienti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara tuttavia pur avvenendo lo stesso giorno e precisamente il 2° e 4° martedì di ogni mese divergono sostanzialmente: - burro di libero mercato: la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in Butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente

il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla Cee un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario, se è superiore, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'AIMA, avviene qualora entro otto mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di otto mesi.

La prova, mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in genere Ispettor. Provinc. Agricol.) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressioni Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'AIMA entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione:

Durante l'anno 1983 sono state effettuate n. 155 aggiudicazioni per q. 30.000 di burro.

- burro d'intervento: la ditta concorre direttamente all'acquisto di burro da magazzini d'intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto dalla CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'AIMA non paga l'aiuto ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1983 sono state effettuate n. 36 aggiudica

zioni per q.li 29.700 di burro.

B) Misure a sostegno del mercato

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi di intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato sempre per i prodotti burro, latte scremato in polvere e formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità è entrato nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (Intervento Nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente al di sotto del prezzo d'intervento e comunque come nel caso dell'ammasso del 1980 non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio di mercato è stato assicurato nel nostro Paese, dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la rilevanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misura più uniforme, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che mentre la misura ^{di aiuto} all'ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

1) Ammassi privati

L'anno 1983 ha confermato la tendenza alla ripresa delle

quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento ai formaggi grana, sui quali ha esplicato effetto favorevole il persistente calo produttivo dovuto alla autoregolazione delle produzioni operate dai Consorzi di tutela: Consorzio del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'ADMA sia per i formaggi grana, sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine - ma in numero e per quantità ridotti - per il burro nazionale.

Nell'anno 1983, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 2012 per q.li 452.228 di Grana Padano;
- n. 5307 per q.li 381.274 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- L. 24.839.280.010 per il Grana Padano;
- L. 32.488.668.060 per il Parmigiano Reggiano;

corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 3.873,52/tonn. per il Parmigiano Reggiano e di L. 3.688,42 per il Grana Padano.

Ammasso privato del formaggio provolone

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massima 270 giorni - delle quantità sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1983 sono stati stipulati n.131 contratti per quintali 51.526 di provolone, e sono stati erogati

aiuti per L. 1.943.331.240 relativi a q.li 83741 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da u.c. 2,67 e ECU 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 3.593,88=.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1981/82 a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1983 si è avuto un intervento limitato al periodo 15 giugno 1983 - 29 febbraio 1984 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi. La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1983 con la stipulazione di 154 contratti per q.li 110.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,28 pari a lire 2.938,92 per tonnellata/giorno, nell'importo complessivo di lire 404.524.414 erogato al 31.12.1983, relativamente a tonnellate 4.629,182 di prodotto ammassato.

Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere

all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi con
tratti con l'AEMA, in applicazione della normativa vigente.
aiuti

Nel corso dell'anno 1983 sono stati corrisposti/ per
L. 460.567.150 su q.li 9.550 di burro oggetto di 19 contrat
ti di ammasso privato campagna 1982/83.

2) Ammassi pubblici

Formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano

Sono stati trattati nella parte A) Interventi Nazionali.

Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione
lattiera italiana deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli in
terventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con
cadenza ciclica, l'intervento dell'AEMA e cioè in concomitanza
con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo sta
gionale più caldo, nel 1983 sono entrati all'ammasso 12.600 quin
tali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tale operazione l'AEMA ha pagato ai conferenti l'im
porto corrispondente al prezzo d'intervento per la quantità am
massata e cioè L. 5.563.320.190=.

E' stato inoltre commercializzato per l'anno 1983 un
quantitativo pari a q.li 1.500 per un importo di L.208.446.185=.

Latte scremato in polvere

Da differenti motivazioni trae origine l'entrata in
ammasso del latte in polvere, determinata da cessioni di pro

dotto proveniente da magazzini di intervento esteri e trasferiti in Italia a valore zero con oneri di trasporto a carico del FEOGA.

In quest'ultimo caso non è l'eccesso di offerta in Italia a determinare l'entrata in ammasso, ma la mancanza assoluta di polvere di latte prodotta in Italia, pur indispensabile per la fabbricazione di alimenti per animali, ad indurre la CEE a trasferire il prodotto, già ammassato in altri paesi CEE in aree geografiche di utilizzo che ne sono sprovviste.

Tali trasferimenti all'ammasso italiano, non essendo determinati da crisi produttive, non producono effetti sconvolgenti, anzi vengono sollecitati dall'ADMA e dagli operatori italiani per gli indiscussi vantaggi economici che arrecano all'economia italiana in quanto consentono al settore mangimistico e zootecnico di disporre di mangimi a più basso costo trattandosi di prodotto disponibile in Italia non gravato di oneri di trasporto.

Nel corso del 1983 l'ADMA ha provveduto a vendere agli operatori zootecnici italiani tutto il quantitativo di quintali 100.000 e trasferito a valore zero da magazzini d'intervento tedeschi e destinato all'alimentazione di suini e pollame.

La cessione è avvenuta mediante aggiudicazione delle offerte presentate all'ADMA secondo modalità stabilite dalla CEE, la quale peraltro fissa gli stessi prezzi minimi di aggiudicazione.

Esaurite le scorte la CEE nel corso dell'anno 1983 ha provveduto ad assegnare all'Italia un ulteriore quantitativo di q.li 500.000 il quale tuttavia per i motivi anzidetti potrà essere disponibile in Italia solo verso il mese di marzo 1984. Nel frattempo gli operatori sono stati costretti ad approvvigionarsi all'estero.

Stante l'incomprimibilità di certe operazioni burocratiche (aste, autorizzazioni varie di diversi Ministeri ecc.) occorre, per evitare soluzioni di continuità delle scorte in Italia, che la CEE assegni i vari stock di polvere di latte prima che questa venga esaurita; in altri termini la CEE deve disporre il trasferimento di latte scremato in polvere in Italia con cadenza periodica.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DI AMMASSI PUBBLICI;

Come è noto l'A.I.M.A. non dispone di strutture proprie di ricevimento per cui deve sopperire a tale lacuna ricercando sul mercato direttamente le strutture di cui abbisogna e dando incarico a terzi di reperirne.

Ciò richiede spesso tempi lunghi, talvolta incompatibili con la logica di intervenire tempestivamente sul mercato per sostenere la produzione tonificando l'offerta ed evitando pericolose tensioni speculative.

A tale inconveniente l'AIMA dovrà far fronte nell'immediato futuro, predeterminando una idonea rete di depositi gestiti da operatori di ampia affidabilità e rappresentatività, cui affidare il servizio di ammasso in termini quasi automatici.

D'altra parte la nuova legge n. 610, che riordina attività e funzionamento dell'A.I.M.A., sembra consentire tale maggiore celerità di interventi ed una più snella procedura di affidamento dei servizi di intervento a consorzi di produttori e a loro associazioni.

1) C) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALI.

1) Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro;

- Burro a prezzo ridotto alle Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento estero da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento in Italia.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato interno, usufruendo se pur in via indiretta di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice, l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'AIMA, per il tramite dell'organo di controllo indicando oltre al quantitativo di burro il burrificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'AIMA rilascerà il buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'ALMA la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

I risultati ottenuti dopo circa 22 mesi dalla concreta applicazione della normativa CEE in Italia (1.03.82) sono stati:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 13.000 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L.2.488.106.065=;
- forze armate: rilasciati buoni per q.li 6.500 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L.2.488.021.835=.

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, giova ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzi convenienti di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

2) Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole.

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione di latte e formaggi agli alunni a prezzo ridotto.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso dei Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale

misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuto per i due terzi con i fondi prelevati dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie (Reg. CEE 1080/77) prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso, (che copre circa la metà del prezzo di acquisto) alle Amministrazioni Comunali in misura dei quantitativi di latte e prodotti derivati, distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa.

Tuttavia la complessità delle procedure amministrative previste dai regolamenti comunitari, ha indotto recentemente la CEE a varare nuove disposizioni che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il burro ceduto alle collettività senza scopo di lucro.

Poichè è lecito attendersi una più ampia diffusione delle nuove misure che vengono estese non solo ai Comuni ma alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, l'ALMA ha inteso dotarsi dell'elaboratore elettronico per razionalizzare le operazioni contabili e amministrative.

Nel corso dell'anno 1983 sono stati erogati contributi CEE ai Comuni per L. 3.605.530.105 afferenti diversi anni scolastici passati per i quali sussiste a tutt'oggi un arretrato nel pagamento degli aiuti e sono stati emessi, per l'anno scolastico 83-84, circa 800 buoni per il ritiro di prodotti lattiero-caseari in favore di Comuni, Istituti scolastici e associazioni rappresentative.

L'installazione dell'elaboratore dovrebbe consentire di effettuare sollecitamente i pagamenti, fissati dalla CEE in 60 giorni ed utilizzare più proficuamente il personale per smaltire l'arretrato.

Stante la recente introduzione della nuova normativa CEE è difficile ipotizzare i risultati, pur auspicabili, che potrà conseguire.

Tuttavia a giudizio dell'AIMA occorre una radicale variazione della normativa comunitaria che affidi ai Comuni la distribuzione dei prodotti all'interno delle scuole, ma che de mandi alle imprese il compito di portare i prodotti lattiero-caseari alle scuole stesse e di contabilizzare all'AIMA le con segne effettuate richiedendone nel contempo i contributi.

Qualcosa di simile è stato recentemente recepito dalla CEE con il regolamento n. 701/83 del 24.03.1983 che prevede gratuitamente la consegna di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole siti nei Comuni delle regioni Campania e Basilicata colpiti dal sisma.

La distribuzione è stata affidata ad impresa specializzata prescelta dall'AIMA e dalla CEE sulla base di specifici ed analitici progetti. Tale diversa ottica di intervento, pur senza ipotizzare la gratuità dell'intervento medesimo potrebbe essere efficacemente estesa per la distribuzione a prezzo ridotto dei prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole di tutte le regioni d'Italia.

Nel corso dell'anno 1983 sono state varate nuove misure dalla CEE, la quale attinge ancora una volta dai fondi del prelievo di corresponsabilità. Si tratta di un programma di distribuzione di latte gratuito agli ^{alunni delle} popolazioni terremotate delle regioni Basilicata e Campania.

E' prevista la distribuzione giornaliera agli alunni delle scuole di 200 cc. di latte U.H.T. per un ammontare di oltre due milioni di razioni.

Incaricata della distribuzione nonchè di effettuare azioni promozionali sul consumo di prodotti lattieri è la Federconsorzi la quale si avvale del latte confezionato dalla Polenghi Lombardo.

C'è da augurarsi che, se l'iniziativa darà i suoi frutti, possa essere intrapresa anche per gli anni scolastici a venire.

3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte applicazione dei regolamenti comunitari è stata fatta menzione del prelievo a tassa di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N.1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità ^{di esazione}/del la tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiero-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la commissione CEE con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 78-79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della

CEE per il tramite dell'ALMA i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo le modalità stabilite dalle normative comunitarie.

La tassa sul latte, almeno nelle intenzioni, assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1983 l'ALMA ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 82-83 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	L. 4.321.675.780
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero-caseari nuovi e migliorati	" =
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità ;	" 2.468.331.350
d) Miglioramento della qualità del latte	" 1.437.888.830

4) Piccoli produttori del latte.

Derivante dal prelievo di corresponsabilità, la CEE destina un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che hanno pagato il prelievo di corresponsabilità.

Tale fatto costituisce la riprova logica di come talvolta sia aberrante la politica comunitaria: si tassano gli allevatori italiani che non producono eccedenze lattiero-casearie e successivamente, constatato l'enorme plafond derivante dal prelievo, si restituisce parte delle somme agli allevatori che hanno precedentemente pagato la tassa, quando sarebbe stato quanto meno più logico esonerarli in tutto o in parte dal prelievo.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria demandata agli Ispettori Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 5 a 20 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzo di sopralluoghi sul posto.

Le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi Regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltura e inviati all'AIMA. L'organismo d'intervento avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

Nella campagna lattiera 82/83 l'AIMA ha erogato contributi CEE per un totale di L. 17.605.378.670 per n. 46.852 allevatori pari a n. 511.933 vacche da latte.

Anche per la campagna in corso 83/84 la CEE ha disposto un plafond di 13.400.000 U.C. da riportare ai piccoli produttori di latte.

SETTORE CARNI

COMMERCIALIZZAZIONE E AMMASSI PRIVATI

L'attività dell'ADMA nel settore delle carni si sviluppa ed attua secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato. A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni proveniente dai paesi terzi.

- a) Con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo a taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo d'intervento, allorché essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo acquistato dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.
- b) Con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinati periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con ciò, pur se ad effetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso, una spinta alla ripresa dei prezzi.

- c) Con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia al le carni bovine che a quelle suine con la precisazione però che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è fatto ricorso all'intervento diretto.

Premesso quanto sopra si può passare alla concreta operatività svolta dall'ADMA nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'ADMA, mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'incarico di assuntore debba essere affidato ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativa sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Il Consiglio di Amministrazione dell'ADMA ha ritenuto che il disposto legislativo trovi la sua realizzazione nell'affidamento dell'incarico di assuntore alla Associazione Italiana Allevatori.

L'ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni

zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti frigoriferi dotati di celle e tunnel di congelamento e strutture annesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1983, per la campagna 1983/84 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentare -Strada statale Vercelli-Biella.
- CENTRO DI NOVARA - presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Bartolino da Novara, 3 - Novara.
- CENTRO DI PAVIA- Presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. -Via Veneroni, 18 - Pavia.
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S.Pietro all'Olmo - Presso Stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. Via Monzoro, 140-
- CENTRO DI BAGNOLO S. VITO (Mantova) - Presso stabilimento CO.N.VA.ZCO.Soc.Coop.^{a F.l.} (Strada Romana Bagnolo S. Vito (MN))-
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) -presso stabilimento SAVAL s.r.l. località Dosso, Via delle Valli, 52 -Seregno-
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso Stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1
- CENTRO DI MELZO (Milano) -Presso Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.A. - Viale Germania, 10
- CENTRO DI CISANO BERGAMASCO (Bergamo) - Presso Stabilimento Ronzoni & Perego S.n.c. - Via Milano, 14

- CENTRO DI BRESCIA - Presso Stabilimento Borghetto S.p.A.
Magazzini Generali e Frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Generali
Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
S.p.A. - Via dell'Annona, 17-
- CENTRO DI PEGOGNAGA -(Mantova) Presso Stabilimento Macello
Cooperativo per la lavorazione delle carni Soc.Coop.a r.l.
Strada Chiaviche.
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l.
Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2° Canali, 6.
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Car
ni Modena - Soc.Coop. a r.l.- Via del Mercato, 59
- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (MO) Presso Stabilimento Eurofri
go S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza.
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) - Presso Stabilimento
Frigorifero di Funo S.a.s. - Via Galliera, 14.
- CENTRO DI S. AGATA SUL SANTORNO (RA) - Presso Stabilimento
IRFA S.n.c. - Via S. Vitale, 31 - S. Agata sul Santorno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA - Presso Stabilimento ASAM - Via Fioravan
ti, 22 Bologna.
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna)- Presso Stabilimento
CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Pro
vincia di Ravenna - Via Fiumazzo, 109.
- CENTRO DI PERUGIA - presso Stabilimento CI.C.ZOO.- Cooperati
va Zootecnica Centro Italia S.r.l. - Frazione Ponte S.Giovan
ni (PG).
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO - (Padova) Presso Stabilimento
F.lli Tosetto S.n.c.- Strada Statale della Valsugana, 47- Km 18.
- CENTRO DI CADONEGHE (Padova) - Presso Stabilimento Grosoli
S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84.
- CENTRO DI CITTADELLA (Padova)- Presso Stabilimento S.C.I. S.n.c
Via del Macello, 14-
- CENTRO DI CASTELVETRO (MO) -Presso Stabilimento INALCA-Indu
stria Alimentari Carni S.p.A.-Via Belvedere, 23.
- CENTRO DI FAENZA (RA)-Presso Stabilimento Macello Cooperativo
P.A.C. Soc.Coop. a r.l. - Via S. Silvestro, 40/2.

- CENTRO DI VERONA - Presso Stabilimento Ente Autonomo Magazzini Generali - Viale del Lavoro, 1
- CENTRO DI GROSSETO - Presso Stabilimento I.C.E.D. S.p.A. Località Poponaio - Via Aurelia Nord Km.185 - La Rugginosa, 13
- CENTRO DI APRILIA-(Latina)- Presso Stabilimento Freddindustria S.p.A.- Via Arturo Toscanini.
- CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONTO(Ascoli Piceno)Fraz. Porto d'Ascoli- Presso Stabilimento Centralfigor di Orlando Marconi - Strada Statale Adriatica Km. 351,500-
- CENTRO DI CONTROGUERRA-(Teramo) - Presso la Società Eurofrigor S.r.l. - Via Val di Tronto-
- CENTRO DI MODUGNO (Bari) - Presso Stabilimento IL.CA. Zona Industriale - Viale F. De Blasio -
- CENTRO DI CHIETI- Presso Stabilimento Cinalli Giudo S.a.S.- Viale Abruzzo, 320 - Chieti Scalo-
- CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A. Zona Industriale Macchiareddu- Uta (Ca)
- CENTRO DI MAMIANO (Parma) - Presso Stabilimento La Mamianese Conservazione Surgelazione di Prodotti Alimentari -Mamiano di Traversetolo - Via Pedemontana -
- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (Bologna) - Presso Società BE.CA. S.p.A. - Via Mori, 6.
- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) - Presso Società Interconsorziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A.- Via Kennedy- Località Bettolino-
- CENTRO DI VICENZA - Presso Centro Carni- Viale della Serenissima, 52.
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (Verona) - Presso ZO.CO. Zootecnica Colognese Soc. Coop. a r.l. - Via S. Michele, 19.
- CENTRO DI ISTRANA(TV)-Presso Soc.CO.MA.VE. S.p.A.-Via Fabio Filzi, 17.

La descrizione dell'attività dell'ADMA deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni

anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1983 ha termine la campagna 1982/83 e inizia la successiva campagna 1983/84.

E' evidente comunque che i dati e i fatti che hanno maggior risalto e caratterizzano l'attività nel corso dell'anno 1983 sono quelli attinenti all'inizio e la prima parte della campagna 1983/84.

Ciò è valido anche se per effetto del mancato accordo sulla fissazione dei prezzi agricoli, la campagna di commercializzazione 1983/84 è iniziata con un certo ritardo e cioè il 23 maggio 1983.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assuntore è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per l'attuazione del servizio affidato.

Prescindendo dagli elementi normativi puramente di carattere amministrativo si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo al carattere (cooperativistico) dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari a pagare le carni conferite vengono anticipati dall'AIMA sulla base di previsioni trimestrali. I capitali stessi vengono versati dall'AIMA su uno speciale conto vincolato è dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi nella misura appresso indicata:

- compenso operazioni entrata e congelamento £. 11.750 q.le
- compenso operazioni conservazione £. 83/q.lexgiorno
- compenso operazioni uscita £. 1.950/q.le

Per completare il quadro dei rapporti AIMA- Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti tra smessi mensilmente dall'assuntore stesso, nonché, sulla periodica visita presso i Centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un rendiconto che presenta all'AIMA corredato di tutta la documen tazione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fat ture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'as suntore è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approva zione del Consiglio di Amministrazione dell'AIMA e quindi de- terminano le liquidazioni dei saldi.

Nel corso del 1983 e in particolare all'inizio della campagna 1983/84, la situazione di mercato ha determinato un notevole flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'ec cedentarietà comunitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento rendendo necessaria l'apertura di numero- si depositi di conservazione collegati ai centri principali.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità del la carne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono su- bire oscillazioni diverse da quelle del solo quarto posteriore o anteriore e anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere sospeso non appena si constata che per tre settimane consecutive il prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari o superiore al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento all'intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati:

CAMPAGNA 82/83

fino all'8/4/83

acquisto di posteriori di

vitelloni I° qualità	max £.	623.999,744/q.le
	min £.	602.000,381/q.le

acquisto di posteriori di

vitelloni II° qualità	max £.	589.000,816/q.le
	min £.	568.000,428/q.le

dal 18/4/83 al 22/5/83

acquisto di quarti compensati

vitelloni I° qualità	max £.	491.000,724/q.le
	min £.	480.999,373/q.le

vitellone II° qualità

max £.	464.000,041/q.le
min £.	453.999,979/q.le

CAMPAGNA 83/84

Dal 23/5/83 al 3/7/83

acquisto di quarti compensati

vitellone I° qualità	max £.	539.000,199/q.le
	min £.	529.000,362/q.le

vitellone II° qualità	max £.	508.999,347/q.le
	min £.	498.999,510/q.le

dal 4/7/83 al 4/9/83

acquisto quarti anteriori

vitellone I° qualità	max £.	404.000,388/q.le
	min £.	384.999,759/q.le

vitellone II° qualità	max £.	382.001,283/q.le
	min £.	363.999,699/q.le

dal 5/9/83 al 5/11/83

acquisto quarti compensati

vitellone I° qualità	max £.	539.000,199/q.le
	min £.	529.000,362/q.le

vitellone II° qualità	max £.	508.999,347/q.le
	min £.	498.999,510/q.le

dal 7/11/83 al 31/12/83

acquisto quarti posteriori

vitelloni I° qualità	max £.	685.000,233/q.le
	min £.	662.000,742/q.le

vitellone II° qualità	max £.	645.999,930/q.le
	min £.	623.999,484/q.le

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta ma con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e in particolare della sezione garanzia del FEOGA.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene, ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario e in questo esercizio tali

vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1983 sono state effettuate numero 22 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 210.321 circa e con prezzi variabili da £. 329.886/q.le a £. 171.648/q.le a secondo del taglio e della qualità.

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1983 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 89.030 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da £. 226.219/q.le a £. 158.238/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le reti giornaliere dei propri assistiti.

Il quantitativo ceduto è infatti in ragione di gr.50, per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, e nel

corso del 1983 è ammontato a q.li 55.052. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nel corso del 1983 ha oscillato da £. 195.150/q.le a £. 211.103/q.le.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzioni dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale non è fissata alcuna specifica destinazione.

In altri termini si tratta di prodotto che non può che ritornare facilmente sul mercato aggravando quindi una situazione produttiva difficile e che ha dovuto far ricorso alla garanzia rappresentata dall'intervento. Nel 1983 non si è effettuata alcuna vendita di questo tipo.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'A.I. M.A. in relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari.

Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite disposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state considerate ricevibili da parte dell'A.I.M.A. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che non si concilia con le strutture operative di cui dispone l'A.I.M.A.

Nel corso del 1983 è stato effettuato l'allacciamento al Centro Elaborazione dati dell'A.I.M.A. e ciò consentirà una maggiore snellezza operativa e con un ridottissimo margine di errore, non appena realizzata la piena operatività dello stesso.

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre n. 3.000 domande di acquisto nel corso del 1983.

Per ciascuna domanda si è proceduto nell'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo sull'esecuzione della vendita per il successivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi usciti nell'anno 1983 distintamente per ciascun tipo di vendita e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite per trasformazione ind.le	q.li	89.030	25%
- vendite esportazione	"	210.321	59%
- vendite a favore di enti sociali	"	55.052	16%
		<u> </u>	<u> </u>
TOTALE	q.li	<u>354.403</u>	<u>100%</u>

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato:

Controvalore inventariale quantità giacenti al 1.1.83	£. 161.153.067.416
Controvalore quantità acquistate nel 1983	£. 539.515.237.249
Controvalore quantità vendute nel 1983	£. 77.250.548.700

Controvalore inventariale
quantità giacenti al 31.12.83 £. 418.439.013.574

Per il costo dei servizi relativi alle operazioni
svolte si riportano di seguito i principali elementi:

Interessi di finanziamento	£. 28.426.489.072
Spese entrata merce in magazzino	£. 9.160.224.139
Spese conservazione	£. 27.747.441.200
Spese di uscita	£. 570.020.014
TOTALE	£. <u>65.904.174.425</u>

Per il settore delle carni come si vede il bilancio a carico delle casse comunitarie della sezione garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria a svendere la carne stoccata.

In sintesi il deficit può essere illustrato con gli elementi appresso illustrati:

Controvalore giacenze 1.1.1983	£. 161.153.067.416
Controvalore acquisti	£. 539.515.237.249
Spese entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£. <u>65.904.174.425</u>

TOTALE O DEBITO FEOGA £. 766.572.479.090

Controvalore quantità vendute	£. 77.250.548.700
Controvalore inventariale al 31.12.83	£. <u>418.439.013.574</u>

TOTALE CREDITO FEOGA £. 495.689.562.274

PERDITA £. 270.882.916.816

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'ADMA provvede da un lato alla rendicontazione mensile del

le operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA e dall'altro alla verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità dei criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto che da luogo a pagamenti per anticipazioni sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino che suino si riferisce di seguito sull'attività svolta.

Nell'anno 1983 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

- Ammasso di carni suine allo stato congelato a norma del Regolamento CEE n. 229/83;
- Ammasso di carni suine allo stato congelato nelle zone del Piemonte colpite da peste suina africana, a norma del Regolamento CEE n. 1116/83 con cui sono state previste misure di aiuto circa doppie rispetto a quelle del normale ammasso privato;
- Ammasso di quarti posteriori di bovini adulti a norma del Regolamento CEE n. 3000/83.

I dettagli relativi agli ammassi di cui ai sopracitati Regolamenti n. 229/83 e n. 3000/83 sono riportati negli allegati prospetti, mentre l'ammasso di cui al predetto regolamento n. 1116/83 ha riguardato soltanto n. 13 pratiche per complessive tonn. 311,808.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati dall'AIMA per

la corresponsione di aiuti alle ditte ammassatrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1983 sono state complessivamente spese £. 13.610.141.388 di cui:

- £. 6.246.929.655 per aiuti all'ammasso di carni bovine effettuato nel precedente anno 1982 in applicazione del Reg. CEE n. 2826/82;
- £. 3.127.592.673 a completamento delle liquidazioni relative al precedente ammasso di carni suine effettuato in applicazione del Regolamento CEE n. 717/82;
- £. 4.167.849.180 per la liquidazione di n. 193 pratiche relative al citato Reg. CEE n. 229/83 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1983;
- £. 67.769.880 per la liquidazione di n. 7 pratiche relative al citato Reg. CEE n. 1116/83 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1983.

Nell'anno 1983, in applicazione dei regolamenti comunitari 1837/80, 2643/80, 2660/80, 2681/82 e 1885/83 relativi all'organizzazione, concessione e modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovine, nonché, alla determinazione del medesimo, si è dato corso alla campagna 82/83.

Considerato che è stato il primo anno d'intervento nel settore, la scadenza per la presentazione delle domande ha subito più di una proroga anche per la coincidenza con le vacanze estive e per la conseguente difficoltà, da parte degli uffici periferici preposti alla ricezione delle domande degli interessati, ad istituire immediati riscontri ai fini dell'accertamento dei diritti reclamati.

A chiusura dei termini di pagamento (6 mesi dopo la pubblicazione del Reg. CEE 1885/83 dell'11.7.83) è stato liquidato l'importo complessivo di £. 363.963.583 relativo a n. 497.451 capi e a n. 12.747 domande inoltrate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO MAGAZZINO CARNI BOVINE ANNO 1983

MESE	ENTRATE	USCITE	GIACENZE
giacenze al 1/1/83			568.941,915
GENNAIO	58.251,470	17.894,760	609.298,625
FEBBRAIO	63.435,880	11.544,302	661.190,203
MARZO	77.925,760	7.424,225	731.691,738
APRILE	77.172,510	6.491,640	802.372,608
MAGGIO	121.853,240	13.600,85	910.624,998
GIUGNO	162.641,380	12.335,95	1.060.930,428
LUGLIO	48.759,930	49.992,300	1.059.698,058
AUGUSTO	31.496,340	43.794,980	1.047.399,418
SETTEMBRE	165.251,640	48.034,050	1.164.617,008
OCTOBRE	147.593,270	34.575,630	1.277.634,648
NOVEMBRE	33.250,350	65.509,650	1.245.375,348
DICEMBRE	17.198,08	43.362,18	1.219.211,248

AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE A NORMA DEL REG. CEE N. 229/83.

PRODOTTO	DURATA AMMASSO MESI	PRATICHE N.	QUANTITA' AMMASSATE TONNI.
- Carcasse e mezzene:	4	2	61,955
	5	2	190,659
	6	=	=
	7	4	627,809
	<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>880,433</u>
- Prosciutti in osso:	4	73	7.011,347
	5	3	90,309
	6	2	20,178
	7	9	307,522
	<u>TOTALE</u>	<u>87</u>	<u>7.429,356</u>
- Spalle e parti anteriori in osso:	4	30	1.839,144
	5	5	95,795
	6	3	55,599
	7	2	39,791
	<u>TOTALE</u>	<u>40</u>	<u>2.030,329</u>
- Lombate in osso:	4	24	1.640,347
	5	4	65,452
	6	6	116,382
	7	9	277,226
	<u>TOTALE</u>	<u>43</u>	<u>2.099,407</u>
- Pancette:	4	32	1.546,526
	5	9	324,412
	6	23	956,059
	7	10	894,252
	<u>TOTALE</u>	<u>74</u>	<u>3.721,249</u>
- Carni disossate:	4	76	3.289,099
	5	13	586,169
	6	18	564,378
	7	3	139,687
	<u>TOTALE</u>	<u>110</u>	<u>4.579,333</u>
	<u>TOTALE COMPL.</u>	<u>362</u>	<u>20.740,107</u>

AMMASSO PRIVATO CARNI BOVINE A NORMA DEL REG. CEE N. 3000/83.

TAGLIO	DURATA CONTRATTI MESI	PRATICHE N.	QUANTITA' AMMASSO TONNI.
A) <u>Quarti post.di maschi identificati</u>			
- Pistola	4	4	401,098
	5	=	=
	6	2	37,017
	<u>TOTALE</u>	<u>6</u>	<u>438,115</u>
- Diritto		//	//
B) <u>Altri quarti posteriori</u>			
- Pistola	4	120	6.398,577
	5	12	291,320
	6	12	636,281
	<u>TOTALE</u>	<u>144</u>	<u>7.326,178</u>
- Diritto	4	3	240,085
	5	=	=
	6	5	280,112
	<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>520,197</u>
	<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>158</u>	<u>8.234,490</u>

PREMIO NASCITA VITELLI

Con regg. CEE 454/75 del 27/2/75 e n. 848/75 del 1/4/75, integrati dal D.M. 17/4/75, è stato istituito a partire dalla campagna 1975/76 il regime di aiuto alla nascita dei vitelli a favore dei produttori di bovini, prorogato per le successive campagne dalla seguente normativa comunitaria, integrata con disposizioni applicative nazionali:

Campagna 76/77: Reg. CEE 620/76 del 19/3/76 e 743/76 del 31/3/76 - D.M. 13.4.76 e D.P.A. 24/4/76;

Campagna 77/78: Reg. CEE 871/77 del 26/4/77 e 927/77 del 29/4/77 - D.M. 31/5/77 e D.P.A. 8/6/77;

Campagna 78/79: Reg. CEE 997/78 del 12/5/78 e 1047/78 del 22/5/78 - D.M. 25/5/78 e D.P.A. 8.477 del 30/5/78;

Campagna 79/80: Reg. CEE 1276/79 del 25/6/79 e 1354/79 del 29/6/79 - D.M. 28/7/79 e D.P.A. 28/7/79;

Campagna 80/81: Reg. CEE 1667/80 del 27/6/80 e 1886/80 del 15/7/80 - D.M. 2/8/80 e D.P.A. 11/8/80;

Campagna 81/82: Reg. CEE 1120/81 del 28/4/81 e 1270/81 del 13/5/81 - D.M. 3/6/81 e D.P.A. 18/6/81;

Campagna 82/83: Reg. CEE 1201/82 del 18/5/82 e 1243/82 del 19/5/82 - D.M. 23/5/82 e D.P.A. 17/7/82;

Campagna 83/84: Reg. CEE 1215/83 del 17/5/83 e 1262/83 del 20/5/83 - D.M. 11/6/83 e D.P.A. 6/7/83.

Il citato aiuto è stato istituito per il perseguimento delle seguenti finalità: integrare il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini; incrementare il patrimonio bovino; favorire la produzione di carne di bovino adulto attr^a verso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Il beneficio è corrisposto all'allevatore sulla base di domanda di premio subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita ad una deter

minata età. L'identificazione del vitello avviene mediante il recepimento di qualsivoglia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il medesimo, o, qualora ne risulti privo, con la marcatura con contrassegno metallico auricolare.

Per la campagna 75/76 il premio era stato previsto suddiviso in due versamenti: uno da corrispondere subordinatamente alla verifica della nascita del vitello vivo, il secondo alla verifica del compimento da parte del vitello del 12° mese di vita.

A partire dalla campagna 76/77, l'erogazione del premio è stata subordinata all'accertamento della permanenza in vita al 6° mese del vitello identificato.

Sulla base delle disposizioni nazionali emanate per ogni singola campagna, gli accertamenti tecnici in azienda nonché il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio, è affidato alle Regioni, e, nel loro ambito, avvalendosi l'AIMA, della L. 144 del 31/3/71, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Uffici Regionali.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuata secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4/7/73 n. 532 modificato dal D.P.R. 24/12/74 n. 727. Al pagamento del premio provvede l'AIMA sulla base degli elenchi di pratiche liquidate e trasmesse dalle Regioni, a mezzo assegno circolare a favore degli aventi titolo, emesso dalla B.N.L., incaricata del servizio sulla base di apposita convenzione.

Gli Uffici Regionali sono peraltro tenuti, a norma dell'art. 3 del citato D.P.R. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli Organi Regionali di controllo, gli atti relativi al servizio svolto.

L'importo unitario del premio, fissato per ogni singo

la campagna dal relativo regolamento comunitario, è calcolata a partire dalla campagna 76/77 applicando il tasso di conversione in lire italiane, valido il giorno in cui il vitello compie il sesto mese. Nella seguente tabella si riporta la misura del premio applicato per le singole campagne:

Campagna 75/76	56 U.C.	£. 23.996
-		" 23.996
Campagna 76/77	28 U.C.	£. 26.964
		" 28.840
Campagna 77/78	35 U.C.	£. 36.050
		" 38.360
		" 40.390
Campagna 78/79	35 U.C.	£. 40.390
		" 42.525
		" 44.380
Campagna 79/80	42,948 ECU	£. 45.045
		" 45.556
		" 47.973
		" 49.724
Campagna 80/81	42,948 ECU	£. 49.724
		" 52.697
Campagna 81/82	32 ECU	£. 39.264
		" 40.256
		" 41.248
Campagna 82/83	32 ECU	£. 41.248
		" 42.912
Campagna 83/84	32 ECU	£. 42.912

Nel corso dell'anno 1983, sono stati eseguiti i pagamenti indicati nella tabella che segue, riferiti, sebbene in misura diversa, a quasi tutte le campagne di commercializzazione, per un ammontare complessivo di £. 99.806.939.340, corrispondente a n. 2.313.547 premi, a favore di circa 700.000 beneficiari, inclusi in circa 1.600 elenchi di liquidazione, pervenuti all'ADMA da parte degli Uffici Regionali incaricati del servizio:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	ED. CEE	CAMPANA	C.	H. VITELLI	BENEFICIARI	Incaricati f.
1443	454/75	75/75	302.700	13	10	21.456.705
1453	520/75	75/77	190.105	7	5	3.832.375
1453	871/77	77/78	1.290.590	33	21	895.210
1473	997/78	78/79	--	--	--	--
1483	1275/79	79/80	117.201.385	2.383	830	529.211
1493	1557/80	80/81	24.803.782.350	480.474	145.056	593.091
5402	1120/81	81/82	61.088.907.535	1.497.238	484.692	370.580.792(1)
5405	1201/82	82/83	13.795.257.675	333.399	107.201	--
			<u>99.806.939.340</u>	<u>2.313.547</u>	<u>737.816</u>	<u>397.897.391</u>
			=====	=====	=====	=====

(1) Di cui f. 362.304.000= si riferiscono ad un solo recupero, bloccate a livello bancario, prima dell'erogazione, non appena riscontrato l'errore materiale di liquidazione da parte di un Ufficio Regionale.

Per una valutazione solamente economica, si evidenzia nella tabella allegata, come la suddetta spesa di lire 99.806.939.340 è risultata ripartita tra le Regioni e Provincie Autonome.

A partire dall'anno 1975 fino a tutto l'anno 1983, in ordine all'attuazione dei regolamenti sottoindicati, sono stati effettuati pagamenti per i seguenti importi complessivi:

Reg. CEE	Camp.	Domande ammesse alla liquidazione N. Vitelli	Vitelli per i quali il premio è stato pagato	L I R E
464/75	75/76*	4.420.200	4.420.155	106.066.059.719
620/76	76/77	1.987.900	1.987.900	55.626.972.850
871/77	77/78	2.080.000	2.057.425	79.288.673.980
997/78	78/79	2.200.000(stima)	2.146.116	90.507.708.480
1276/79	79/80	2.300.000(")	2.239.426	107.948.971.365
1667/80	80/81	2.400.000 (")	2.370.828	121.796.516.755
1120/81	81/82	2.400.000 (")	2.012.019	81.626.498.895
1201/82	82/83	2.400.000 (")	333.399	13.795.257.675
			<u>17.567.269</u>	<u>656.656.659.719</u>

* Per detta campagna erano previsti 2 versamenti del premio: alla nascita e al 12° mese - a partire dalla campagna 76/77, il versamento è unico, al sesto mese.

Prendendo come riferimento il numero di capi per i quali è stato acquisito il diritto all'erogazione del premio, si rileva che le prime tre campagne possono considerarsi concluse, l'attività svolta nell'83 è stata limitata alla predisposizione di provvedimenti di pagamento di pratiche residue, liquidate con ritardo dagli Uffici Regionali perchè di difficile perfezionamento.

Dai dati stessi si rileva che sono in fase di ultimazione anche le operazioni di pagamento dell'aiuto per le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Regioni	CINIFADIA 75/76		CINIFADIA 76/77		CINIFADIA 77/78		CINIFADIA 78/80		CINIFADIA 80/81		CINIFADIA 81/82		CINIFADIA 82/83	
	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	115.624	1.936.024.250	114.091	1.390.110.734	—	—
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	14.552	765.381.804	14.201	501.807.218	—	—
Trentino A.A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432.903	17.682.816.126	56.624	3.337.039.456
Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.527	1.334.343.800	16.845	593.278.491
Friuli V.G.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.259	7.246.850.956	103.450	4.279.755.891
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.002	291.990.168	2.953	123.544.032
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.416	140.536.190	4.699	197.103.958
Emilia R.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.551	10.250.784.407	27.682	1.147.887.424
Toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.268	814.716.224	4.307	181.881.808
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.108	1.399.916.104	4.493	185.327.264
Marche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.300	2.020.944.608	25.325	1.092.459.580
Lazio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.077	2.482.535.612	23.373	953.341.034
Abruzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.507	1.511.197.084	23.412	1.035.103.232
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.179	1.139.804.304	2.311	95.324.120
Campania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.850	2.407.986.054	—	—
Puglia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.322	2.192.047.520	15.326	673.645.208
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.384	700.986.310	11.104	459.720.074
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.901	3.207.557.084	7.415	305.853.820
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.052	1.013.197.000	—	—
Totale	13	309.700	7	190.105	33	1.490.980	2.365	17.201.385	480.474	14.803.782.334	1.497.238	14.108.907.531	333.396	13.795.257.675

PREMIUM REGIONALE DALLA REGIONE LIGURIA

Reparto Regionale della spesa erogata dall'Ente 1981

campagne 78/79, 79/80 e 80/81, mentre sono in pieno svolgimento le operazioni di liquidazione e pagamento dell'aiuto per le campagne 81/82 e 82/83.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento dell'aiuto per le campagne trascorse é da ascrivere al ritardo nella definizione delle relative pratiche da parte di talune Regioni.

Per quanto concerne infatti gli adempimenti di competenza dell'A.I.M.A., si evidenzia che vengono espletati, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi delle pratiche definite, trasmessi dalle Regioni.

Per quanto concerne la campagna 83/84, iniziata il 23 maggio 1983, per la quale si presume saranno presentate domande, come per le precedenti, per oltre 2 milioni di vitelli, le operazioni di liquidazione e pagamento potranno avere inizio quanto prima, non appena concluse le istruttorie a livello regionale.

Ciò é determinato essenzialmente dal fatto che, considerata la data di inizio della campagna stessa, gli Uffici Regionali hanno iniziato ad effettuare i controlli tecnici in azienda, intesi ad accertare l'esistenza in vita al sesto mese dei vitelli nella campagna 83/84, non prima del 23 novembre 1983.

Da quest'ultima data le pratiche vengono via via definite dagli Uffici medesimi, e, raggruppate negli elenchi di liquidazione, che sono inoltrati all'A.I.M.A. a partire dai primi mesi del 1984.

Il dato contabile relativo alla spesa erogata nel 1983, pari a circa 100 miliardi, dà una dimensione dell'interesse e della partecipazione massiccia a questo tipo di operazioni per gli allevatori e per l'intero settore zootecnico, del nostro Paese.

Senza volersi addentrare nell'ambito dei complessi problemi che caratterizzano il settore della zootecnica, è opportuno tuttavia evidenziare brevemente i positivi effetti determinati dal regime di aiuto in questione.

Premesso che i produttori nazionali, rispetto a quelli degli altri Paesi della CEE operano in condizioni di debolezza per l'inadeguatezza strutturale degli allevamenti, penalizzati dall'elevato costo dei foraggi, dei terreni da pascolo, nonché dei capitali investiti, le notevoli somme erogate, nonostante risultino pro-capite modeste, data la prevalenza in Italia di aziende zootecniche di piccole dimensioni (il 43% degli allevamenti bovini è costituito da aziende con meno di 5 capi), hanno costituito pur sempre una costante integrazione del reddito per i medesimi produttori.

Riflessi senza dubbio positivi si sono avuti anche sul patrimonio bovino nonché sulla produzione di carne bovina: il tasso di natalità è aumentato, anche se tale circostanza è da valutarsi in connessione alla migliorata condizione dell'allevamento, in particolare sotto il profilo alimentare ed igienico-sanitario. Parallelamente, la condizione principale per l'erogazione dell'aiuto che prevede la permanenza in vita del vitello al sesto mese, con conseguente aumento del peso medio alla macellazione (il peso medio alla macellazione dei vitelloni è passato negli ultimi 5 anni da 450 a 477 Kg. per capo), ha portato al consumo maggiori quantitativi di carne.

Si auspica che le considerazioni svolte in precedenza, senz'altro note in sede comunitaria, siano opportunamente valutate al fine del mantenimento per l'Italia e dell'adeguamento del premio alla nascita dei vitelli.

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Campagna di commercializzazione 1982/83

A partire dalla campagna 1980/81, con Reg. CEE numero 1357/80 del 5/6/80 del Consiglio modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18/5/82, è stato istituito a favore dei produttori zootecnici, un regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione, emanate con D.M. 25/8/81 e D.M. 22/6/81 modificato successivamente dal D.M. 23/6/82.

Con legge n. 423 del 1/8/81 art. 6, è stata data attuazione all'art. 3 par. 2 del Reg. CEE 1357/80 riguardante la concessione del premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Gli scopi della concessione del premio, sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di incentivare la produzione di carne di qualità, nonché di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze ad orientamento verso la produzione di carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione delle domande di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per dodici mesi, e, di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sulla base della L. 31/3/71 n. 144 sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del succitato Reg. CEE 1885/80, restando di competenza dell'ADMA il pagamento dell'aiuto.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuata secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4/7/73 n. 532 modificato dal D.P.R. 24/12/74. Il pagamento è disposto direttamente dall'ADMA, sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Uffici regionali ed Enti incaricati del servizio a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario e spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Gli organismi regionali sono peraltro tenuti, a norma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli Organi regionali di controllo, agli atti relativi al servizio svolto.

L'importo unitario del premio, per la campagna 82/83, è stato fissato in 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £. 19.335,

finanziati dal FEAOG e 25 ECU pari a £. 32.225, a carico dei fondi nazionali.

Le spese erogate al 31 dicembre 1983, per quanto concerne l'elemento FEAOG del premio, sono riportate nella tabella che segue:

Cap.	REG.CEE	Campagna	£.	Vacche n.	Beneficiari r
5406	1357/80	82/83	15.442.400.460	798.676	103.889

Nell'allegata tabella n. 1 si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le Regioni.

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo, sono stati effettuati, entro la data del 15 giugno 1983, come previsto dalla disciplina comunitaria, ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi, e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende, tendenti ad accertare il possesso, da parte degli allevatori richiedenti, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, il rispetto degli impegni assunti, nonché, la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'allevamento.

Nei confronti degli allevatori che in sede di controllo sono risultati privi del suddetto requisito o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono state avviate le procedure di recupero dei premi già versati.

Nell'anno 1983 sono stati recuperati complessivamente n. 1.305 premi indebitamente erogati, per un ammontare di lire 31.104.855, riferiti anche alle precedenti campagne, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

camp. 80/81	£.	11.325.765==	Premi n.	489
camp. 81/82	"	18.927.350==	" "	772
camp. 82/83	"	850.740=	" "	44

TABELLA N. 1

P R E M I O V A C C H E N U T R I C I

Distribuzione regionale della spesa erogata nell'anno 1983

R E G I O N I	Campagna 1982/83	
	VACCHE N.	£.
PIEMONTE	98.697	1.908.306.495
VALLE D'AOSTA	—	—
LOMBARDIA	30.275	585.385.450
TRENTINO A.A.	—	—
VENETO	1.293	25.000.155
FRIULI VEN.G.	14.051	271.575.065
LIGURIA	3.635	70.282.725
EMILIA ROMAGNA	32.155	621.736.260
TOSCANA	33.032	638.573.720
UMBRIA	25.439	511.198.055
MARCHE	66.714	1.222.915.190
LAZIO	37.073	715.806.455
ABRUZZO	37.519	725.429.865
MOLISE	4.465	86.330.775
CAMPANIA	19.522	379.391.370
PUGLIA	12.705	245.651.175
BASILICATA	19.337	372.880.895
CALABRIA	62.545	1.209.325.910
SICILIA	210.272	4.065.609.120
SARDEGNA	86.844	1.717.798.740
T O T A L I	798.575	15.442.400.450

I controlli con sopralluogo in azienda espletati dagli Organi regionali, hanno riguardato, sul territorio nazionale, mediamente il 40% dei produttori che hanno presentato domanda di premio, e, gli accertamenti preliminari sulle domande, svolti nella fase istruttoria, hanno determinato, l'esclusione dalla concessione dell'aiuto di circa 2.000 produttori, relativamente a circa 50.000 capi.

Campagna di commercializzazione 1983/84

La normativa comunitaria e nazionale in vigore per la campagna 82/83, disciplina anche la campagna 83/84, non essendo stata apportata alcuna modifica.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del Feoga e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £. 20.115== per la quota comunitaria e a £. 33.525== per la quota nazionale, considerato il tasso di conversione della lire verde vigente il 15/6/83, come stabilito dall'art. 3 del reg. CEE numero 1244/82. I relativi pagamenti devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 1984.

Premio supplementare per il mantenimento di vacche nutrici

Il reg. CEE 1357/80, istitutivo a partire dalla campagna 80/81 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, a favore dei produttori di bovini, all'art. 3 par. 2, ha demandato agli Stati membri la facoltà di integrare con fondi nazionali, il premio finanziato dal FEOGA sez. Garanzia.

In attuazione del citato disposto, riconosciuta la validità dell'iniziativa ai fini dell'incoraggiamento alla produzione zootecnica, la L.1/8/81 n. 423, riguardante specifici inter

venti a favore dell'agricoltura, in particolare l'art. 5, ha autorizzato l'AIMA a pagare il premio supplementare, con fondi gravanti sul bilancio nazionale.

Con i decreti ministeriali in data 29/9/81, 23/3/82, 30/12/82 e 19/8/83, relativi all'applicazione delle norme comunitarie e nazionali, rispettivamente per le campagne 80/81, 81/82, 82/83 e 83/84, è stato stabilito di concedere il beneficio a tutti i produttori ai quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio a carico del FEOGA, nella misura massima prevista dal relativo regolamento comunitario.

Ai sensi delle citate norme nazionali, l'AIMA provvede, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 24/12/74 n. 727, al pagamento del premio supplementare, direttamente sulla base degli elenchi di liquidazione del premio comunitario, tenuto conto di eventuali variazioni segnalate dagli Uffici Regionali, a seguito di azioni di recupero promosse nei confronti di produttori risultanti inadempienti in sede di accertamento.

A tale proposito si evidenzia che, tenuto conto che il premio nazionale supplementare è da considerarsi come una integrazione finanziaria di quello comunitario, il produttore nei cui confronti, è stata promossa azione di recupero del premio comunitario, viene escluso dalla erogazione dell'aiuto nazionale.

Le spese erogate al 31 dicembre 1983, ammontano complessivamente a £. 37.977.883.330=, corrispondenti a n. 1.297.476 vacche nutrici, a favore di n. 179.062 beneficiari, come riportato nella tabella che segue:

Camp.	Camp.	Importo Unitario	£.	Vacche N.	Benefi- ciari	Incamera- menti
4067	80/81	23.335	46.310	2	1	49.080
4068	81/82	24.540	12.240.502.920	498.798	75.075	49.080
4069	82/83	32.225	25.737.334.100	798.676	103.985	—

Nella tabella allegata n. 2 si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le Regioni.

Nell'anno 1983, congiuntamente ai pagamenti del premio comunitario, sono stati ultimati i pagamenti del premio nazionale per la campagna 82/83, nel rispetto del termine del 15 giugno 1983, fissato dalle norme comunitarie.

Nel citato anno sono state altresì ultimate le operazioni di pagamento degli elenchi, tenuti in sospenso, relativi alle campagne 80/81 e 81/82, avendo gli Uffici Regionali provveduto a segnalare per i medesimi elenchi le variazioni, al fine di escludere i produttori, interessati ad azioni di recupero, dall'erogazione della quota nazionale.

Per quanto concerne la campagna 83/84, alla data del 31/12/83, il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo non ha ancora avuto inizio.

I pagamenti stessi devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 1984.

Per tale campagna l'importo unitario dell'aiuto è pari a £. 33.525=.

TABELLA N. 2

PREMIO VACCHE NUTRICI

Distribuzione regionale pagamenti nel 1983 del premio supplementare nazionale

R E G I O N I	C A M P A G N A 1980/81		C A M P A G N A 1981/82		C A M P A G N A 1982/83	
	VACCHE N.	£.	VACCHE N.	£.	VACCHE N.	£.
PIEMONTE	2	46.310	92.259	2.254.281.260	90.697	3.180.510.825
VALLE D'AOSTA	--	--	--	--	--	--
LOMBARDIA	--	--	11.055	271.209.700	30.275	975.644.100
TRENTINO A.A.	--	--	--	--	--	--
VENETO	--	--	1.219	29.914.250	1.293	41.565.925
FRIULI V.G.	--	--	504	12.338.150	14.051	452.793.475
LIGURIA	--	--	2.731	67.016.740	3.535	117.137.875
EMILIA ROMAGNA	--	--	25.815	533.500.100	32.156	1.036.227.100
TOSCANA	--	--	32.355	794.237.100	33.032	1.054.456.200
UMBRIA	--	--	29.610	725.629.400	26.439	851.996.775
MARCHE	--	--	55.965	1.543.345.640	65.714	2.149.858.550
LAZIO	--	--	30.288	743.257.520	37.073	1.194.577.425
ABRUZZO	--	--	36.305	890.924.700	37.519	1.209.049.775
MOLISE	--	--	3.498	85.810.920	4.455	143.884.525
CAMPANIA	--	--	13.555	332.639.700	19.622	532.318.950
PUGLIA	--	--	10.057	255.575.180	12.705	409.418.525
BASILICATA	--	--	12.140	297.915.600	19.337	623.134.825
CALABRIA	--	--	44.446	1.090.704.840	62.546	2.015.544.850
SICILIA	--	--	--	--	210.272	6.776.015.200
SARDEGNA	--	--	85.155	2.089.949.100	88.844	2.852.997.900
T O T A L I	2	46.310	498.798	12.240.502.920	798.575	25.737.334.100

SETTORE VITIVINICOLO

Nel settore vitivinicolo la disciplina comunitaria, di cui il Reg.CEE n. 337/79 del 5.2.1979 costituisce il provvedimento normativo fondamentale, è molto complessa per la varietà di interventi che l'ampiezza della disciplina può comportare.

La legge 14 agosto 1982, n. 610 affida all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti comunitari in detto settore.

Nel corso del 1983 gli interventi di mercato nel settore vitivinicolo sono stati:

- la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola, mosti d'uva e mosti d'uva concentrati;
- la concessione di aiuti per il ricollocamento dei vini da tavola;
- la concessione di aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione;
- la concessione di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva;
- la concessione di aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce);
- la gestione dell'alcool offerto in vendita all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce).
- aiuti comunitari alla distillazione;
- acquisto e stoccaggio dell'alcol;
- acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione;
- smaltimento delle scorte;
- vendita dei prodotti della distillazione.

1 - AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA, MOSTI D'UVA E MOSTI D'UVA CONCENTRATI. - (artt. 7, 8, 9 e 12 bis del Reg. CEE n. 337/79) -

Tali aiuti sono corrisposti ai produttori di vino da tavola che abbiano concluso con l'A.I.M.A. appositi contratti di magazzinaggio ("a breve termine", ossia per un periodo di tre mesi o "a lungo termine" ossia per un periodo di nove mesi), con i quali essi si obbligano a tener immagazzinato e a non immettere sul mercato per il periodo di tempo indicato nel contratto medesimo determinate quantità di vino da tavola.

A partire dalla campagna 1976/77 la concessione di aiuti al magazzinaggio privato è stata estesa anche ai produttori di mosti di uve e di mosti di uve concentrati.

Inoltre un aiuto complementare è riservato ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine che, alla scadenza di tali contratti, concludono per lo stesso vino da tavola un contratto di magazzinaggio per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Gli aiuti in questione vengono corrisposti ai beneficiari per giorno e per ettolitro.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. durante il 1983 per il pagamento di tali aiuti si riferisce sia ad operazioni di intervento disposte negli anni precedenti, sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1983 e gli importi erogati, distinti in campagna vitivinicole, sono riportati nell'allegata tavola n. 1.

2 - AIUTI AL RICOLLOCAMENTO DI VINI DA TAVOLA OGGETTO DI CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO - (art. 10 del Reg. CEE n. 337/79)

Trattasi di misura eccezionale concessa quale concorso nelle spese di trasferimento in altre località ("ricolloccamento") di quantità di vino da tavola che formando oggetto di contratti di magazzinaggio privato, non possono essere commercializzate e rischiano di pregiudicare a fine campagna il collocamento dei

Tale aiuto viene corrisposto ai beneficiari per ettolitro di vino ricollocato.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole, sono riportati nella tabella n. 2.

3 - AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

(art. 14 del Reg. CEE n. 337/79)

Tali aiuti sono previsti a favore dei singoli produttori coltivatori, delle Cantine Sociali e degli Enti associativi che abbiano utilizzato mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per aumentare i titoli alcolometrici volumici dei vini da tavola e dei vini D.O.C..

Per poter beneficiare dell'aiuto la resa dei vini da tavola e dei vini D.O.C. deve essere mediamente inferiore a 80 ettolitri l'ettaro.

Inoltre l'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda della zona di provenienza dei mosti concentrati (CII o CIII).

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, degli ettolitri di prodotto base e di mosto concentrato utilizzato, nonché della gradazione potenziale media e dei gradi complessivi di quest'ultimo, sono riportati nella tabella n.3.

4 - AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E MOSTI DI UVA CONCENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA

(art. 14 bis del Reg. CEE n. 337/79)

Questa provvidenza, concessa per la prima volta nella campagna 1980/81, è prevista in funzione dell'utilizzazione da parte dei produttori di succo d'uva, di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succo d'uva fino al 31 agosto.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uve, mosto di uva, mosto di uva concentrato) ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso

in carico per l'imbottigliamento ovvero esportato in paese extra comunitario.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, della quantità e degli importi unitari relativi alla materia prima trasformata, sono riportati nella tavola n. 4.

5 - AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
(art.39 del Reg.CEE n. 337/79)

Tale aiuto, previsto per la prima volta nella campagna 1982-83, è corrisposto alle distillerie che hanno lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ottenendo alcole con gradazione non inferiore a 86° ovvero acquaviti di vinaccia (grappa) o di vino con gradazione compresa tra 52° e 85°.

L'aiuto commisurato al contenuto alcolico della materia prima distillata è di £. 425,37% vol./hl quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è acquavite di vinaccia (grappa), di £. 476,93% vol./hl quando il prodotto ottenuto è acquavite di vino e di lire 502,71% vol./hl quando il prodotto ottenuto ha una gradazione di almeno 86°.

Gli importi corrisposti dall'A.I.M.A. durante l'anno 1983 sono riportati nell'allegata tabella n. 5 -

MAGAZZINAGGIO PRIVATO

TAVOLA N. 1

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1983					
	CAMPEGNE VITIVINICOLE					
	1975/76	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA	4.066.720	8.866.505	510.025.055	11.900.015.515	30.638.407.255	30.194.726.210
2) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO RISERVATI AI TITOLARI DI CONTRATTI A LUNGO TERMINE			23.143.320	1.327.003.190	524.961.985	
3) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DI MOSTI DI UVE, DI MOSTI DI UVE CONCENTRATI E DI MOSTI DI UVE CONCEN-						
TRATI RETTIFICATI			20.723.640	1.350.325.560		3.069.192.095

RICOLOCCAMENTO

TAVOLA N. 2

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1981			
	CAMPAGNE VITIVINICOLE			
	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1) AIUTO ECCEZIONALE PER IL RICOLOCCAMENTO DEI VINI DA TAVOLA	12.222.290	63.151.700	514.573.665	509.652.730
				163.431.020

ARRICCHIAMENTI

TAVOLA N. 3

TIPO DI INTERVENTO	CAMPAGNA	IMPORTI ANNO 1983						RIT. FISCALE ANNO 1982
		PRODOTTO BASE Ml.	MOSTO CONCENTRATO Ml.	GRAD. POT. MEDIA	GRADI COMPLESSIVI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO	
1) AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI E AI MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE	1978/79	---	---	---	---	---	---	6.500
		1.640.000	82.000	43,20	3.542.400	1.678,80	5.946.991.120	
	1980/81	1.853.600	92.780	41,10	3.813.250	1.447,24	5.518.690.570	
		3.495.600	174.780		7.355.650		11.465.671.690	13.500
	1982/83	294.100	14.705	39,60	582.318	1.701,48	990.802.430	
		2.354.060	117.743	43,00	5.062.949	1.959,28	9.919.736.715	
		17.600	880	48,84	42.979	1.920,61	82.547.075	
		243.000	12.150	40,84	593.406	2.178,41	1.292.681.565	
		2.909.560	145.470		6.281.652		12.205.765.785	---

SUCCHI DI UVA

TAVOLA N. 4

TIPO DI INTERVENTO	CAMPAGNA	IMPORTI ANNO 1983								RIT. FISCALI ANNO 1982
		UVA		MOSTO DI UVA		MOSTO DI UVA CONCENTRATO		IMPORTO		
		Q. LI	IMPORTO UNITARIO	lit.	IMPORTO UNITARIO	lit.	IMPORTO UNITARIO			
1) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE E MOSTI DI UVE E MOSTI DI UVE GORRENTI TRATTI NELLA FARRIFICAZIONE DI SUCCHI D'UVA	1980/81	2.705,54	5.557,39	14.002,47	6.946,74	--	24.313,59	112.307.255	14.000	
	1981/82	46.511,07	5.889,60	120.398,28	7.362,00	177,93	25.767,00	1.164.000.435	12.000	
	1982/83	255.490,25	6.187,20	194.310,29	7.734,00	513,43	27.069,00	3.097.463.050	--	

AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

TAVOLA N. 5

IMPORTI ANNO 1983									
CAMP.	SOTTOPRO- DOTTI Q. 11	GRADI COMPLESSIVI ALCOLE > 86°	IMPORTO UNIT.	IMPORTO TOTALE	GRAPPA	GRADI COMPLESSIVI	IMPORTO UNIT.	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO
82/83	191.780,06	798.258,46	502,71	401.292.510	1.693.096.410,64	7.191.603,93	425,37	3.059.092.565	3.460.305.075

154

6 - DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE**(art. 39 del Reg. CEE n. 337/79)**

La Comunità Europea, in applicazione dell'art. 39 del regolamento CEE n. 337/79 concernente l'obbligo per i produttori di vino di provvedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ed alla consegna all'Organismo di intervento dell'alcole prodotto, emana annualmente per campagna vitivinicola le relative disposizioni di attuazione.

Ad integrazione delle disposizioni comunitarie, ogni anno vengono emanate norme nazionali di applicazione che prevedono per l'A.I.M.A., la disciplina delle modalità di gestione per l'acquisto e la vendita dell'alcole da "prestazioni viniche obbligatorie".

Le operazioni di acquisto e di vendita dell'alcole sono inoltre regolate dalle condizioni che vengono stabilite, per ogni campagna vinicola, dal Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

La gestione di questo alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi, salvo il concorso del FEOGA nelle spese, quando è concesso dalla regolamentazione comunitaria.

Nel corso del 1983 l'A.I.M.A. ha effettuato operazioni di gestione relative all'alcole conferito dalle distillerie nelle seguenti campagne vitivinicole:

a) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1974/75

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 8.330 per ettanidro (Reg. CEE 1349/75 del 26 maggio 1975).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, km. 40.032,43 di alcole buon gusto e En. 389,07 di alcole grezzo.

Nello stesso anno, sono stati venduti a trattativa privata En. 909,10 di alcole buon gusto per un importo complessivo di lire 74.546.398 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 196.803.475 al netto dell'I.V.A..

b) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1975/76 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 10.284 per ettanidro (Reg. CEE n. 1891/75 del 22.7.1975).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, En. 44.043,72 di alcole buon gusto, En. 3.589,84 di alcole grezzo ed En. 116,25 di alcole di scarto.

Nello stesso anno sono stati venduti a trattativa privata En. 534,44 di alcole buon gusto ed En. 36,36 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 45.315.393 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 234.659.190 al netto dell'I.V.A.

c) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1976/77 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 13.842 per ettanidro (Reg. CEE n. 1932/76 del 20.7.1976).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, En. 25.605,13 di alcole buon gusto ed En. 777,30 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 168,63 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 6.913.940 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 88.580.765 al netto dell'I.V.A.

d) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1977/78 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92 gradi e non può superare l'importo di £. 25.750 per ettanidro (Reg. CEE n. 1674/77 del 19.7.1977).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati, En. 14.115,43 di alcole buon gusto ed En. 213,79 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 76,55 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 3.138.835 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 82.860.955 al netto dell'I.V.A.

e) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1978/79 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° gradi e non può superare l'importo di £. 34.620 per ettanidro (Reg. CEE n. 1863/78 del 25.7.1978).

Durante l'anno 1983 per l'alcole di tale campagna, l'A.I.M.A. non ha sostenuta alcuna spesa nè realizzato alcuna entrata.

f) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1979/80 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, non è previsto il concorso del FEOGA negli oneri di gestione (Reg. CEE n. 1708/79 del 24.7.1979).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 130.469 l'ettanidro (Reg. CEE n. 1708/79 del 24.7.1979) e rivenduto al prezzo di lire 134.600 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 65.750 l'ettanidro per l'alcole di scarto (delibera 17 ottobre 1979).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati En. 86.968,02 di alcole buon gusto e En. 1.760,37 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 1.599,98 di alcole buon gusto ed En. 490,46 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 151.307.625 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 196.949.770 al netto dell'I.V.A.

g) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1980/81 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 27.787 per ettanidro (Reg. CEE n.1994/80 del 27.7.1980).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 151.670 l'ettanidro (Reg. CEE n. 1994/80 del 27.7.1980) e rivenduto al prezzo di £. 129.100 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 42.150 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 29.10.1980).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati En. 176.488,28 di alcole buon gusto ed En. 2.885,09 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 513,00 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 21.033.263 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 1.176.606.570 al netto dell'I.V.A.

h) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1981/82 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 45.399 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg. CEE n. 2007/81 del 13 luglio 1981).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 171.780 l'ettanidro (Reg. CEE n. 2007/81 del 13.7.1981) e rivenduto al prezzo di £. 131.850 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e lire 40.700 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 21.10.1981).

Durante l'anno 1983 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi En. 7.362,26 di cui En. 6.944,59 di alcole buon gusto ed En. 417,67 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovansi, soltanto per la denaturazione.

Per En. 4.359,12 di cui En. 4.117,32 di alcole buon gusto ed En. 241,80 di alcole di scarto che sono stati contestualmente rivenduti alle distillerie produttrici, l'A.I.M.A. ha pagato la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita per l'importo di £. 196.099.735 al netto dell'I.V.A.

Per En. 3.003,14 di cui En. 2.827,27 di alcole buon gusto ed En. 175,87 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di lire 515.879.365 al netto dell'I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 711.979.120 al netto dell'I.V.A., di cui £. 334.239.240 a carico del FEOGA sezione Garanzia.

Nello stesso anno sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati complessivamente En. 195.618,67 di cui En. 184.637,22 di alcole buon gusto ed En. 10.981,45 di alcole di scarto per i quali sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 746.033.765 al netto dell'I.V.A.

1) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1982/83 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 76.051 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg.CEE n. 2457/82 dell'8.9.1982).

I prezzi di acquisto del prodotto sono stati di £. 206.240 l'ettanidro per l'alcole neutro buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96° e di £. 199.795 l'ettanidro per l'alcole con gradazione inferiore a 96° ma non inferiore a 92° (Reg. CEE n. 2457/82 dell'8.9.1982).

A partire da questa campagna, inoltre, non è più riconosciuta al distillatore la possibilità di richiedere in acquisto il prodotto offerto in vendita all'A.I.M.A. avendo la normativa comunitaria previsto, in alternativa alla vendita dell'alcole, l'aiuto per il prodotto da distillare.

Durante l'anno 1983, l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 292.028,23, di cui En. 53.309,46 di alcole buon gusto, En. 3.530,19 di alcole di scarto ed En. 235.188,58 di alcole grezzo.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stato di £. 58.688.037.845 al netto dell'I.V.A. di cui £. 22.208.582.540 a carico del FEOGA sezione Garanzia.

1) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1983/84 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 97.893 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg.CEE n. 2407/83 del 25.8.1983).

I prezzi di acquisto del prodotto sono stati di lire 231.993 l'ettanidro per l'alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25.7.1983 e di lire 219.924 l'ettanidro per l'alcole non inferiore a 92° (Reg. CEE numero 2407/83 del 25.8.1983).

Anche per questa campagna non è prevista per il distillatore la possibilità di richiedere in acquisto il prodotto offerto in vendita all'A.I.M.A.. Il conferimento del prodotto non è più in alternativa alla richiesta dell'aiuto per lo stesso prodotto, potendo il distillatore consegnare l'alcole all'Organismo di intervento anche nel caso in cui per lo stesso alcole abbia beneficiato dell'aiuto. In tal caso dal prezzo di acquisto va detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

Durante l'anno 1983, l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 7.079,49 di alcole grezzo.

La spesa complessiva è stata di £. 1.556.948.755 al netto dell'I.V.A. di cui £. 693.032.510 a carico del FEOGA Sezione Garanzia.

LE DISTILLAZIONI DEI VINI7 - AIUTI COMUNITARI ALLE DISTILLAZIONI.

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini ^{atti} a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento, vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A., per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, prestata da un Istituto di Credito od Assicurativo, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso previsto dalla misura d'intervento di cui trattasi.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quel

le obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vinicola 1982/83 è stata caratterizzata, come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, la necessità di far ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1983 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1982/83 e, in misura molto modesta, ad interventi della campagna 1983/84. Riguardo a quest'ultima campagna occorre rilevare che le domande di pagamento anticipato degli aiuti relativi alla distillazione "preventiva" e "buon fine" sono stati sospesi dalla CEE, per mancanza di fondi, per il periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 1983, provocando il blocco presso l'Azienda di pagamenti per un importo complessivo di circa 150 miliardi.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda nel 1983 per il pagamento di aiuti alla distillazione ammonta a £.254.200.933.78 così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 77.684.611.320 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n.2290/82 del 19.8.1982;
- £. 360.527.625 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2456/82 dell'8.9.1982;
- £. 3.501.771.850 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg.(CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982;

- £. 101.652.681.605 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg.CEE n.2499/82 del 15/9/1982;
- £. 63.915.106.245 per aiuti alla distillazione a sostegno del mercato disposta con Reg.CEE N. 546 del 9.3.1983;
- £. 5.637.389.945 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg.CEE n. 2540/83 del 9/9/1983;
- £. 1.448.845.197 per aiuti a distillazioni varie.

8 - ACQUISTO E STOCCAGGIO DELL'ALCOLE DELLA DISTILLAZIONE
OBBLIGATORIA DEI VINI OTTENUTI DA UVE DA TAVOLA.

L'art. 40 del Reg. CEE n. 337/79 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'AEMA l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione finanziaria del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti dalla Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per¹⁰/smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. CEE n. 2456/82 dell'8.9.1982, relativo alla campagna 1982/83, è stata pagata dall'A.I.M.A.

la somma complessiva di £. 3.818.261.310 per l'acquisto di ettanidri 15.439,15 di alcole.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 1.890.601.110.

9 - ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE
CON INTERVENTI NAZIONALI.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n.25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n.124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'ADMA il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazio

ne dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, sono state recentemente prorogate per un ulteriore periodo di un anno con decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti che possono essere ceduti all'A.I.M.A., nonché la quantità massima conferibile e i relativi prezzi di acquisto sono stabiliti di volta in volta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1983 sono state spese complessivamente 1 i r e 94.157.560.000= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 126.680 di alcole buon gusto
- ettanidri 7.395 di alcole di scarto
- ettanidri 566.873 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle Distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

Il contratto ha durata dalla data di autenticazione della sottoscrizione fino al 31 dicembre e viene rinnovato ad ogni scadenza del periodo contrattuale per un ulteriore periodo di un anno.

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione da parte del depositario della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1983 sono stati fissati in £. 5.892 per l'alcole buon gusto e grezzo, in £. 7.620 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e in lire 11.400 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1983 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 21.089.732.115.

10 - PROBLEMI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI ALCOLE E DI ACQUAVITE.

Alla fine del 1983 le giacenze di alcole e di acquavite di vino presso i magazzini dell'intervento, derivanti da acquisti effettuati in attuazione di interventi comunitari e nazionali, ammontavano a complessivi ettanidri 3.383.825, così distribuiti:

- alcole buon gusto	:	ettanidri	598.493
- alcole greggio	:	"	934.224
- alcole teste e code	:	"	19.985
- acquavite	:	"	1.431.123 (di cui 474mila in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti destinata ad aumentare sensibilmente per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi connessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compen

si, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso, al quale finora non si è riusciti a dare una soluzione adeguata, riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (474mila ettanidri) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio (circa un milione di ettanidri) che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per altro, poichè le capacità ricettive dei magazzini di invecchiamento sono molto limitate, si è reso necessario ricorrere anche all'utilizzo dei contenitori di acciaio inox per immagazzinare il prodotto conferito all'A.I.M.A..

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento diventa più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmacia, ecc. lo sbocco è precluso all'alcole vinico buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materie prime, come il

melasso, che più del vino si prestano alla produzione di un "alcole neutro".

Altri probabili sbocchi, per l'alcole buon gusto, per altro comuni anche all'alcole grezzo, sono rappresentati dagli impieghi industriali (combustibili e denaturato), che potrebbero assorbire notevoli quantitativi di alcole, e dall'utilizzazione in miscela con il carburante.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole buon gusto verso tali destinazioni rappresenterebbe per l'Azienda una perdita rilevante.

Infine l'esportazione verso i Paesi terzi è condizionata dalla concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie prime poco costose come il melasso, che costituiscono, anche per le caratteristiche qualitative superiori, il punto di riferimento del mercato internazionale.

La situazione dianzi descritta suggerisce, pertanto, di trovare a breve scadenza una soluzione al problema dello smaltimento dell'alcole, anche in considerazione del fatto che i magazzini di deposito sono ormai al limite delle loro capacità ricettive e i costi di magazzinaggio costituiscono per l'Azienda un onere rilevante.

11 - VENDITA DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE.

La mancanza di una regolamentazione comune del mercato dell'alcole vinico ha aggravato la crisi di tale settore al punto da rendere necessario, come si è accennato prima, l'adozione di provvedimenti nazionali al fine di non vanificare l'efficacia delle misure comunitarie decise per fronteggiare la crisi del mercato vinicolo.

In questa logica sono stati emanati il decreto-legge

24 febbraio 1975 n. 25, convertito in legge 22 aprile 1975 n. 124, e il decreto legge 15 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338, in forza dei quali sono stati conferiti alla A.I.M.A. notevoli quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione del vino: alcole e acquavite.

Per altro, la persistente crisi del mercato di tali prodotti e, in particolare, dell'alcole, ha determinato un accumulo di ingenti scorte di prodotto presso i magazzini dell'A.I.M.A., cui non ha fatto riscontro un'adeguata possibilità di collocamento sul mercato fatta eccezione per l'acquavite immagazzinata nei fusti di rovere.

Per questo ultimo prodotto, infatti, non sussistono difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda, tramite le loro Organizzazioni di categoria, ad adottare un sistema di collocamento del prodotto, basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

In accoglimento di tali istanze l'A.I.M.A., dopo aver sperimentato con scarsi risultati la vendita mediante pubblica gara, ha proceduto alla vendita di acquavite invecchiata a trattativa privata, con risultati abbastanza soddisfacenti che consigliano di proseguire l'iniziativa intrapresa.

Nel corso del 1983 sono stati, infatti, venduti mediante trattativa privata ettanidri 22.085,47 di acquavite invecchiata almeno un anno, con un incasso per l'Azienda di complessive £. 3.307.839.715.-

SETTORI LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - PORACCI ESSICCATI ECC.1) L I N O E C A N A P A

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa, trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Reg. CEE n.1308/70 del 29/6/70.

La disciplina generale di concessione dell'aiuto è stata stabilita con regolamento CEE n. 1564/70 (e successive modifiche) ed è integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali.

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1982/83 è stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al D.M. 21.6.1982.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie rivestita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1983 è stata erogata, per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di 1 i r e 279.841.615 di cui £. 189.776.655 per la campagna 1982/83, e £. 82.914.430 per la campagna 1981/82 e £. 7.150.530 per le residue pratiche riguardanti campagne precedenti.

Per quanto riguarda in particolare la canapa è da rilevarsi che nel corso del 1983 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA - per l'importo di £. 3.256.385.-

2) BACHICOOLTURA.

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella Comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n. 845/72 del 24.4.72, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi da seta al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'AIMA, per il tramite della Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1983 sono state prese in considerazione per l'erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'AIMA riguardanti la campagna 1982/83 ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di L. 429.108.100.

3) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE.

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Reg.CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1983 è stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 901.510.610 di cui £. 574.976.415 per pratiche riguardanti la campagna 1982/83, £. 315.618.345 per il pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1981/82, e £. 10.915.850 per il pagamento di pratiche riguardanti precedenti campagne.

4) FORAGGI ESSICCATI.

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato è caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio nella Comunità.

L'aiuto è erogato ai produttori di foraggi essiccati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base della misura unitaria stabilita da regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1983, l'A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 11.493.215.985 di cui £. 6.140.551.590 per pratiche riguardanti la campagna 1982/83, £. 5.307.059.190 per pratiche riguardanti la campagna 1983/84 e £. 45.595.205 per pratiche relative a precedenti campagne.

5) FAVE, FAVETTE E PISELLI.

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette e piselli, la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.78 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorirne lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Con il citato Reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (Reg. 2036/82, contenente norme generali, Reg. 2192/82 recante le modalità di applicazione delle misure speciali per i prodotti in questione e successive modifiche), sono state apportate come accennato, per la campagna 1982/83 talune innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Infatti per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto comunitario di cui trattasi, per la campagna 1982/83 l'aiuto può essere concesso non soltanto ad ogni persona fisica o giuridica ma anche alle organizzazioni riconosciute dei produttori.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare particolare rilevanza è da attribuirsi alla dichiarazione di consegna che il primo acquirente è tenuto a depositare presso il competente ufficio periferico, non più controfirmata dal produttore, attestante il quantitativo effettivamente consegnato (Reg. 1601/83 del 14.6.1983).

Altra innovazione apportata riguarda la istituzione di un certificato comunitario da rilasciarsi dagli Stati membri

in sostituzione dei certificati nazionali (Reg. 1401/83 dell' 1.06.1983).

Relativamente al settore in questione nel corso del 1983 è stata erogata la somma complessiva di L. 2.420.874.480 di cui L. 757.830.680 per il pagamento di pratiche riguardanti operazioni del 1981 e L. 1.663.043.800 per aiuti riguardanti operazioni del 1982.

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, programmata con il Regolamento CEE n. 23 del 4 aprile 1962, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze ^{tecniche} che hanno richiesto l'adozione di misure e di contenuti normativi nettamente differenziati da quelli inerenti alle discipline di altri settori merceologici.

Dopo un periodo preparatorio (1962 - 1966), dedicato allo studio dello svolgimento dei mercati ed al coordinamento delle discipline nazionali dei singoli Stati Membri della Comunità Economica Europea, si è passati ad un periodo transitorio (1967 - 1970) di prima sperimentazione di norme positive ispirate ai principi informatori dell'organizzazione comune, in parte realizzatrici di una effettiva disciplina comune con il Reg. CEE n. 158/66 del 25 ottobre 1966 recante norme comuni di qualità nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e in parte ancora basate sulle valutazioni e sui provvedimenti adottati dai singoli Stati membri in materia di prezzi e di interventi per i mercati della rispettiva sfera territoriale, come fu stabilito con il Regolamento CEE n. 159/66 del 25.10.66.

La disciplina comunitaria, anche in materia di prezzi e di interventi, fu realizzata alla fine del periodo transitorio con il Regolamento CEE n. 2515/69 del 9 dicembre 1969 e successivamente perfezionata con il Reg. CEE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 e successive modifiche, che per altro lasciò sussistere alcune misure speciali adottate nel frattempo per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi (Reg. CEE n. 2511/69 del 9.12.1969), per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (Reg. CEE n. 2601/69 del 18 dicembre 1969)

ed altre ne pose in essere quali quelle per incentivare la produzione di succhi ottenuti dalla lavorazione industriale dei limoni (Reg. CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977) e per aiutare le industrie a fabbricare prodotti derivati da ortofrutticoli (Reg. CEE n. 1152/78 del 30 maggio 1978).

Nel quadro dei citati Regolamenti Comunitari, le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nelle seguenti provvidenze:

- controllo dell'osservanza nelle commercializzazioni dei prodotti delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato (art. 19 del Reg. CEE numero 1035/72);
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori (art. 21 del Reg. CEE n. 1035/72);
- corresponsione alle organizzazioni dei produttori della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita (art. 18 del Reg. CEE n. 1035/72);
- corresponsione agli operatori di compensazioni finanziarie concesse per gli agrumi esportati in altri Stati dell'area comunitaria (art. 8 del Reg. CEE n. 2511/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per le arance trasformate (art. 3 del Reg. CEE n. 2601/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per la produzione di succo ottenuto dalla lavorazione di limoni (art. 2 del Reg. CEE n. 1035/77);
- corresponsione di aiuti alle industrie per la lavorazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (art. 2 del Reg. CEE n. 1152/78).-

Nel corso dell'anno 1983 l'attività dell'A.I.M.A. è stata impegnata soltanto in alcune di tali provvidenze.

I - Controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità.

Il controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità consiste nella verifica, nelle varie fasi del commercio, della presentazione in vendita dei prodotti secondo le categorie e caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per numerosi prodotti ortofrutticoli.

Di tale controllo in Italia, con decreto legge 17 marzo 1967 n. 81, convertito con modificazione nella legge 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata l'A.I.M.A., che peraltro non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

II - Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato.

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitatamente ai seguenti prodotti: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche, albicocche e melanzane.

Durante il periodo transitorio 1967-70, l'attuazione di tale intervento, ai sensi del decreto legge 17 marzo 1967 numero 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 267 e integrato con le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 24.12.1969 n. 1053, era disposta con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste subordinatamente alla dichiarazione con lo stesso decreto, dello stato di crisi grave.

Successivamente la disciplina comunitaria sull'organiz

zazione comune dei mercati dei prodotti ortofrutticoli ha riservato alle decisioni degli organi comunitari la dichiarazione di stato di crisi grave e la conseguente attuazione degli interventi nel mercato, mentre è rimasto fermo nel tempo il compito dell'A.I.M.A. di provvedere all'esecuzione di tali interventi per effetto del D.P.R. 27.02.1969 con il quale sono stati affidati all'AIMA tutti i compiti di intervento previsti dai regolamenti comunitari nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ortofrutticoli nel corso dell'anno 1963 è stato tale da non far registrare, per nessuno dei prodotti suddetti, condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione, per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi gravi di mercato da richiedere l'intervento dell'A.I.M.A..

III - Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verifichino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata ai prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave (cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche, albicocche e melanzane) e comporta l'obbligo per le Organizzazioni dei produt-

tori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti dalla trasformazione;
- distribuzione gratuita agli alunni delle scuole;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. CEE n. 2443/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime tre destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle Organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., cui pertanto le Organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1983 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da Organizzazioni dei produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di mele, di pere, di pesche e di arance, come meglio sopra specificato, con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinate dalle Organizzazioni dei produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessioni per fini non alimentari.

Inoltre, nello stesso anno solare, le Organizzazioni dei Produttori hanno ritirato dal mercato prodotti relativi alle campagne di commercializzazione 1982/83 e 1983/84, avviando gli stessi alle altre destinazioni previste dal Reg. CEE n; 1035/72 del 18.05.1972.

E' da evidenziare altresì che con Reg. CEE n. 1596/79 del 26.07.79 gli Stati membri sono stati autorizzati ad effettuare ritiri preventivi di ^{e pare} ~~nel~~ ~~dal~~ prezzo risultante dalla media aritmetica dei premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (Campagna 1982/83).

Tali ritiri hanno dato luogo al pagamento da parte delle Organizzazioni dei produttori ai propri soci, di indennità per i quantitativi ritirati e per maggiorazione relativa a prodotti di II categoria di qualità avviati a beneficenza, presentati in imballaggio "nuovo del tipo a perdere" e per i quali l'imballaggio stesso non è stato recuperato.

Le altre destinazioni - ad eccezione dei quantitativi resi inutili a qualsiasi uso d'ordine dalle competenti autorità sanitarie - hanno permesso alle Organizzazioni dei produttori di ottenere dei ricavi, che detratti dalle indennità di cui sopra, hanno formato oggetto di contributi di compensazione erogati da parte dell'A.I.W.A..

Quanto sopra illustrato ha dato luogo alla liquidazione di contributi di compensazione come appresso indicato.

IV - Erogazione dei contributi di compensazione alle Organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.

Il contributo di compensazione finanziaria spetta alle Organizzazioni dei produttori, per le quantità di prodotti, indicati nel precedente paragrafo III, ritirate dalla vendita.

L'ammontare del contributo è diversificato per specie, categorie di qualità di prodotto, calibri e tipi di condizionamento, in relazione ai prezzi di base e di acquisto stabiliti con i Regolamenti della Comunità Economica Europea.

L'operatività delle predette Organizzazioni dei produttori è stata regolamentata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con apposito Decreto Ministeriale dell'8 agosto 1980 pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 agosto 1980 e successive integrazioni e modifiche.

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite Commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali uno dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere a verificare le operazioni effettuate dalle Organizzazioni dei produttori ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi - effettuata direttamente dalle Organizzazioni o su indicazione dell'A. I. M. A. per la cessione dei prodotti all'Industria di distillazione o a quella di trasformazione in succhi, concentrati o liofilizzati a scopo di distribuzione gratuita - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali ricavi.

Gli importi erogati dall'A. I. M. A. durante l'anno 1983 alle Organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria hanno riguardato sia quantità ritirate nell'anno 1982 relative alle campagne 1981/82 sia nell'anno 1982 relative alla campagna 1982/83 che nell'anno 1983 concernenti le campagne 1982/83 e 1983/84.

Gli importi e relativi quantitativi della campagna 1981/82 sono i seguenti;

- Campagna 1981/82

MANDARINI q.li 24.579,16

Comp.ne L. 722.247.290

Relativamente alla campagna 1982/83 i dati concernenti le pratiche istruite sono riepilogate nel prospetto che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOLIANE PER RIVITI DI PRODOTTI OBTENUTICOLI RATTUATI DALLI OBTENUTICOLI DI PRODOTTI IN CRISTO ALL'ALDO RAZIONE DURANTE LA CAMBIONE DI CONVEGNIALIZZAZIONE 1962/63, DEFINI. E DEL 1963									
PRODOTTO	QUANTITA' RIVITATI (Q. 11)	DEBITI DI PRODOTTI				CREDITI DI PRODOTTI			
		AMMONTARE ALLOCAZIONE	PIRE POF ALLOCAZIONE	USO ECONOMICO	DISTRIBUZIONE "TRANSACCIONALE" IN SOCIETÀ	CALC. O LOCAZIONE ALLOCAZIONE	PER RAZIONE RIVITATI	TOTALE	VALORE POF ALLOCAZIONE
PIRE	14	499.136,76	40.800,81	116.071,01	320.549,97	—	101.803,354	7.446.326,117	14.999,5325
ACILE	29	4.402.853,94	153.912,92	292.310,31	3.711.627,41	2.416,40	671.711,751	64.959,013.157	14.259,4745
PIRE	17	301.692,14	93.309,49	88,00	194.262,73	—	473.900,341	80.276,5607	12.991,6564
POLORE	7	39.246,13	14.894,93	—	—	—	81.946,03	204.707,157	1.367,0605
CAVOLZIONE	7	110.507,11	2.427,29	136.647,41	—	—	7.705,157	1.647.317,20	0.050,5117
ALBUCCINE	4	—	—	—	—	—	—	—	—
RELATIVE	1	58,50	36,50	—	—	—	—	—	—
ABRUC	20	101.569,23	16.131,77	8.241,15	6.892,02	—	30.302,115	3.019.129,457	0.974,2725
MANABILE	10	81.990,69	57.460,86	15.349,93	544,90	—	26.400,210	2.343.397,500	0.330,1042
LIPORE	21	1.201.867,90	23.310,90	545.450,40	—	—	110.030,807	30.461.545,016	0.914,1005
TOTALE		8.099.023,14	393.936,15	948.714,17	2.401.602,61	41.373,51	2.713.311,771	45.813.932,467	7.006,5101
								109.418.722	107.2512,670

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I dati concernenti la campagna 1963/64 sono riportati qui di seguito:

PERE	q1.	338.541,03	Compensazione	£.	5.245.020,350
MELE	"	113.871,00	"	£.	1.613.514,575
PESCHE	"	1.754.338,05	"	£.	67.319.163,535
POMODORI	"	21.235,74	"	£.	352.807,450
CAVOLEFIORE	"	6.151,45	"	£.	93.293,405
LIMONI	"	495.581,17	"	£.	18.493.472,395
ALBICOCCHE	"	395,53	"	£.	11.953,910
MELANZANE	"	1.065,95	"	£.	14.312,530
TOTALE	q1.	2.746.182,09	Compensazione	£.	93.154.043,700

V- Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati negli altri Paesi della C.E.E..

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con regolamenti CEE n. 2511/69 e n. 193/70 è stata concessa una compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati in altri Stati Membri. La concessione era subordinata, fra l'altro, alla notifica dell'A.I.M.A. prima della relativa esecuzione, dei contratti di fornitura conclusi con importatori di altri Stati Membri e, successivamente, alla presentazione all'A. I.M.A. stessa di documentazione attestante che l'esportazione era stata effettuata per quantità e qualità di prodotto debitamente controllate nel luogo di spedizione e con una cadenza nelle spedizioni non inferiore a quella stabilita nei citati regolamenti per quantità e periodi di tempo.

Il controllo della qualità e quantità di prodotto esportato è effettuato per l'A.I.M.A., nel luogo di spedizione, dal

l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE).

Le domande di compensazione presentate dagli interessati e contenenti tutti gli elementi richiesti dalle norme comunitarie devono risultare corredate, a dimostrazione delle operazioni effettuate, dai certificati di controllo rilasciati dal predetto Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero e dai modelli di transito doganale rilasciati dai competenti uffici di frontiera.

E' da precisare altresì, che, a decorrere dalla campagna di esportazione 1975/76, con la modifica del Reg. n. 2511/69 CEE, avvenuta con il Reg. n. 2481/75 del 29 settembre 1975 del Consiglio e con la conseguente abrogazione del Reg. CEE n. 193/70 con il Regolamento Comunitario n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione, il premio di penetrazione è stato esteso alle clementine ed ai limoni sempre per le categorie di qualità "extra" e "prima".

Nel corso dell'anno 1983 si è proceduto alla definizione di pratiche residue afferenti ad esportazioni effettuate durante la campagna 1981/82, di pratiche relative ad esportazioni effettuate nel 1982/83, con la liquidazione ed il pagamento dell'importo della compensazione spettante per le quantità ammesse al beneficio.

Per le residue domande di contributo relative alla campagna 1981/82 è stato erogato l'importo complessivo di lire 82.503.200 afferente l'esportazione di circa 25.000 quintali di agrumi mentre per le pratiche della campagna 1982/83 è stato erogato l'importo di L. 16.868.262.325 per quintali 1.118.852,22 di agrumi, come appresso riportato:

VARIEETA'	QUANTITA' (100 kg)	IMPORTO COMPENSAZIONE L.
Operazioni effettuate nel 1983		
Camp. 1982/83		
(Moro		
(Tarocco		
(Ovale		
(Belladonna	560.159,82	10.375.807.635
(Navel		
(Valencia		
Sanguinello	121.305,41	1.927.951.765
Biondo	3.257,15	34.091.545
Mandarini	22.953,86	361.559.560
Clementine	914,53	7.579.870
Limoni	410.251,45	4.151.271.950
TOTALE GENERALE	1.118.852,22	16.858.252.325

Il settore agrumario, sebbene soggetto per sua natura a variazioni produttive annuali, risulta normalmente eccedentario rispetto al fabbisogno nazionale, consentendo la possibilità di destinare larghe quote di produzione al collocamento sui mercati esteri, sia comunitari che dei Paesi Terzi.

Purtroppo, è da evidenziare che l'agrumicoltura italiana sta attraversando un periodo di profonda crisi. Infatti il nostro Paese, da sempre uno dei principali produttori ed esportatori di agrumi, subisce annualmente sui mercati esteri e comunitari l'avanzare di Paesi concorrenti e che impongono sui mercati merci più competitive in termini di qualità e di orga-

nizzazione commerciale.

Infatti, anche se ad un primo sommario esame può sembrare che il volume della esportazione non abbia subito sostanziali diminuzioni nel corso degli anni, non può sottacersi la circostanza che i fabbisogni della Comunità, in generale, siano aumentati percentualmente, e che tuttavia, la nostra esportazione sia andata sempre più degradando.

Siamo arrivati ai livelli di cui bisogna, oltre che prenderne atto, anche preoccuparsi, dal '65 al '79, i nostri agrumi infatti, sono passati dall'11,3% al 6,5% delle importazioni comunitarie, per i limoni, addirittura dal 61% al 23%.

A tale flessione ha influito una carenza strutturale ed organizzativa delle ditte esportatrici, troppo numerose ed in massima parte di piccole e medie dimensioni, se non a condizione individuale con conseguente polverizzazione dell'offerta ed alti costi di produzione.

Se a ciò si aggiunge che i gusti dei consumatori esteri, allo stato attuale, rivalgono le loro preferenze alle arance di pregio a polpa bionda, si ha un quadro completo della situazione. Oggi, la presenza delle arance pigmentate italiane è significativa solo in Svizzera, Austria e Svezia, mentre è ancora modesta nella Germania Federale, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia e Norvegia è praticamente nulla in Inghilterra, variabile in Francia dove si alterna la concorrenza del Marocco, Algeria, Tunisia e Spagna; pressochè stazionaria nell'Est-Europa.

VI - Compensazione finanziaria per la trasformazione industriale di talune varietà di arance.

Ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2501/69 e n. 208/70, la concessione riguarda la quantità di arance acquistate dalle in

dustrie di trasformazione in esecuzione dei contratti di acquisto conclusi con produttori di agrumi comunitari ad un determinato prezzo ed effettivamente trasformati in prodotti industriali (succhi, essenza simili), per la quantità eccedente una quota base di lavorazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie sono state diramate con circolare n. 73 del 16 febbraio 1970 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Con D.M. 14 febbraio 1972 venne stabilito che i controlli relativi alle quantità e alle categorie di qualità delle arance oggetto dei contratti di trasformazione fossero eseguiti dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, con rilascio alle Ditte interessate di apposite certificazioni.

Il Ministero dell'Industria e Commercio venne ^{invece} incaricato, con la citata circolare, della determinazione della "quota base" da attribuire ad ogni azienda interessata, una quota base rappresentante la media aritmetica delle quantità di arance fresche trasformate da ciascuna impresa nelle tre campagne precedenti la campagna 1969/70 e costituente la parte di prodotto non ammissibile a compensazione, avuto riguardo al prodotto complessivamente sottoposto a trasformazione dalla stessa impresa.

I controlli di cui all'art. 8 del Reg. CEE n. 203/70 sulla contabilità di magazzino dalle ditte trasformatrici sono affidati agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio di ubicazione degli impianti di trasformazione.

E' da evidenziare, altresì, che, sia il Reg. n. 2501/69, sia il Reg. n. 208/70 sono stati rispettivamente modificati dai Regolamenti CEE n. 2483/75 del Consiglio del 29 settembre 1975 e n. 2972/75 della Commissione del 12 novembre 1975.

Tali modifiche hanno sostanzialmente interessato l'abolizione della quota base di lavorazione cui le ditte trasformatrici dovevano, fino al 1975, ottemperare, per fruire della prevista compensazione finanziaria.

Nel corso dell'anno 1983 sono state definite n.131 pratiche di altrettante industrie, afferenti ad operazioni della campagna 1982/83, con la liquidazione ed erogazione della somma complessiva di L. 63.505.372.060 per q.li 4.130.970,70 di arance ammesse al beneficio stesso, suddivisi per varietà come segue:

CLASSE	VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO DELLA SPESA (Moneta Nazionale)
Operazioni effettuate nel 1983 - Camp. 1982/83.			
1a	BIONDO	305.003,88	3.577.665.012
2a	BIONDO	258.686,55	2.310.067.628
3a	BIONDO	86.353,65	480.853.572
3a	MORO	3.278.452,43	54.260.879.340
3a	SANGUINELLO	191.835,72	2.858.404.419
3a	SANGUIGNO	638,46	7.497.089
TOTALE GENERALE		4.130.970,70	63.505.372.060

Tali ditte hanno ottenuto, dalla lavorazione dei q.li 4.130.970,70 di arance, i seguenti quantitativi:

- succo naturale di arancia	q.li	1.235.179,43
- olio essenziale	q.li	19.066,87
- polpe d'arancia	q.li	—
- scorze fresche	q.li	189.706,52

- scorze essiccate	q.li	11.394,00
- scorze solforate	q.li	_____
- confetture	q.li	_____
- fruttaviva	q.li	_____

VII - Compensazione finanziaria per la produzione di succhi di limone.

Con Reg. CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977 del Consiglio e n. 1045/77 della Commissione dell'8 maggio 1977, la Comunità Economica Europea ha concesso alle industrie di trasformazione un aiuto per la lavorazione di limoni ai fini di incentivare e favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di detto agrume.

Tale premio, previsto sotto forma di compensazione finanziaria è, concesso per l'85% delle quantità complessive di limoni acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione purchè il trasformatore abbia effettivamente trasformato la totalità dei limoni acquistati.

Peraltro, con Decreto Ministeriale 6 luglio 1977 pubblicato sulla G.U. n. 194 del 16.07.1977, il pagamento del premio suddetto è demandato all'A.I.M.A. su domande presentate dalle ditte interessate e corredate da idonea documentazione previsti controlli quali-quantitativi ed amministrativo-contabili espletati dall'ICE per conto dell'Azienda stessa su prodotto conferito alle industrie in base ai contratti di compravendita sopradetti, stipulati tra produttori e industrie di trasformazione.

Le istituzioni applicative dell'armonie comunitarie e nazionali sono state diramate con circolare n. 157 del 7 luglio 1977 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante la campagna di trasformazione 1982/83 furono

presentati contratti di trasformazione di limoni da n. 121 ditte, e risultano complessivamente lavorati in esecuzione dei sopracitati contratti quintali 2.881.544,32 di limoni a fronte dei quali, nel 1983 furono erogati importi di compensazione finanziarie per una somma totale di lire £. 31.064.048.640.-

Parimenti, nello stesso 1982, si definirono 22 domande di contributo relative alla antecedente campagna 1982/83, pari a q.li 303.431,52 e corrispondenti a complessive lire £. 3.268.030.490 di compensazioni erogate.

Circa la normativa comunitaria esistente per la incentivazione alla trasformazione delle arance e dei limoni, illustrata ai due capi che precedono è da osservare che la stessa ha raggiunto ampiamente lo scopo, quale quello di sottrarre alla commercializzazione qualità di prodotti ormai non più appetibili su mercati nazionali ed esteri (arance della varietà "biondo comune" siano esse di prima, seconda e terza qualità) in quanto superate nei gusti da altre varietà pregiate a polpa bionda e con assoluta assenza di semi quali possono essere produzioni israeliane, marocchine, algerine e dell'intero bacino mediterraneo, oltre le produzioni americane, anche queste presenti sui mercati europei. Né deve meravigliare l'incremento via via sempre crescente delle quantità trasformate dalla campagna 1978/79 a quella attuale; in quanto, a far data da tale periodo, furono ammesse ad essere trasformate le arance pigmentate (morò, tarocco, e sanguinello) appartenenti alla 3a categoria di qualità in quanto non più ritirabili dal mercato dalle Associazioni dei Produttori. Analoghe conclusioni si debbono trarre per quanto riguarda la trasformazione dei limoni, attuata dal 1977 al 1983.

Purtroppo, il ricorrere indiscriminatamente da parte degli operatori a tale beneficio comunitario ha causato le condi

zioni che si verificassero dei surplus di succhi tali da portare alla pressochè paralisi il mercato interno, con conseguente caduta del prezzo ed inoltre trattandosi, per la maggior parte, di lavorazioni effettuate anche da industrie a livello artigianale, quali quelle di prima spremitura, scarsamente attrezzate dal lato tecnologico e professionale, ha fatto sì che tali prodotti trovassero scarsa collocazione sui mercati esteri, anzi al contrario, i dati statistici confermano l'Italia quale uno tra i Paesi importatori di succhi di agrumi.

Di contro, c'è da osservare che l'utilizzo di crescenti quantitativi da parte dell'industria degli agrumi ha attenuato la pressione dell'offerta sul mercato per il consumo diretto. L'impiego, di arance fresche nell'alimentazione diretta si è infatti mantenuto normalmente tra i 9 e gli 11 milioni di quintali, pur con oscillazioni tra un anno e l'altro, riconducibili essenzialmente all'evoluzione del fenomeno produttivo.

VIII - Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con Reg. CEE n. 1152/78 del 30 maggio 1978, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette *prunes d'Ente*); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciropate; i succhi di pomodoro e le pere Williams.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai supe

riori a quelli dei Paesi Terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti (dal 1° luglio al 30 giugno per pomodori concentrati, pelati e succhi e per pesche sciropate; dal 1° settembre al 31 agosto per le prugne) onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1982/83 tali prezzi sono stati fissati dai Reg. CEE n. 1585/82 e 1602/82 della Commissione del 21 e 22 giugno 1982 e dal Reg. CEE n. 1948/82 della Commissione del 19 luglio 1982 ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:
 - 1) per i concentrati di pomodoro L. 12.732,74 per 100 Kg. netti di pomodori, a partire dalla piantagione;
 - 2) per i pomodori pelati;
L. 21.289,12 per 100 Kg. netti di pomodori interi della va

- rietà San Marzano, partenza piantagione;
- £. 15.050,62 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
 - £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £. 16.050,62 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
 - £. 16.050,62 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
 - £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 7%;
 - 4) per succhi di pomodoro £. 12.732,74 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 7% a 12%;
 - 5) per pesche sciroppate £. 45.952,85 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
 - 6) per prugne secche ottenute da susine da innesto £. 216.539,11 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
 - 7) per pere Williams £. 44.516,90 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
 - 8) per ciliege dolci £. 100.268,73 per 100 Kg. netti di ciliege dolci, partenza piantagione;
 - 9) amarene £. 112.645,71 per 100 Kg. netti di amarene, partenza piantagione.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stato stabilito tenen

do conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso i Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel Commercio Internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. CEE n. 1585/82 e 1602/82 e 1948/82, relativamente alla campagna 1982/83, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 58.688,17 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballaggio immediato di 4kg o più;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 24.155,86 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 17.504,62 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 8.571,85 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 17.504,62 per pomodoro congelato intero fissato per 100Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 8.571,85 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 206.240,00 per fiocchi pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
 - £. 8.445,52 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;

- £. 12.993,12 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso; per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
- £. 19.953,72 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
- £. 23.472,69 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
- £. 25.135,50 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 29.350,53 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato compreso;
- 5) per le prugne secche £. 87.239,52 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 30.214,16 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato compreso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 44.418,94 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le ciliege dolci non snocciolate £. 39.977,04 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 39.069,59 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le amarene non snocciolate £. 32.427,75 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;

- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D.M. 10.08.1982 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corrispondenza dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione; per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto ^{da parte} delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1983 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione -relativamente alla campagna 1982/83 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e ciliege.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria de

gli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS

prodotto fresco impiegato	= q.li 493.875,13
quantità prodotta	= q.li 555.669,89
aiuto erogato	= £. 16.789.098.940

PRUGNE ESSICcate

prodotto fresco impiegato	= q.li 44.811,34
quantità prodotta	= q.li 10.588,44
aiuto erogato	= £. 1.023.995.585

PESCHE SCIROPpATE

prodotto fresco impiegato	= q.li 411.974,33
quantità prodotta	= q.li 565.786,28
aiuto erogato	= £. 16.606.127.165

PCMODORI

prodotto fresco impiegato	= q.li 25.834.969,18
---------------------------	----------------------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

PELATI VARIETA' "ROMA" E SIMILARI:

q.li 5.239.250,45 per un ammontare di aiuti pari a £. 91.711.088.212

PELATI VARIETA' "SAN MARZANO"

q.li 3.593.716,90 per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£. 86.809.322.316

PELATI NON INTERI

q.li 446.126,80 per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£. 3.824.132.010

PELATI NON INTERI SURGELATI

q.li 8.727,85 per un ammontare di aiuti pari a £. 74.813.821

PELATI SURGELATI

q.li 20.587,15 per un ammontare di aiuti pari a £. 360.370.237

FIOCCHI DI POMODORO

q.li 2.314,01 per un ammontare di aiuti pari a £. 477.241.422

SUCCHI DI POMODORO

q.li 1.474.461,09 per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£.31.041.170.929

CONCENTRATO

q.li 2.894.535,34 (*) per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£.185.917.347.228

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato = q.li 17.649,58

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

ciliege dolci denocciolate

q.li 13.031,25 per un ammontare ^(di aiuti) pari a £. 578.834.309

ciliege dolci con nocciolo

q.li 228,40 per un ammontare di aiuti pari a £. 9.130.753

amarene denocciolate

q.li 9.257,11 per un ammontare di aiuti pari a £. 361.671.490

amarene con nocciolo

q.li 218,88 per un ammontare di aiuti pari a £. 7.097.783

(*) Tale quantitativo non tiene conto del grado di residuo secco, pur essendo comprensivo del calcolo del primo imballaggio.

Per quanto attiene, infine alla produzione della campagna 1983/84, che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale, l'A.I.M.A. è riuscita nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi:

£. 97.057.718.020 per la produzione di derivati da pomodoro;

£. 3.994.660.555 per la produzione di q.li 99.373,93 di ciliege conservate allo sciroppo;

£. 44.345.345.260 per la produzione di q.li 1.381.899,88 di pe-

sche alla prima

SETTORE TABACCO GREGGIO

La Sezione Specializzata per il Tabacco istituita con Decreto Legge 30 novembre 1970 n. 370, convertito con la Legge 27 gennaio 1971, n. 3 svolge le funzioni di disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21 aprile 1970 e successivi Regolamenti applicativi, che si concretano attualmente nelle seguenti misure: intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia e del tabacco in colli, l'erogazione di un "premio" agli acquirenti trasformatori del tabacco in foglia ed, infine, la corresponsione di eventuali aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture.

1) EROGAZIONE PREMIO

Come è noto, l'erogazione di premi alle Ditte trasformatrici di tabacco comunitario è prevista dal Reg. CEE 727/70 del Consiglio e disciplinata dal Reg. CEE 1726/70 della Commissione.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento) che deve essere obbligatoriamente corrisposto ai coltivatori, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, di guisa che sia assicurato ai coltivatori un determinato livello di reddito.

La concessione del premio è subordinata alla ricorrenza di tassative condizioni stabilite dal Regolamento 1726/70, che soltanto attraverso il controllo diretto operato dai fun-

zionari della Sezione é possibile accertare.

Tra le altre condizioni se ne rammentano alcune, da considerare fondamentali:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito della Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere pagato ai produttori, corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato. L'accertamento del diritto al premio ed il conseguente pagamento scaturiscono da una serie continuata di operazioni poste in essere dai funzionari della Sezione sulla base di un appropriato sistema di controllo che permette di realizzare la necessaria funzionalità operativa e soprattutto una maggiore rapidità di esecuzione. Le modalità di erogazione del premio comunitario sul tabacco si caratterizzano nel sistema dell'anticipo dell'80% del premio, con trattenuta a garanzia del restante 20% (D.M. 6.5.1971) e nel sistema 100% (attualmente il più seguito) con cauzione del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria (D.M. 25.5.1974), unitamente, beninteso, alla forma di erogazione totale del "premio definitivo" che si applica per i quantitativi di tabacco, usciti dal magazzino di trasformazione, per i quali non sono state richieste anticipazioni di premio.

Nel corso del 1983 sono stati emessi provvedimenti di corresponsione di premi a favore delle ditte trasformatrici del tabacco in foglia per l'ammontare complessivo di lire 299.309.538.453 ripartite per raccolto, come indicato nei se

guenti riquadri:

RACCOLTO 1979

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO EG.	IMPORTI EMESSI (*) L.
BADISCHER e AVANA	1.812	90.652.131
PARAGUAY	13.246	1.594.887.371
BRIGHT	—	2.529.615
BURLEY	—	—
MARYLAND	31.981	98.002.150
KENTUCKY	353.733	777.155.523
NOSTRANO	—	—
BENEVENTANO	—	—
XANTY YAKA'	—	—
PERUSTITZA	—	—
ERZEGOVINA	1.587	119.036.665
ROUND TIP	—	—
BRASILE	—	—
TOTALI	402.359	2.682.263.455

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1980

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO KG.	IMPORTI EMESSI L. (*)
BADISCHER e HAVANNA	154.769	822.742.483
PARAGUAY	—	—
BRIGHT	809.035	2.493.810.880
BURLEY	126.512	333.181.520
MARYLAND	1.955	49.992.570
NOSTRANO	—	—
KENTUCKY	131.305	510.235.969
BENEVENTANO	29.254	44.156.575
XANTY YAKA'	—	—
PERUSTITZA	—	—
ERZEGOVINA	—	—
ROUND TIP	—	—
BRASILE	—	—
TOTALI	1.252.930	4.254.119.997

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di congragli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1981

VARIETA'	TABACCO NESSO SOTTO CONTROLLO	IMPORTI EMESSI (*)
	KG.	L.
HAVANNA	2.693.432	8.274.760.184
PARAGUAY	86.730	221.242.160
BRIGHT	657.303	3.129.615.576
BURLEY	1.408.126	3.966.405.350
MARYLAND	73.162	263.004.557
KENTUCKY	875.389	1.711.452.815
NOSTRANO	—	4.256.260
BENEVENTANO	41.613	129.573.670
XANTY YAKA'	1.263.492	3.969.282.739
PERUSTITZA	1.111.095	3.670.801.399
ERZEGOVINA	992.437	4.176.714.441
ROUND TIP	—	60.305.940
BADISCHER	19.298	71.535.295
TOTALI	9.227.582	29.648.950.486

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di congruagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1982

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO	IMPORTI FLESSI (*)
	KG.	L.
HAVANNA	15.606.705	46.605.151.588
PADISCHER	573.840	1.795.574.265
NOSTRANO	196.935	516.371.259
BRIGHT	14.153.828	36.543.689.250
BURLEY	47.900.299	88.681.902.866
MARYLAND	1.871.056	3.929.605.540
KENTUCKY	8.639.731	16.416.941.174
BENEVENTANO	115.524	164.584.732
PARAGUAY	4.136.989	9.929.092.983
YUNYKA	7.850.150	25.286.840.526
PERUSTITZA	6.190.758	18.810.070.834
ERZEGOVINA	4.993.438	12.774.092.535
SAMSUN	69.651	217.159.280
BRASILE	35.245	62.766.058
ROUND TIP	83.713	990.361.625
TOTALI	112.417.862	252.724.204.515

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28% circa
TOSCANA	5% circa
UMBRIA	26% circa
LAZIO	5% circa
ABRUZZO E MOLISE	5% circa
PUGLIA	20% circa
VENETO-PIEMONTE	11% circa

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazioni di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dal Reg. CEE 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

Con tale Regolamento sono infatti stabilite le condizioni che devono sussistere e le modalità da seguire per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, l'interesse al conferimento del prodotto all'Organismo di Intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, così non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura più o meno consistente, tenuto conto dell'andamento del mercato, che è condizionato ovviamente dai livelli quantitativi e qualitativi del tabacco prodotto e dalle misure dei prezzi.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1) istituzione dei centri di stoccaggio, avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati a cui è affidato, mediante contratto concluso a trattativa privata, il relativo servizio che concerne essenzialmente l'entrata, la giacenza e la buona conservazione e uscita del tabacco dai magazzini medesimi.
- 2) istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari della Sezione particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i loro compiti rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso effettivo, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo all'acquisto di T. 1.674,033 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £.8.975.016.320.=

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1983

VARIETA'	RACCOLTO 1981		Quota premio scorporata dal va lore del tabacco	IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco		
XANTI YAKA'	198,238	317.540.000	651.796.385	969.336.385
ERZEGOVINA	5,388	2.172.215	15.194.325	17.366.540
PERUSTITZA	49,467	65.846.980	154.880.710	220.727.690
F.HAVANNA	898,117	2.099.678.210	3.046.454.190	5.146.132.400
BADISCHER G.	99,638	213.850.200	347.691.130	561.541.330
BENEVENTANO	44,715	66.931.845	79.749.720	146.681.565
KENTUCKY	378,470	1.152.320.930	760.909.580	1.913.230.410
TOTALI	1.674,033	3.918.340.280	5.056.676.040	8.975.016.320

b) Operazioni di trasformazione del tabacco in foglia.

Per la partita di tabacco in foglia del racc. 1981 - var. scafati - acquistato nel 1982, la Sezione ha affidato il servizio per la trasformazione e condizionamento dei colli, mediante licitazione privata, ad una ditta particolarmente specializzata per la lavorazione di tale varietà di tabacco che per le sue caratteristiche richiede una specifica capacità di lavorazione.

Esaurite le operazioni di trasformazione ed accertata la loro regolarità, la Sezione ha quindi proceduto ad affidare il tabacco in colli ottenuto ad una ditta assuntrice del servizio di stoccaggio.

La spesa sostenuta per l'effettuazione delle operazioni di trasformazione è risultata pari a L. 535.305.175 nette, più IVA di L. 96.354.930.

c) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato sulla G. U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato dalla Sezione.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimento dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

Le ditte interessate che hanno disponibili dei locali idonei all'apprestamento di tale servizio presentano alla Sezione, ai sensi dell'atto disciplinare sopra richiamato, la domanda con relativa offerta, per essere ammessi alla trattativa privata.

Sulla base delle domande pervenute e previo giudizio di idoneità espresso dalle apposite "Commissioni di collaudo" dei magazzini, la Sezione procede alla trattativa privata ed affida il servizio, tenendo conto della convenienza economico-tecnica per l'Amministrazione, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni o ad altri operatori, realizzando così la presenza dell'organizzazione di intervento, con le occorrenti attrezzature di magazzino, in tutte le regioni interessate alla commercializzazione del tabacco in colli.

La scelta dei magazzini di stoccaggio viene effettuata in applicazione del Regolamento CEE n. 1468/70, avuto riguardo alle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1983 hanno operato complessivamente n. 42 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato tabacco di raccolti diversi:

ROMA	n. 2
PESCARA	" 8
SALERNO	" 3
LECCE	" 21
BENEVENTO	" 7
VERONA	" 1

n. 42

Si fa rilevare che durante l'anno si è registrato presso i magazzini di cui trattasi la seguente movimentazione di quantitativi di tabacco per effetto del nuovo prodotto acquistato e delle vendite intervenute nel corso dell'anno stesso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE RELATIVA AL TABACCO ACQUISTATO NELL'AMBITO
DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO

VARIETA'	STIMA DELLE GIACENZE RIPORTARE + ACQUISTI TABACCO RIPORTATO + ACQUISTI				SITUAZIONE AL 31.12.1963	
	QUANTITA' T.	USCITE		CALI	GIACENZE DA RIPORTARE	
		QUANTITA' T.	QUANTITA' T.		QUANTITA' T.	
	a	b	c	d	e = a - (b+c+d)	
KANTY YAKA'	5.419,041	2,186,888	0,153	14,999	3.217,005	
ERZEGOVINA	8.370,267	4.861,763	0,165	24,900	3.683,439	
PERUSTIITZA	3.873,028	2,105,866	0,084	12,713	1.611,365	
BURLEY	1.171,088	1,081,743	0,008	11,791	77,546	
MARYLAND	13,711	13,002	--	0,109	--	
KENTUCKY	6.767,208	2.279,787	0,108	76,229	4.408,104	
DEMENTIANO	1.862,978	1.842,341	0,012	129,661	90,962	
DAVANIA	2.885,366	1.041,749	0,074	26,465	1.817,096	
BAOISCHER G.	233,892	--	--	--	233,892	
SUMATRA	6,085	5,809	--	0,276	--	
SCAFATI	115,189	--	--	--	115,189	
TOTALE	30.697,872	15.109,527	0,802	300,142	15.287,601	

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1983, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati L.
1974	96.403.010
1975	136.420.400
1976	71.577.855
1977	164.066.030
1978	853.430.860
1979	1.614.174.690
1980	386.495.545
1981	19.221.745
BOLLI 1982	117.000
TOTALE	3.341.907.135

d) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo di intervento.

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ~~ha~~ messo in vendita nel corso dell'anno 1983, alcune partite di tabacco provenienti da raccolti diversi.

La vendita del tabacco è disposta con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizza mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extra comunitari, che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato le vendite di tabacchi destinati all'Organismo di intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto.

Le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari dipendenti i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sempre sotto il costante controllo della Sezione la quale è chiamata anche a svolgere gli atti di natura amministrativa necessari ai fini dell'esportazione stessa.

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1983.

VARIETA'	Racc.	Quantitativo T.	Prezzo uni- tario L.	Importo provvisorio
XANTI YAKA'	1978	1.829,824	151/155/175	293.780.180
ERZEGOVINA	"	3.025,716	" " "	484.485.500
PERUSTITZA	"	1.094,608	" " "	175.383.380
XANTI YAKA'	1979	2.318,909	151/157/165	360.882.015
ERZEGOVINA	"	4.981,179	" " "	770.458.319
PERUSTITZA	"	2.293,173	" " "	355.606.909
BENEVENTANO	1980	21,740	218	4.739.320
"	1981	43,730	"	9.533.140
BURLEY	1980	68,933	"	15.027.394
F. HAVANNA	"	872,740	"	190.257.320
"	1981	875,510	"	190.861.180
BADISCHER G.	1980	115,994	"	25.286.692
"	1981	97,208	"	21.191.344
KENTUCKY	1979	2.738,442	497/528	1.407.180.670
"	1980	1.210,221	"	621.759.944
"	1981	368,335	"	186.087.103
XANTI YAKA'	1980	1.096,911	230	252.289.530
ERZEGOVINA	"	293,209	"	67.438.070
PERUSTITZA	"	346,691	"	79.738.930
XANTI YAKA'	1981	192,943	"	44.376.890
ERZEGOVINA	"	5,415	"	1.245.450
PERUSTITZA	"	48,497	"	11.154.310
SCAFATI	1980	32,800	590	19.352.000
"	1981	48,537	"	28.636.830
		24.021,265		5.616.752.420

In relazione alle vendite, nel 1983 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione ai rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco consegnato alle ditte aggiudicatarie.

L'importo complessivo di £. 2.790.126.981 acquisito per il titolo di cui sopra è stato così accreditato:

£. 451.113.891	al Cap. 6363;
£. 2.339.013.090	" " 6365.

3) AIUTO SPECIALE PER LA RICONVERSIONE DEL TABACCO VARIETA' BENEVENTANO.

Ultimate le operazioni di riconversione del tabacco varietà Beneventano nel 1979, la Sezione ha continuato ad esercitare i controlli sulle superfici riconvertite che hanno beneficiato dell'aiuto speciale, allo scopo di verificare il rispetto della condizione di non ripiantare tabacco Beneventano nei cinque anni successivi a quello di riconversione sulle superfici medesime.

4) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 del Consiglio del 25/2/1982 e n. 841/82 DELLA COMMISSIONE DEL 13 APRILE 1982).

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino:

- a) distrutti,
- b) danneggiati;

dal sisma del 23.11.1980.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a) è previsto un aiuto

speciale di £. 1302,64/Kg. netto. Nell'ipotesi di cui alla lett. b), è previsto un aiuto di £. 911,84/Kg. netto.

E' previsto, altresì, un "aiuto" di £.390,792/Kg. netto alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11. 1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

Nel 1983 si è proceduto ad erogare in favore degli aventi titolo l'aiuto speciale di cui trattasi nella misura corrispondente all'importo inizialmente stanziato dalla C.E.E., atteso che tale stanziamento andava improrogabilmente utilizzato entro il 31 dicembre, pena la sua definitiva perdita.

La Sezione pur in presenza di oggettive difficoltà operative, determinate essenzialmente dall'assoluta insufficienza dei fondi stanziati, rispetto all'importo totale delle richieste di aiuto speciale presentate dai soggetti interessati ai dipendenti uffici periferici, è riuscita ugualmente, nonostante il ristretto margine di tempo e la notevole quantità di lavoro da espletare, a rendere esecutiva la decisione assunta dal "Consiglio di Amministrazione dell'ALMA", in ordine ai criteri di ripartizione da adottare per l'erogazione dei fondi stessi.

Per completezza, si precisa che a fronte di una spesa presunta valutata in £. 82.800.000.000= l'importo complessivamente messo a disposizione dalla C.E.E. con due distinti stanziamenti è stato di £. 55.322.228.000, di cui £.27.994.329.680 sono state pagate nel 1983.

Conseguentemente l'importo non coperto dal finanziamento comunitario risulta essere di £.27.500.000.000 circa. Tale importo dovrà ovviamente gravare sul bilancio nazionale, in virtù di quanto è disposto nel Reg. CEE n. 3116/83.

Per assicurare il pagamento a tutti gli aventi diritto l'ALMA dovrà quindi richiedere agli Organi competenti di adottare

re un provvedimento di spesa nella misura sopra indicata.

5) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72.

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1983 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a £. 1.065.800.910.

Mentre le operazioni di vendita del tabacco non incidono sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto sono operazioni di esportazione che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato debbono considerarsi esenti dall'applicazione di tale imposta.

6) RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA

I criteri di definizione dei rapporti creditorî e debitori tra l'AIMA-Tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981. Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOGA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'Anno 1983.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, il conto dell'A.I.M.A.-Tabacco per l'anno 1983 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei racc. 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981.

STATO DI LAVORAZIONE DEL TABACCO	PERDITE SU VENDITE	SPESE TECNICHE	SPESE DI FI- NANZIAMENTO	TOTALE PERDITE NETTE
TABACCO IN COLLE	- 20.390.623.980	3.412.119.910	3.213.547.870	- 27.016.291.760
TABACCO TRASFORMATO	+ 86.601.930	10.432.623	7.429.715	+ 68.739.590
TABACCO IN FOGLIA	- 54.043.130	13.387.220	1.010.493	- 68.440.845
	20.358.065.180	3.435.939.753	3.221.988.080	27.015.993.015

Il conto di gestione del 1983 si chiude pertanto con un saldo debitore di £. 27.015.993.015 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

7) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dall'A.I.M.A. - Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

ATTIVITA' CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1983 la gestione dell'I.V.A., per la attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio provinciale IVA per un importo di £. 130.092.031.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 120.000.000.000 ed un riporto in detrazione nell'anno 1984 per la restante somma.

Anche per tale credito l'Ufficio provinciale IVA di Roma non effettuerà il rimborso con la procedura accelerata, come è possibile fare invece per tutti gli operatori economici privati e pubblici, in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime IVA all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, a partire dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito un'accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A.,

di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, la quale, pur essendo oggi in grado di far fronte tempestivamente agli adempimenti previsti dalle disposizioni sull'I.V.A., si trova a dover scontare le carenze organizzative di taluni Enti Assuntori.

Restano tuttavia difficoltà interpretativa sulla configurazione giuridica ed economica di una serie di aiuti comunitari, stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

CENTRO ELABORAZIONE DATI

L'azione del CED-AIMA nell'anno 1983, a due anni dalla sua entrata in funzione, è stata caratterizzata dalla continua ricerca sia di una sempre maggiore funzionalità e completezza delle procedure installate sia di nuove possibilità di applicazione dell'automazione ai vari settori di attività dell'Azienda.

Per quanto concerne, in particolare, la ricerca di nuovi settori di attività dell'Azienda cui estendere l'automazione, si può senz'altro considerare l'anno 1983 come un anno di positiva verifica delle possibilità di utilizzazione dell'informatica nelle procedure amministrative fin qui seguite dagli Uffici dell'Azienda.

Sono state realizzate così, sulla base delle analisi già svolte nel corso del 1982, le procedure dell'I.V.A. e della commercializzazione delle carni bovine; successivamente si è proceduto all'analisi dei settori del latte alle scuole e dell'ammasso dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Dall'esperienza fin qui acquisita, si è potuto rilevare come l'automazione non possa svilupparsi ed esplicare tutti i suoi effetti positivi sull'attività dell'utente senza un corrispondente adeguamento dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'Azienda ed una revisione delle strutture gestionali già esistenti presso gli Enti operanti con l'A.I.M.A. (Enti assuntori dei servizi di commercializzazione, organizzazione dei produttori, ecc.).

Notevoli difficoltà, infatti, si incontrano nel momento in cui si voglia automatizzare quei settori di attività che si avvalgono di organizzazioni esterne all'Azienda per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in quanto, queste ul-

time, o per obiettiva carenza delle proprie strutture interne o per una diffusa diffidenza nei confronti dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati, non consentono una integrale applicazione dell'automazione a tutte le varie fasi di lavoro di taluni Uffici dell'Azienda.

Una notazione particolare merita il problema dell'adeguamento dell'organizzazione interna dell'A.I.M.A. alle esigenze operative del CED che, soprattutto nei primi tempi di utilizzo del sistema informativo, possono appesantire il lavoro dei settori interessati qualora le procedure di automazione non siano state recepite ed integrate correttamente nell'ambito delle attività di lavoro di ognuno.

PERSONALE

Per ciò che riguarda la situazione del personale attualmente in servizio all'Azienda (impiegati appartenenti ai ruoli del Ministero Agricoltura e Foreste ovvero a enti e istituti vari), va anzitutto posta in evidenza la ormai nota assoluta inadeguatezza del contingente numerico di esso in relazione ai compiti dell'Azienda ora notevolmente ampliati in virtù della legge di riordinamento 14 agosto 1982 n. 610 .

Ora, pur se è vero che con la detta legge l'A.I.M.A. è stata dotata di un organico piuttosto consistente, tuttavia è altrettanto vero che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di nuovo personale richiederà tempi necessariamente non brevi. A ciò aggiungasi che con la nuova legge finanziaria è stato posto il blocco delle assunzioni per tutto il 1984 e che, inoltre, avendo la citata legge n.610/82 abrogato la legge n. 303/66 non è più possibile disporre il distacco, da quest'ultima consentito, di impiegati dal Ministero dell'Agricoltura.

Nel corso del 1983 è stato bandito ed espletato il concorso riservato di cui all'art.15 della surriferita legge 610/82 e, pertanto, deve ritenersi che gli impiegati degli enti comandati presso l'A.I.M.A. e che avevano titolo a concorrere, potranno essere immessi in organico in breve tempo. Tuttavia la loro assunzione non varierà l'attuale contingente in quanto i suddetti sono già in servizio in posizione di comando, e, quindi, ne conseguirà, per i medesimi, esclusivamente una modificazione del loro "status".

L'Amministrazione di essi sarà direttamente assunta dalla Azienda presso la quale è ormai indispensabile costituire un ufficio del personale tuttora inesistente e ciò soprattutto in vista

dei futuri inquadramenti di cui all'art. 14 della citata legge 610/82

La costituzione di un tale ufficio si presenta quanto mai problematica sia perchè l'insufficienza del contingente attuale difficilmente consentirà l'assegnazione al detto ufficio di impiegati sottraendoli ad altri servizi e sia, in particolare perchè, la complessità e la delicatezza della materia che esso dovrà trattare con immediatezza richiedono elementi qualificati e in ogni caso esperti sul funzionamento dell'Amministrazione.

Per acquisire competenza in un tale settore, o, meglio, per formare un buon impiegato per l'Ufficio del personale, sarà necessario un periodo di tempo piuttosto lungo e ciò anche nella considerazione della vastità della materia soggetta, peraltro, a continui mutamenti giurisprudenziali e, oggi, anche normativi. Tali osservazioni, anche se schematicamente esposte, valgono soprattutto per il settore del trattamento economico ancor più complesso e delicato rispetto a quello del trattamento giuridico. E' bene precisare che i due settori, pur dovendo essere tra loro collegati, dovranno tuttavia e comunque far capo a uffici del tutto distinti, così come del resto è in atto presso tutte le Amministrazioni dello Stato, in quanto le due materie, giuridica ed economica, indipendentemente dalla loro vastità, si configurano oggi come vere e proprie specializzazioni di settore in quanto, come già osservato, le normative che le regolano sono in continua evoluzione così come, del resto, la giurisprudenza che le riguarda.

S O M M A R I O

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA AZIENDA AL 31.12.1983

INTRODUZIONE.....

SETTORE DEI CEREALI.....

Commercializzazione.....

Integrazione prezzo grano duro.....

Forniture, in aiuto alimentare, ai Paesi in
via di sviluppo:.....

- azioni nazionali.....

- azioni comunitarie.....

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE.....

Commercializzazione olio di oliva.....

Aiuto comunitario produzione olio di oliva..

Integrazione prezzo per i semi oleosi.....

Integrazione prezzo per i semi di ricino....

Integrazione prezzo per i semi di soia.....

Aiuto al consumo dell'olio di oliva.....

Schedario oleicolo.....

SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI.....

Controllo dell'osservanza, nella commercia
lizzazione dei prodotti, delle norme comu-
ni di qualità.....Intervento nella commercializzazione dei pro
dotti per situazioni di crisi grave di merca
to.....Destinazione dei prodotti ritirati dalla ven
dita dalle Organizzazioni dei Produttori....

Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita...	
Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe.....	"
Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori.....	"
Restituzione all'esportazione.....	"
Indennità di concessione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera.....	"
SETTORE DELL'APICOLTURA.....	"
SETTORE LATTIERO-CASEARIO.....	"
Interventi nazionali.....	"
Applicazione regolamenti comunitari.....	"
- aiuti al latticello liquido.....	"
- aiuti al latte scremato in polvere.....	"
- aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati o di altri prodotti alimentari.....	"
Misure a sostegno del mercato:.....	"
- Ammassi privati formaggi grana.....	"
- Ammasso privato formaggio provolone.....	"
- Ammasso privato del formaggio pecorino romano.....	"
- Ammasso privato del burro.....	"
- Ammassi pubblici formaggi parmigiano reggiano e grana padano, burro e latte scremato in polvere.....	"
Misure comunitarie a carattere sociale.....	"
- Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro, alle forze armate e corpi assimilati dello Stato.....	"

- Distribuzione di prodotti-lattiero-caseari agli alunni delle scuole.....
- Programmi di corresponsabilità.....
- Aiuti ai piccoli produttori di latte.....

SETTORE CARNI.....

Commercializzazione e ammassi privati.....

Premio nascita vitelli.....

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici.....

Premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici.....

SETTORE VITIVINICOLO.....

Aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva e mosti d'uva concentrati.....

Aiuti al ricollocamento di vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio.....

Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione.....

Aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva.....

Aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.....

Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.....

Aiuti comunitari alle distillazioni dei vini

Acquisto e stoccaggio dell'alcole della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola.....

Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione con interventi nazionali.....

Problemi relativi allo smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite.....
Vendita dei prodotti della distillazione.....

SETTORI : LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - FORAGGI ESSICCATI ECC.....
Lino e canapa.....
Bachicoltura.....
Sementi di base e certificate.....
Foraggi essiccati.....
Fave, favette e piselli.....

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.....
Controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità.....
Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato.....
Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori.....
Erogazione dei contributi di compensazione alle Organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.....
Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati negli altri Paesi della CEE.....
Compensazione finanziaria per la trasformazione industriale di talune varietà di arance.....
Compensazione finanziaria per la produzione di succhi di limone.....
Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.....

SETTORE TABACCO GREGGIO.....

Erogazione premio.....

Intervento di mercato nella commercializza
zione del tabacco in foglia ed in colli.....

Aiuto speciale per la riconversione del ta
bacco varietà beneventano.....

Aiuto speciale a favore di operatori tabac
chicoli colpiti dal sisma del novembre 1980..

Rapporti tributari per l'IVA -D.P.R. n.633
del 1972.....

Rapporti con la Comunità Economica Europea..

Rapporti con lo Stato.....

ATTIVITA' CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DEL
L'I.V.A.....

CENTRO ELABORAZIONE DATI.....

PERSONALE.....